



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 74 SITZUNG

12.11.1991



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	pag.	3-79
MORANDINI Pino <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	4
KUBTATSCHER Josef <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	14
ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion - Grupa Vërc)</i>	"	18
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale)</i>	"	25
CHIODI WINKLER Wanda <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	31-73
GIORDANI Marco <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	36
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	36
FRANZELIN WERTH Rosa <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	44-52
BERGER Franca <i>(Gruppo Misto)</i>	"	61
TAROLLI Ivo <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	67
DUCA Aldo <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	"	71
BETTA Claudio <i>(Gruppo Repubblicano Italiano)</i>	"	76



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 68:
Interventi in materia di previdenza
integrativa (presentato dalla Giunta
regionale)

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 68:
Maßnahmen auf dem Sachgebiet der
Ergänzungsfürsorge (eingebracht vom
Regionalausschuß)

Seite 3

Interrogazioni e Interpellanze

pag. 80

Anfragen und Interpellationen

Seite 80



Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.07

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen. Wir können mit der Sitzung beginnen und ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto. La seduta può iniziare. Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Ich darf einige Mitteilungen machen:

PRESIDENTE: Comunicazioni:

Am 28. Oktober hat der Regierungskommissär für die Provinz Trient den Gesetzentwurf Nr. 70: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1991 (zweite Maßnahme)" mit seinem Sichtvermerk versehen zurückerstattet.

Der Regionalausschuß hat am 30. Oktober den Gesetzentwurf Nr. 77: "Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Finanzgebarung 1992" eingebracht.

Folgende Anfragen wurden eingebracht:

- Von Seiten des Abgeordneten Casagranda die Anfrage Nr. 84 betreffend die Errichtung eines Katasteramtes in Tione;
- vom Abgeordneten Taverna die Anfrage Nr. 86 betreffend die Befähigung einiger Direktoren von Katasterämtern;
- von den Abgeordneten Marzari und Chiodi die Anfrage Nr. 87 betreffend zivilrechtliche Eheschließungen durch Bevollmächtigte des Bürgermeisters;
- von den Abgeordneten Taverna und Holzmann die Anfrage Nr. 88 betreffend die Aufnahme einer Angestellten beim Regionalrat.

Der Text der Anfragen und die schriftlichen Antworten bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

In data 28 ottobre 1991 il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha restituito, munita del proprio visto, la legge regionale n. 70 "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (secondo provvedimento)".

In data 30 ottobre 1991 la Giunta Regionale ha presentato il disegno di legge n. 77 "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1992".

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- da parte del Consigliere Casagranda l'interrogazione n. 84 concernente l'apertura di un

- ufficio catastale a Tione;
- da parte del Consigliere Taverna l'interrogazione n. 86 concernente l'idoneità all'ufficio di alcuni direttori preposti agli uffici catastali;
- da parte dei Consiglieri Marzari e Chiodi l'interrogazione n. 87 concernente la celebrazione di riti civili di matrimonio da parte di delegati del sindaco;
- da parte dei Consiglieri Taverna e Holzmann l'interrogazione n. 88 concernente l'assunzione di un dipendente presso il Consiglio regionale.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Oberhauser, Tonelli, Rella, Frick, Angeli, Saurer, Sfondrini, Pellegrini und Kofler entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Tonelli, Rella, Frick, Angeli, Saurer, Sfondrini, Pellegrini e Kofler.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Behandlung der Tagesordnung. Wie Sie wissen, haben wir uns bei der vergangenen Regionalratssitzung vorgenommen, in dieser Regionalratsrunde die **Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsfürsorge, eingebracht vom Regionalausschuß**, zu behandeln. Ich möchte dazu mitteilen, daß wir als Präsidium alles vorbereitet haben, um eine zügige Behandlung zu gewährleisten und auch um zu gewährleisten, daß genügend Zeit zur Verfügung steht. Wir haben also die drei Tage, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, einberufen und zusätzlich die Möglichkeit vorgesehen, eventuelle Nachtsitzungen einzuschalten. Seitens der Kommission und seitens der Minderheiten liegen die entsprechenden Berichte vor. Allerdings habe ich gleichzeitig auch mitzuteilen, daß eine Reihe von Abänderungsanträgen eingebracht worden sind. Es sind ungefähr 300, die sich in Papier etwa auf 2.500 Seiten Schreibmaschinenpapier niedergeschlagen haben. Um die Verteilung an alle Abgeordneten zu gewährleisten, sind 25.000 Fotokopien gemacht worden, also um dieses Papiermaterial auch allen Abgeordneten zustellen zu können und sie waren natürlicherweise auch zum Übersetzen. Ich möchte trotzdem festhalten, daß das Präsidium natürlicherweise sei es den Willen der Mehrheit als auch den Willen der Minderheiten zu berücksichtigen versuchen wird, sei es die Auflage und die Verpflichtung des Regionalrates, eingebrachte Maßnahmen zu behandeln, als auch den in der Geschäftsordnung vorgesehenen Rahmen zur Behandlung von Abänderungsanträgen vorzusehen. Wenngleich klarstehen muß, daß damit zum Ausdruck gebracht wird, daß doch ein Wille zur Obstruktion vorhanden ist.

Der Präsident des Regionalausschusses hat mir mitgeteilt, daß man aufgrund dieser besonderen Situation Willens ist, die Maßnahme im Detail auch noch einmal zu besprechen und zu untersuchen, um auch vielleicht etwas Luft aus diesem angestauten Klima zu nehmen und wir hätten dann folgendes vereinbart: Wir machen auf jeden Fall die Generaldebatte, um zu gewährleisten, daß alle Abgeordneten die Möglichkeit haben, ihre grundsätzliche Stellungnahme abzugeben und behalten uns nach Abschluß der Generaldebatte vor – das hat der Ausschuß mitgeteilt – zu prüfen, ob man sofort in die Detaildebatte einsteigt oder ob der Ausschuß in diesem Moment eine Unterbrechung der Behandlung verlangt. Soweit die Mitteilung des Präsidiums.

Zu Wort gemeldet hat sich – ich vermute zur Tagesordnung – der Abg. Brugger.

Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. Come sapete la scorsa seduta abbiamo deciso di trattare in questa sessione di Consiglio il disegno di legge sugli interventi in materia di previdenza integrativa, presentato dalla Giunta regionale. Comunico che la Presidenza ha predisposto tutto, in modo da garantire uno svolgimento scorrevole e anche per far sì che il tempo a disposizione sia sufficiente. Abbiamo convocato il consiglio per tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì ed inoltre previsto la possibilità di eventuali sedute notturne. La Commissione e le minoranze hanno già presentato le relative relazioni. Comunque devo anche comunicare che è stata presentata una lunga serie di emendamenti, circa 300, che significano circa 2500 fogli di carta. Per distribuirli a tutti i consiglieri ci sono volute 25.000 fotocopie, e ovviamente sono stati anche tradotti. Comunque intendo puntualizzare che la Presidenza cercherà di tenere conto della volontà della maggioranza e delle minoranze, per quanto concerne l'obbligo del Consiglio a trattare le iniziative legislative presentate, ed anche per ottemperare al Regolamento dove prevede la trattazione degli emendamenti. Anche se qui è chiaro che c'è una certa volontà a praticare un certo ostruzionismo.

Il Presidente della Giunta mi ha comunicato che data questa particolare situazione sussiste la volontà a discutere e analizzare in dettaglio ancora una volta questi interventi forse per dar un po' d'aria a questo clima stagnante. Di conseguenza avremmo concordato quanto segue: facciamo in ogni caso la discussione generale, per far sì che tutti i consiglieri abbiano la possibilità di prendere posizione in ordine al provvedimento e conclusa la discussione generale ci riserviamo – come ha comunicato la Giunta – di esaminare se iniziare subito l'articolato oppure se la Giunta a questo punto sia intenzionata a chiedere una interruzione della discussione. Questo è quanto dovevo comunicare a nome della Presidenza.

Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger, presumo sull'ordine dei lavori.

Prego, Consigliere.

BRUGGER: Herr Präsident, nur eine Klärung. Sie haben den Regionalrat – wie es richtig ist – pünktlich um 10.00 Uhr beginnen lassen. Ich habe zusammen mit vielen Kollegen im Sinne der Geschäftsordnung an einer Sitzung der Wahlprüfungskommission teilgenommen, die um 9.00 Uhr begonnen hat. Deshalb sind alle Kollegen, angefangen vom Präsidenten Morandini und alle übrigen Kollegen hier mit Verspätung eingetroffen, d.h. wir waren im Zimmer daneben, konnten aber am Appell nicht teilnehmen. Die Frage: Sind wir in diesem Fall entschuldigt oder zählen wir als abwesend?

(Signor Presidente, solo un chiarimento. Lei ha correttamente fatto iniziare la seduta di Consiglio puntualmente alle ore 10.00. Io con molti altri colleghi ho partecipato, a termini di regolamento, ad una seduta della Commissione di convalida iniziata alle ore 9.00. Pertanto tutti questi colleghi, ad iniziare dal Presidente Morandini, sono arrivati con ritardo. ovvero eravamo nella stanza accanto e non abbiamo potuto essere presenti all'appello. A questo punto nasce una domanda: in questo caso siamo giustificati o veniamo considerati assenti?)

PRÄSIDENT: Danke! Die Frage ist berechtigt, weil normalerweise das Präsidium sehr streng mit den Abwesenheiten vorgeht. Es ist klar, daß in diesem Falle alle Mitglieder der Wahlprüfungskommission, die hier in diesem Hause gearbeitet haben, als anwesend geführt werden. Ich danke Ihnen jedenfalls für die Bemerkung.

PRESIDENTE: Grazie! Il quesito è legittimo, in quanto normalmente la Presidenza è piuttosto rigida per quanto riguarda le assenze. E' chiaro che in tal caso tutti i membri della Commissione di convalida vengono considerati presenti. Comunque la ringrazio per l'osservazione.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Behandlung dieses Fürsorgepaketes. Ich bitte als Vertreter der Regionalregierung den Regionalassessor Morandini um Verlesung des Begleitberichtes.

Bitte, Herr Assessor.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione di questo pacchetto previdenziale. Prego l'Assessore Morandini a nome della Giunta regionale, di dare lettura della relazione accompagnatoria.

Prego, Assessore.

MORANDINI: Il procedere di una crisi dello Stato sociale indica un diffuso indebolimento degli impegni collettivi per una maggiore giustizia e solidarietà sociale, con evidenti implicazioni negative soprattutto per i nuclei familiari. L'analisi in particolare delle nuove esigenze previdenziali familiari e degli attuali interventi destinati a soddisfarle rivela carenze a svantaggio soprattutto delle categorie economicamente più deboli.

Dall'esame approfondito e consapevole delle dinamiche e delle trasformazioni in atto emerge chiara l'esigenza di un potenziamento della politica previdenziale. Se per un verso la necessità e l'esigenza di attivare nuovi interventi previdenziali per le categorie socialmente deboli sono motivate dalle mutate condizioni socio - economiche, dall'altro canto non si possono ignorare alcune Risoluzioni, adottate dal Parlamento Europeo, a favore di una politica previdenziale per la famiglia, con progetti pensati direttamente a dimensione regionale. Già nel 1988, con apposita Risoluzione, il Parlamento Europeo affermava con forza la necessità che i singoli Stati membri adottassero una politica di interventi anche previdenziali sulla base di linee-guida elaborate a livello comunitario.

Infatti alcuni Stati europei, con legislazioni specifiche in campo previdenziale, hanno già attivato interventi mirati a favore delle categorie meno protette. In Germania particolarmente rilevante è l'importanza attribuita alla politica degli assegni familiari, la cui entità dipende dal reddito dei genitori e dal numero dei componenti. Da anni sono inoltre attivati nuovi assegni per la maternità con l'obiettivo di perequare gli oneri familiari derivanti dal costo conseguente ad una nuova nascita. In Baviera sono inoltre state istituite misure economiche di sostegno alle madri che liberamente preferiscono, temporaneamente, interrompere il lavoro per educare i figli. Su questa strada è da anni incamminata anche la Svezia, con la istituzione di una "assicurazione di maternità" che consiste in un assegno riscosso dai genitori per seguire direttamente i figli fino al primo anno di vita. Anche in Austria molte sono le iniziative previdenziali a sostegno della famiglia: dal 1978 viene erogato un assegno familiare per ogni figlio anche maggiorenne, purché studente. Sono inoltre state introdotte specifiche agevolazioni "una tantum" per la nascita di figli, ivi compreso il congedo parentale. Anche la Francia, il Lussemburgo e la Polonia hanno in parte adottato misure analoghe in campo previdenziale.

Una risposta previdenziale che estenda ai cittadini oggi non tutelati, o non sufficientemente tutelati, dalla legislazione nazionale, quegli interventi già consolidati a livello comunitario diventa pertanto indispensabile e deve essere capace di un'apertura davvero "europea".

In sintonia con la legislazione citata di questi Stati europei, è stato elaborato un

organico disegno di legge ad integrazione ed estensione delle iniziative previdenziali esistenti in campo nazionale.

Il disegno di legge concernente "Disposizioni generali in materia di previdenza integrativa" costituisce un primo pacchetto di misure, che verrà seguito poi da altre iniziative e prende origine dal lavoro svolto da due Comitati di studio che sono stati impegnati nella ricerca di strumenti di intervento per porre le basi di una politica regionale previdenziale che, muovendosi nel quadro dello ordinamento giuridico nazionale, avviasse una serie di interventi specifici e appropriati per eventi o situazioni, ritenute possibili cause di temporanea difficoltà, nelle quali possono trovarsi le persone socialmente più deboli.

Naturalmente, gli interventi possibili in questo settore sono obbligatoriamente circoscritti alla sfera delle competenze regionali in materia previdenziale, riconosciute alla Regione dall'art. 6 del nuovo Statuto Speciale d'Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed esplicitate dal D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, concernente "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di previdenza ed assicurazioni sociali".

Il presente disegno di legge si sostanzia quindi in una serie di interventi a carattere previdenziale integrativo rispetto alla normativa statale.

Si è partiti dalla considerazione che l'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, opera a favore del nucleo limitatamente ai figli minori, in presenza di scarse risorse economiche al punto che un'ampia fascia di famiglie, e comunque i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, se maggiorenni, anche studenti, non vengono presi in considerazione.

D'altra parte, tale istituto riveste un carattere tipicamente previdenziale. Ogni intervento regionale di integrazione viene quindi ad assumere la stessa caratteristica e risulta come tale pienamente giustificato e legittimo.

Si prevede infatti l'erogazione di un assegno con finalità integrative rispetto all'assegno al nucleo. L'assegno, sotto il profilo integrativo, è concesso a partire dai terzi figli ed equiparati, anche maggiorenni se studenti od inabili. Può essere erogato anche nei casi in cui non opera l'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 153 del 1988 e scatta quando il reddito familiare (accertato con il massimo possibile di rigore) rapportato al numero dei componenti, risulti inferiore ai limiti che saranno determinati dalla Giunta regionale. Tali limiti potranno essere superiori a quelli vigenti in campo nazionale, purché non oltre il 50%.

Più complesso il problema del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro casalingo, in quanto nell'attuale sistema, in contraddizione con quell'assetto di "sicurezza sociale" cui tende la Costituzione della Repubblica, ogni istituto previdenziale è collegato all'esistenza di un rapporto di lavoro. Un primo esplicito riconoscimento del lavoro casalingo può desumersi dalla legge 5 marzo 1963, n.389, concernente l'istituzione della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

Ai fini della presente legge l'attività casalinga, espressamente definita, è riconosciuta come lavoro.

Mentre il riconoscimento del valore del lavoro casalingo è rivolto a tutte le persone che vi sono direttamente impegnate, gli interventi previdenziali disciplinati in questo disegno di legge si limitano alle persone che non svolgono lavoro extrafamiliare e che quindi non possono beneficiare di alcuna copertura previdenziale.

Si tratta infatti di estendere alle casalinghe, dietro adeguata contribuzione, la copertura previdenziale prevista in favore delle lavoratrici per eventi inquadabili nella sfera della vita familiare. Il presente disegno di legge viene dunque a colmare una carenza legislativa che dà origine ad una velata discriminazione a svantaggio delle donne casalinghe.

In quest'ottica è disciplinata un'altra provvidenza, definita "assegno di maternità".

Questo assegno, consistente in una erogazione "una tantum" alla madre in condizione non professionale, in occasione della nascita di figli, ha una precisa funzione perequativa. Si intende infatti estendere un intervento di carattere previdenziale, previsto da leggi nazionali per tutte le lavoratrici, anche alle donne che oggi non possono godere di queste provvidenze.

Sulla base di una consolidata esperienza europea (Francia, Germania ed Austria) viene proposta, ad estensione della portata della legge 1204 del 1971, una indennità parzialmente sostitutiva dello stipendio per le madri che liberamente scelgono di curare personalmente il proprio bambino fino al compimento del primo anno di vita e che non prestano in questo periodo attività lavorativa autonoma o subordinata.

In un'ottica di corretta considerazione del lavoro casalingo si rende inoltre opportuno prevedere un'adeguata copertura assicurativa per infortuni domestici, purtroppo ancora numerosi anche nella nostra Regione.

A corollario, per il settore dei lavoratori autonomi e delle casalinghe, viene prevista un'indennità in caso di ricovero ospedaliero dovuto a malattia, in analogia a quella erogata dall'INPS per i lavoratori dipendenti.

Il disegno di legge in parola prevede altresì che con successiva normativa regionale venga disciplinata l'istituzione di una pensione per tutte le persone che sono sprovviste a tal fine di assicurazione obbligatoria (casalinghe, disoccupati e altre categorie). Ciò nello spirito di consentire a tutti i residenti di conseguire il diritto alla pensione sulla base di una contribuzione. Potranno essere previste riduzioni a favore delle persone in condizioni economiche particolarmente disagiate o impegnate a sostegno di familiari non autosufficienti.

Questo progetto previdenziale coerentemente prevede, a carico dei destinatari delle singole provvidenze, una contribuzione specifica, rapportata all'entità del beneficio, al reddito del nucleo familiare ed in relazione anche all'entità della contribuzione prevista per interventi analoghi da parte dell'INPS. La contribuzione infatti è presupposto giuridico di ogni forma di previdenza.

Gli interventi previsti dal presente disegno di legge integrano le iniziative previdenziali disciplinate dalla normativa statale a favore di determinate categorie di persone e

quindi si configurano a pieno titolo, sia sotto il profilo giuridico che sostanziale, come interventi di previdenza integrativa. In particolare, l'assegno di natalità e l'assegno di educazione sono integrativi della legge 1204/71, l'assegno al nucleo della legge 153/88.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sei capi, raggruppati in due titoli, che di seguito vengono sinteticamente illustrati.

CAPO I

Principi organizzativi e delega di funzioni.

La competenza legislativa integrativa del Consiglio regionale in materia previdenziale è stata finora esercitata limitatamente ad alcuni specifici interventi in relazione alle modeste risorse del bilancio regionale. Già da anni è presente l'esigenza di tutelare in modo più appropriato le categorie socialmente più deboli, ma finora non esistevano le risorse finanziarie idonee al raggiungimento di questo fine.

A seguito dell'accresciuta disponibilità di bilancio, la Regione, con l'articolo 1, prevede di istituire interventi di previdenza integrativa rispetto alla normativa statale vigente, rispondenti ai bisogni emergenti nella società in generale e nella famiglia in particolare.

L'art. 2 prevede la delega delle funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che possono esercitarle direttamente, o attraverso apposite convenzioni con enti o istituzioni previdenziali che siano in grado di garantire una gestione efficiente di tali provvidenze, o costituendo appositi Istituti Provinciali Previdenziali Autonomi. La delega alle due Province Autonome, così come prevista dall'articolo 2, è sostanzialmente ampia: non si limita infatti soltanto a demandare l'emanazione di atti amministrativi, ma consente di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari per disciplinare sia la costituzione e l'organizzazione degli Istituti sia le modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

L'art. 3 prevede che gli Istituti Provinciali Previdenziali Autonomi possano gestire gli interventi integrativi di cui alla presente legge. Tali strutture saranno altresì in grado di assicurare l'organizzazione necessaria all'esercizio delle funzioni che potranno eventualmente essere attribuite agli stessi dallo Stato.

L'art. 4 disciplina gli organi degli Istituti Provinciali Previdenziali Autonomi.

L'art. 5 elenca gli interventi previdenziali disciplinati dalla presente legge, nonché quelli che formeranno oggetto di successive leggi regionali. In particolare con successiva normativa è prevista l'istituzione della pensione per le persone casalinghe e per quelle sprovviste di un'assicurazione obbligatoria; saranno altresì disciplinate agevolazioni per la prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi all'INPS, e verranno istituiti un fondo pensionistico autonomo per la provincia di Trento ed uno per la provincia di Bolzano al fine di concedere una pensione integrativa a favore dei cittadini che vi aderiranno versando i contributi che saranno stabiliti.

L'art. 6 disciplina i rapporti finanziari. La Giunta regionale, propone annualmente la determinazione delle risorse finanziarie necessarie da assegnare alle due

Province, esaminato il programma finanziario annuale e triennale trasmesso dalle stesse e sentita la Commissione regionale per la previdenza sociale sull'andamento complessivo delle funzioni delegate e della relativa spesa. La legge regionale di bilancio approva questo stanziamento e lo riparte fra le due Province in eguale misura, considerata la sostanziale parità numerica della popolazione residente in ciascuna Provincia. La spesa relativa all'erogazione delle prestazioni, per la parte non coperta dai contributi a carico dei destinatari, viene finanziata totalmente dalla Regione mediante l'assegnazione alle due Province Autonome delle risorse finanziarie necessarie. Al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate, le Province Autonome trasmettono alla Regione entro il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo alla gestione delegata dalla presente legge riferito all'anno precedente. Qualora si verificasse un deficit giustificato nella gestione, la Regione provvederà al ripiano nell'anno successivo. Tali fondi sono vincolati nella destinazione e conseguentemente eventuali avanzi di gestione devono essere restituiti alla Regione.

CAPO II

Principi per gli interventi previdenziali integrativi.

L'art. 7 riconosce il lavoro casalingo come rilevante ai fini sociali e conseguentemente rientrante a tutti gli effetti fra le prestazioni lavorative meritevoli di tutela previdenziale. Detto articolo prevede quindi che la Regione attui un programma di interventi previdenziali integrativi volti al sostegno della funzione sociale ed educativa della famiglia. Viene tutelata in questo ambito la famiglia, così come è giuridicamente concepita dalla Costituzione italiana.

L'art. 8 prevede l'istituzione della Commissione regionale per la previdenza sociale quale organo con funzioni esclusivamente consultive della Giunta regionale in materia di previdenza sociale. La Commissione può formulare proposte e programmi previdenziali e redigere pareri sull'andamento annuale delle funzioni delegate, sulla base dei dati e degli elementi forniti dalle Province Autonome. La Commissione è composta da 13 membri di cui tre in rappresentanza della Regione, uno in rappresentanza dell'INPS, uno in rappresentanza dell'INAIL, uno in rappresentanza di ciascuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Sono previsti altresì quattro componenti in rappresentanza delle forze sindacali e sociali operanti almeno a livello provinciale e due componenti designati dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative. La composizione della Commissione è proporzionale alla consistenza dei gruppi linguistici sul territorio regionale. Essendo un organismo consultivo della Giunta regionale, i membri della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura.

L'art. 9 prevede le modalità di contribuzione, in quanto presupposto giuridico di ogni forma di previdenza è una contribuzione. Trattandosi infatti di previdenza integrativa, la Regione non può legittimamente istituire una contribuzione obbligatoria a carico di tutti i cittadini, ma necessariamente l'adesione non può che essere frutto di un'esplicita manifestazione di volontà espressa dai potenziali interessati.

L'importo dei contributi previdenziali per i singoli interventi previsto dagli articoli 13, 17, 23, 29 e 32 del presente disegno di legge viene commisurato alla situazione reddituale pro capite del nucleo familiare del soggetto richiedente, secondo fasce di reddito alle quali corrisponde un contributo di entità crescente.

La Giunta regionale determina annualmente il numero delle fasce di reddito ed i relativi limiti, nonché l'entità dei corrispondenti contributi.

Nel provvedere alla rideterminazione dell'importo dei contributi la Giunta regionale terrà conto anche dell'aumento della corrispondente prestazione e della variazione del costo della vita rilevato dall'ISTAT. I contributi a carico degli interessati devono coprire almeno il venticinque per cento dell'onere complessivo della legge delegata, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione.

Per il primo anno di vigenza sono stati determinati i contributi nel seguente modo: i soggetti che posseggono i requisiti per essere assistiti con il minimo vitale versano un contributo fisso di 10.000 lire annue per ogni intervento al quale hanno aderito. I nuclei familiari con un reddito pro capite fino a L. 11.000.000 versano un contributo di L. 36.000 annuali per ogni provvidenza alla quale hanno aderito. Analogamente, il contributo è elevato a L. 72.000 per coloro che superano detti limiti di reddito. Fa eccezione l'entità dei contributi di cui all'articolo 17 a carico dei lavoratori autonomi che è stabilita rispettivamente in L. 100.000, 200.000 e 300.000. In fase transitoria, i contributi vanno versati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Provincia Autonoma territorialmente competente.

L'art. 10 istituisce l'Albo provinciale delle persone casalinghe. Lo stesso articolo stabilisce i requisiti per poter iscriversi all'Albo; in particolare prevede che la persona casalinga, sia uomo che donna, debba svolgere personalmente all'interno della propria famiglia l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare, la cura e l'educazione dei figli o comunque dei minori presenti nel nucleo, o la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza e non prestare altra attività lavorativa con copertura assicurativa obbligatoria. Non possono inoltre iscriversi all'Albo le persone che fruiscono di trattamento pensionistico diretto. Ciò al fine di evitare che vengano cumulate le provvidenze previste dal presente disegno di legge con altre erogate da enti previdenziali nazionali.

L'iscrizione consente di avere un quadro aggiornato delle persone casalinghe, nonché di effettuare eventuali controlli sulla regolarità dei versamenti dei contributi.

L'art. 11 prevede che le Giunte provinciali con proprie deliberazioni emanino le disposizioni per la tenuta degli Albi. L'iscrizione avviene su domanda e quest'ultima va corredata della documentazione anagrafica e familiare, nonché di quella comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art.10. Qualora per la persona casalinga venga meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione si procede alla cancellazione della stessa dall'Albo. Rimane aperta la possibilità di una successiva reinscrizione nel caso cessi la causa ostativa al mantenimento dell'iscrizione. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere alle provvidenze di cui agli articoli 25 e 30.

TITOLO II

Capo I – Assegno di natalità.

L'art. 12 prevede che, ad integrazione delle leggi statali 1204 del 1971, 546 del 1987 e 379 del 1990 sulla tutela delle lavoratrici madri, venga concesso un assegno di natalità alle donne che, in caso di parto, non possano beneficiare delle provvidenze previste dalle citate leggi e che siano residenti in Regione da 4 anni. Sono quindi destinatarie del disegno di legge in oggetto le casalinghe, le studentesse, le disoccupate, le pensionate non tutelate da specifiche

casce previdenziali. Questo intervento colma una velata lacuna dell'ordinamento previdenziale statale, assicurando a tutte le donne non rientranti nell'assicurazione obbligatoria un trattamento economico di maternità. L'assegno è concesso anche nei casi di adozione o di affidamento preadottivo. L'importo dell'assegno è determinato in lire 3.800.000 per l'anno 1991, in analogia al trattamento di maternità spettante alle coltivatrici dirette e sarà annualmente rideterminato dalla Giunta regionale.

Per poter beneficiare della provvidenza in esame le donne interessate devono versare un contributo previdenziale annuo, ai sensi dell'articolo 13, nella misura prevista dal precedente articolo 9 per il periodo d'età compreso fra 21 e 43 anni. Coloro che hanno già compiuto il 21.mo anno alla data d'entrata in vigore della presente legge versano il contributo per gli anni residui. L'assegno viene erogato anche alle madri di età inferiore ai 21 anni, qualora abbiano sottoscritto l'adesione ed iniziato il versamento contributivo, nonché a quelle di età superiore ai 43 anni che siano in regola con la contribuzione prevista. Al fine di consentire in via eccezionale la fruizione dell'assegno alla madre che abbia smesso, per meno di tre anni, di versare il contributo previdenziale, è previsto un recupero forzoso dei contributi non versati, maggiorati dell'interesse legale e di una penalità. Il contributo non è dovuto per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria ai fini della maternità. A carico di coloro che non ottemperano alla contribuzione fino al 43.mo anno d'età è previsto il recupero forzoso delle somme erogate.

All'erogazione si provvede su apposita domanda da presentarsi entro l'anno di vita del bambino. In caso di decesso della madre, tale assegno può essere erogato al padre o al tutore (art. 14).

L'art. 15 prevede la cumulabilità dell'assegno di maternità con interventi analoghi, purché non di natura previdenziale.

Capo II – Assegno al nucleo familiare.

Ai fini perequativi ed integrativi dell'assegno al nucleo, di cui alla legge 153 del 1988, l'art. 16 del presente disegno di legge prevede l'erogazione di un assegno mensile di lire 50.000, per il terzo e successivi figli a carico, alle famiglie titolari dell'assegno al nucleo ed a quelle che abbiano un reddito pro capite inferiore a quello che sarà annualmente determinato dalla Giunta regionale.

Per figli a carico si intendono i figli conviventi minorenni e maggiorenni, se studenti, nel limite della durata legale del corso di studi e con redditi propri inferiori a quelli annualmente stabiliti ai fini fiscali per essere considerati a carico. Di fatto potranno beneficiare dell'assegno regionale le famiglie con un reddito medio non superiore di circa il 50% rispetto ai limiti attualmente vigenti. In questo modo si opera un'integrazione per le famiglie con reddito medio-basso, perché le stesse potranno fruire sia dell'assegno al nucleo "statale", sia di quello regionale. Per le famiglie con reddito medio, l'aumento dei limiti operato in sede regionale risulta perequativo rispetto ai corrispondenti limiti nazionali, in quanto il reddito medio regionale è superiore rispetto al reddito medio nazionale. In analogia a quanto dispone la citata legge 153, ai fini dell'assegno regionale rientrano nel nucleo familiare oltre ai figli, gli equiparati, i nipoti, i fratelli e le sorelle orfani e che non abbiano conseguito la pensione ai superstiti. Si prescinde dal limite d'età e dalla composizione del nucleo per i figli ed equiparati permanentemente inabili.

L'art. 17 demanda alla Giunta regionale la determinazione annuale dei limiti di reddito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare per fruire dell'assegno regionale; limiti che saranno necessariamente superiori a quelli determinati ai fini della legge 153 se si vuole sostenere la famiglia nella spesa per l'educazione dei figli. Possono fruire dell'assegno regionale anche i lavoratori autonomi, purché versino annualmente il contributo previsto nella misura fissata dall'articolo 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma, se successivo. La contribuzione non è richiesta per i lavoratori dipendenti, in quanto i datori di lavoro degli stessi versano sul monte – retribuzioni un apposito contributo agli Istituti previdenziali nazionali.

L'art. 18 stabilisce che l'assegno sia erogato su domanda dell'interessato, corredata della documentazione e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

L'art. 19 stabilisce che l'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché sia accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. L'importo dell'assegno potrà essere rideterminato con riferimento anche all'andamento del costo della vita.

Capo III – Assegno di educazione.

Al fine di favorire il ruolo familiare ed educativo della madre nel primo anno di vita del bambino, **l'art. 20** istituisce l'assegno di educazione, in analogia alle provvidenze esistenti in alcuni Stati europei (Francia, Germania, Austria, Polonia). Detto assegno si configura come un'estensione alle donne in condizione non professionale delle provvidenze assicurate dalla legge 1204 del 1971 e un prolungamento per tutte le madri della tutela della maternità fino al compimento del primo anno di vita del bambino. L'assegno spetta alla madre, residente in Regione da 4 anni, che provveda personalmente alla cura del proprio figlio e conseguentemente non presti continuativamente attività lavorativa subordinata od autonoma per un periodo superiore a 72 giornate lavorative, nè si avvalga di strutture educative pubbliche o private convenzionate. L'assegno viene corrisposto al coniuge superstite o ad altro familiare che provveda alla cura del bambino, in caso di decesso della madre o di accertata impossibilità della stessa di occuparsi direttamente del figlio.

L'art. 21 determina l'importo dell'assegno in lire 300.000 mensili con riferimento alle indennità minime nel settore privato per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

L'assegno non spetta per i primi tre mesi susseguenti al parto, indennizzati dall'assegno di natalità, e per il periodo già coperto da altri interventi analoghi di natura previdenziale. Le madri in condizione non professionale potranno quindi fruire di tale assegno per nove mesi (dal IV mese di vita del bambino fino al XII mese compreso); le lavoratrici dipendenti potranno di fatto beneficiare dell'assegno dal IX al XII mese; le madri del settore autonomo potranno fruire dell'assegno per nove mesi, qualora le prestazioni lavorative siano saltuarie e non superino le 72 giornate nell'anno di riferimento. L'entità dell'assegno potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale.

L'erogazione dell'assegno, ai sensi **dell'art. 22**, avviene su domanda dell'interessata da presentarsi entro l'anno di vita del bambino con le modalità che verranno

indicate dalla Giunta provinciale territorialmente competente.

L'art. 23 stabilisce a carico delle donne interessate un contributo previdenziale, rapportato al reddito del nucleo familiare, per il periodo d'età compreso fra 21 e 43 anni. Le donne che alla data di entrata in vigore della legge hanno già compiuto il 21.mo anno versano il contributo per gli anni residui. L'assegno spetta anche alle madri di età inferiore ai 21 anni, qualora abbiano sottoscritto l'adesione ed iniziato il versamento contributivo, nonché a quelle di età superiore ai 43 anni che siano in regola con la contribuzione. Il contributo è dovuto anche da coloro che prestano attività lavorativa saltuaria. Per la rimanente disciplina si applicano le norme dell'art. 13 già illustrate.

L'assegno viene liquidato in rate bimestrali posticipate (art. 24).

Capo IV – Indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia.

In analogia al trattamento previdenziale in caso di malattia, vigente per i lavoratori dipendenti, l'art. 25 prevede l'erogazione, a favore dei coltivatori diretti e mezzadri, dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali ed artigiane e delle persone casalinghe, iscritte all'apposito Albo, di un'indennità giornaliera, in caso di ricovero ospedaliero per malattia, a partire dal quinto giorno compreso. L'indennità compete alle persone appartenenti alle categorie sopraindicate purché non fruiscono di pensione diretta e non abbiano superato il 65.mo anno d'età.

L'intervento è volto ad indennizzare parzialmente la persona sia per la mancata prestazione lavorativa che per l'eventuale costo aggiuntivo che la stessa deve sostenere per ricorrere al lavoro di terzi. Trattasi quindi di una iniziativa certamente previdenziale, analoga a quella offerta dalle compagnie di assicurazione, con oneri superiori a carico dell'assicurato. Detta indennità non è cumulabile con altro indennizzo previsto dalla normativa statale.

Trattandosi di lavoratori autonomi, senza quindi uno stipendio determinato, l'entità dell'indennità ai sensi dell'art. 26 viene stabilita in misura fissa per tutte le categorie dalla Giunta regionale che provvede a rideterminarla annualmente. L'indennità è fissata in lire 37.000 giornaliera; la stessa viene erogata per un periodo massimo di sei mesi nell'anno con esclusione delle giornate festive.

L'art. 27 prevede che l'indennità venga erogata verso presentazione di apposita domanda, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale competente.

L'art. 28 prevede che l'indennità venga erogata di norma in unica soluzione. Solo per degenze superiori a trenta giorni, a domanda, la liquidazione può essere effettuata in più rate anticipate, al fine di corrispondere tempestivamente alle necessità economiche della famiglia. In caso di morte del degente la domanda può essere presentata da un familiare convivente e ciò nell'ottica di indennizzare sia pure parzialmente la famiglia del mancato apporto lavorativo.

A carico degli interessati ai sensi dell'art. 29 è previsto un contributo previdenziale, nella misura indicata dall'art. 9. Il versamento contributivo effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno dà diritto alla copertura assicurativa per l'anno successivo. Ai fini della

copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'entità del contributo è stata determinata in relazione al numero delle degenze ospedaliere verificatesi nell'anno 1989. La stessa sarà rideterminata dalla Giunta regionale.

Capo V – Indennità per infortuni domestici.

Al fine di estendere, sia pure in modo parziale, alle persone casalinghe le provvidenze vigenti in caso di infortunio per gli altri lavoratori, l'art. 30 prevede la liquidazione di un'indennità in caso di infortuni domestici.

L'indennità giornaliera è fissata in lire 37.000 (art. 31) e cioè nella stessa misura prevista per la degenza ospedaliera di cui al capo precedente. La stessa compete alle persone che svolgono lavoro domestico, iscritte all'apposito Albo, in caso d'inabilità temporanea assoluta, a partire dal quinto giorno e fino ad un massimo di sei mesi nell'anno, con esclusione delle giornate festive. Le stesse non devono prestare attività lavorativa per la quale sia prevista l'iscrizione obbligatoria all'INAIL. L'indennità infatti non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi. La domanda contenente i dati relativi all'infortunio dovrà essere presentata entro dieci giorni dall'infortunio stesso.

Le persone casalinghe interessate a questa provvidenza devono versare un contributo annuale nella misura stabilita dall'art. 9. L'entità del contributo sarà rideterminata in relazione all'aumento dell'indennità di infortunio. Il versamento contributivo effettuato entro il 31 dicembre garantisce l'indennizzo nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nell'anno successivo. Ai fini della copertura per l'anno in corso, il contributo va versato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (art. 32).

Capo VI – Disposizioni finali e transitorie.

La competenza esercitata dalla Regione è integrativa rispetto a quella statale. Conseguentemente, qualora lo Stato disciplini con proprie norme provvidenze analoghe, le relative disposizioni della presente legge cesseranno di esplicare la propria efficacia, per evitare una duplicazione di prestazioni (art. 33).

Al fine di fornire tutti gli elementi ed i dati necessari ad un'approfondita valutazione, sia sotto il profilo finanziario che di gestione, sullo stato di attuazione e sull'andamento della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale (art. 34).

Con la norma transitoria di cui all'art. 35 si prevede l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge anche per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 1991 e fino alla data di entrata in vigore, purché le persone richiedenti il singolo intervento versino il corrispondente contributo nella misura prevista dall'articolo 9 entro i termini stabiliti dalla norma stessa.

La norma finanziaria di cui all'art. 36 quantifica in lire cinquanta miliardi la spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1991 e ne prevede la copertura finanziaria.

Si confida che codesto Consiglio regionale, nella condivisione delle finalità e degli indirizzi relativi, vorrà approvare il presente disegno di legge.

PRÄSIDENT: Wir kommen zu den Berichten der Gesetzgebungskommissionen und dann zu den Berichten der Minderheiten.

Als Erster hat das Wort der Präsident der Gesetzgebungskommission, der Abg. Kußtatscher.

Bitte, Präsident.

PRESIDENTE: Passiamo alle relazioni della Commissione legislativa e poi a quelle di minoranza.

La parola al cons. Kußtatscher, Presidente della Commissione legislativa.
Prego, Presidente.

KUSSTATSCHER:

B e r i c h t

Die 1. Gesetzgebungskommission hat in mehreren arbeitsreichen Sitzungen den vom Regionalausschuß eingebrachten Gesetzentwurf betreffend "Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge" beraten, ohne jedoch zu einer Einigung über die beanstandeten Punkte zu kommen.

Alle Kommissionsmitglieder haben den vom Regionalausschuß unternommenen Versuch, Gesetzesmaßnahmen zugunsten der Familie vorzuschlagen, im allgemeinen als positiv bewertet, aber über diese Behauptung hinaus wurden unterschiedliche Meinungen vertreten.

Obwohl die Vertreter der Mehrheitsparteien zugegeben haben, daß der zur Debatte stehende Gesetzentwurf einige Mängel aufweist, haben sie den positiven Charakter dieser Vorlage hervorgehoben, welche zunächst die Hausfrauentätigkeit als eine effektive Arbeit zur Unterstützung der Familie anerkennt.

Aus der Debatte ging insbesondere hervor, daß wenn die Anzahl der Personen, welche Kinder und Betreuungsbedürftige innerhalb der Familie pflegen, zunimmt – ohne dabei die öffentlichen Einrichtungen in Anspruch zu nehmen –, dies zweifelsohne eine geringere finanzielle Belastung für den Steuerzahler darstellt.

Positiv bewertet wurde von den Vertretern der Mehrheitsparteien die Gewährung einmaliger Beiträge für Mütter, die nicht in den Genuß von Vorsorgemaßnahmen, wie sie im Titel I vorgesehen sind, gelangen können, sowie die Gewährung einer Zulage zugunsten eines Elternteils, welches das Kind ab dem 3. Lebensmonat selbst betreut. Es wurden jedoch einige kritische Äußerungen in bezug auf die niedrige Höhe der Beiträge vorgebracht, was hingegen vom zuständigen Regionalassessor, der den Arbeiten beiwohnte, wegen der Knappheit an den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gerechtfertigt wurde.

Die Vertreter der Minderheiten hielten entgegen, daß der Gesetzentwurf ein bestimmtes Familienmodell als Grundlage genommen hat, ohne die verschiedenen Gegebenheiten unserer Region zu berücksichtigen und daß auch die Bedürfnisse der Alleinerziehenden, der neuen Armen, der de-facto-Familien und der Schwächeren mißachtet worden sind, sodaß die Vorlage, wie sie aufgebaut ist, Gefahr läuft, die wohlhabenden Familien zu begünstigen. Die Einkommensschwachen können es sich nämlich nicht leisten, auf das zusätzliche Einkommen der Mutter zu verzichten, welche, obwohl sie zwei Tätigkeiten ausübt, und zwar im Haushalt und außerhalb der Familie, nicht in den Genuß von den vorgesehenen Begünstigungen kommt. Aus diesem Grund geht die Gesetzesinitiative in eine Richtung, die sich vollkommen von jener

unterscheidet, welche sich auf gesamtstaatlicher Ebene zur Zeit abzeichnet.

Wenn einerseits das sogenannte Geburtengeld als Anerkennung für den sozialen Wert der Geburt betrachtet werden kann, könnte man andererseits den Verdacht hegen, daß man auf eine Politik abzielt, die zu einer Steigerung der Geburtenrate führen soll; diese Gesetzesvorlage sieht nämlich eine Ergänzung der Familienzulage, die ab dem 3. Kind im Mindestausmaß gewährt wird, vor. Diese Politik dachte man bereits der Vergangenheit angehörig.

Es ist deshalb zunächst notwendig, die niedrigsten Einkommensgrenzen festzulegen und den Müttern dieser Familien die effektive Möglichkeit zu geben, zwischen der Tätigkeit im Haushalt und außerhalb der Familie zu wählen, wobei ein Beitrag für ein würdiges Dasein gewährt werden soll.

Die Bestimmung, welche die Möglichkeit der Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen seitens der Bezieher des Erziehungsgeldes ausschließt – letzteres wurde von der Kommission in Betreuungszulage umbenannt – ist auf großen Widerstand gestoßen. Dies vor allem, weil die Familie nicht in der Lage ist, vom sozialen Standpunkt aus den Kindern eine vollständige Erziehung zu geben, während die öffentliche Einrichtung die schrittweise Eingliederung des Kindes in die soziale Realität ermöglicht.

Äußerst lebhaft war auch die Debatte über die Versicherungsformen für Hausunfälle, da die Vertreter der Minderheiten diese als eine Diskriminierung zwischen Hausfrauen und Frauen, die neben der Betreuung der eigenen Familie auch einen Beruf ausüben, betrachten. Letztere werden auf jeden Fall von der Möglichkeit ausgeschlossen, diese Versicherung in Anspruch zu nehmen, gesetzt den Fall, daß sie einen Unfall bei der Hausarbeit erleiden, was häufig vorkommt. Der Vertreter vom Regionalausschuß vertrat zu diesem Punkt die Meinung, daß die berufstätige Frau auch bei Hausunfällen bereits durch die von der Gesetzgebung vorgesehene Versicherung für die Berufstätigen im allgemeinen geschützt wird.

Auch die Bestimmung über die Gewährung einer Entschädigung für Krankenhausaufenthalt zugunsten von Selbständigen, Freiberuflern, Bauern, Halb- und Teilpächtern, Handwerkern und Handelstreibenden sowie zugunsten der nicht erwerbsmäßig im Haushalt tätigen Personen war Gegenstand einer lebhaften Debatte. Es erschien sonderbar, daß in einem als "Familienpaket" bekannten Gesetzentwurf die Entschädigung für Krankenhausaufenthalt auch auf andere Empfangsberechtigte ausgedehnt worden ist. Der zuständige Assessor begründete diese Entscheidung des Regionalausschusses damit, daß besagte Entschädigung keine finanzielle Belastung für die Region mit sich bringen würde, da die vollständige Deckung der Ausgaben durch die jeweiligen Beitragsleistungen erfolgen würde.

Die Kommission hat sich lange mit den Bestimmungen, die die Beiträge zu Lasten der Empfangsberechtigten der einzelnen Maßnahmen regeln, beschäftigt und auf die Notwendigkeit verwiesen, die im Gesetz vorgesehenen Einkommensstufen neu festzulegen. Sie forderte den Regionalausschuß auf, dieses Problem nochmals zu überprüfen und einen entsprechenden Änderungsantrag einzureichen, den die Kommissionsmitglieder daraufhin gebilligt haben.

Die vorgesehene Übertragung der Zuständigkeiten an die beiden Provinzen und die Errichtung zweier autonomer Landesinstitute für soziale Vorsorge, die die im Gesetzentwurf vorgesehenen Leistungen erbringen sollen, ist auf scharfe Kritik gestoßen. Dies deshalb, weil neben der bereits beklagten Knappheit der zur Verfügung stehenden Finanzmittel die Gebarungskosten steigen würden. Diese könnten eingeschränkt werden, wenn die Anwendung des Gesetzentwurfes und die Auszahlung der darin vorgesehenen Beiträge direkt von der Region übernommen oder durch entsprechende Konvention an das NISF übertragen würden. Insbesondere hat der Vertreter des MSI-DN sich grundsätzlich gegen die Übertragung der Zuständigkeiten der Region an die beiden Provinzen ausgesprochen, wobei er auch gegen die Beibehaltung der vierjährigen Ansässigkeitsklausel, um in den Genuß der in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen

zu kommen, Stellung nahm. Seines Erachtens werden dadurch die anderen in der Region lebenden Bürger diskriminiert.

Alle Kommissionsmitglieder haben ihr Bedauern geäußert, daß aus dem vom Regionalausschuß vorgelegten Gesetzentwurf die eigentliche Hausfrauenrente, die seit langem erwartet wird, sowie die Maßnahmen zur freiwilligen Weiterzahlung der Vorsorgebeiträge und die Ergänzungsfürsorge ausgeschlossen wurden. Sie haben aber auch den Wunsch geäußert, daß der nächste Gesetzentwurf, der vom zuständigen Assessor bereits angekündigt wurde, den tatsächlichen Bedürfnissen und Erwartungen der Familie Rechnung trägt.

Der Gesetzentwurf ist nur mit den Ja-Stimmen der Mehrheitsvertreter gutgeheißen worden. Die Abg. Taverna, Berger und Chiodi haben dagegen gestimmt und die Abg. Zendron hat sich der Stimme enthalten.

Die Kommission schlägt nun diesen abgeänderten Text des Gesetzentwurfes, der an den Regionalrat zur weiteren Überprüfung weitergeleitet wird, vor.

R e l a z i o n e

La I[^] Commissione legislativa ha preso in esame, in diverse e laboriose sedute, il testo del disegno di legge concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", presentato dalla Giunta regionale, ma non si è riusciti a trovare un accordo sui vari punti contestati.

Tutti i commissari hanno in linea di massima riconosciuto positivo l'intento della Giunta di intervenire a sostegno della famiglia, ma al di là di tale affermazione le opinioni si sono subito diversificate.

I rappresentanti della maggioranza, pur riconoscendo qualche deficienza nel testo in esame, hanno sostenuto la positività del provvedimento che riconosce innanzitutto quale vero e proprio lavoro l'attività casalinga come sostegno del nucleo familiare.

E' emerso in particolare che una maggiore offerta di accudire i propri figli e di curare persone non autosufficienti nell'ambito familiare, senza peraltro ricorrere alle strutture pubbliche, rappresenta senz'altro un onere finanziario assai meno rilevante a carico del contribuente.

Positivo pertanto è stato giudicato dagli esponenti della maggioranza l'erogazione di assegni una tantum, di cui al Capo I, per le madri sprovviste da qualsiasi trattamento previdenziale, nonché l'assegno a favore del genitore che provvede personalmente alla cura del proprio figlio a partire dal 4° mese di vita, pur con la lieve critica che i relativi importi si presentano piuttosto esigui, la qual cosa è stata giustificata dall'assessore regionale competente, che ha presenziato ai lavori, con la limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione.

I rappresentanti delle minoranze hanno controbattuto che il disegno di legge ha preso per base un determinato modello di famiglia senza aver tenuto conto peraltro le diverse realtà sviluppatesi nell'ambito della nostra regione, essendo state ignorate le esigenze delle famiglie monoparentali, le nuove povertà, le famiglie di fatto ed i gruppi più deboli, tanto è vero che il provvedimento, così come è strutturato, rischia di agevolare i ceti più abbienti, non potendo le famiglie finanziariamente più deboli rinunciare, per necessità, al guadagno aggiuntivo della madre, la quale, pur svolgendo due attività, domestica ed extrafamiliare, si vede esclusa dai benefici proposti e quindi l'iniziativa di legge va in una direzione completamente diversa da quella che si sta delineando a livello nazionale.

Se da una parte il cosiddetto assegno di natalità può essere motivato quale riconoscimento del valore sociale dell'evento, dall'altra non è possibile allontanare il sospetto che si miri ad una politica natalista, dato che si introduce pure un'integrazione all'assegno al nucleo familiare, se anche in misura minima, a partire dal 3° figlio, politica che si riteneva già appartenere al passato.

E' necessario quindi individuare innanzitutto le soglie di reddito più basse ed offrire alle madri di queste famiglie l'effettiva possibilità di scelta tra lavoro casalingo o extrafamiliare, garantendo un contributo per una vita dignitosa.

Una forte opposizione ha incontrato pure la norma che esclude la possibilità di ricorrere alle strutture pubbliche per chi percepisce l'assegno di educazione, che la Commissione ha tramutato in assegno di cura, soprattutto per il fatto oggettivo che la famiglia non è in grado di offrire un'educazione completa ai figli sotto il profilo della socializzazione, mentre la struttura pubblica introduce il bambino gradualmente nella realtà sociale.

Assai vivace è risultato il dibattito sulle forme di assicurazione per infortuni domestici, nelle quali i rappresentanti delle minoranze hanno individuato una discriminazione tra la persona casalinga e la donna che oltre a curare la propria famiglia svolge un'attività lavorativa, essendo quest'ultima in ogni caso esclusa dal beneficio dell'assicurazione, qualora incorresse in infortuni domestici peraltro assai diffusi, mentre il rappresentante della Giunta ha sostenuto a tal proposito che la donna lavoratrice, anche in caso di infortuni domestici, risulta già tutelata grazie alla legislazione riguardante i lavoratori in genere.

Non poco contrastata è risultata la norma che prevede l'erogazione di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, ivi comprese le persone casalinghe riconosciute tali dal provvedimento. E' parso curioso che in un disegno di legge, noto come "pacchetto famiglia" l'indennità di degenza, sia stata estesa anche ad altri destinatari, ma l'assessore competente ha giustificato tale scelta della Giunta regionale con la previsione che per l'indennità in parola nessun onere ne deriva alla Regione, essendo stata prevista la totale copertura della spesa mediante i versamenti dei contributi dovuti.

La Commissione si è soffermata a lungo sulla normativa che disciplina le contribuzioni a carico dei destinatari dei singoli benefici, rilevando del resto la necessità di rideterminare le fasce ivi previste, invitando la Giunta di riesaminare la problematica e di presentare un adeguato emendamento, che i commissari hanno poi accolto.

La prevista delega alle due Province e la creazione di due istituti autonomi preposti ad erogare i benefici di cui al provvedimento posto all'attenzione della Commissione ha subito notevoli critiche, poiché oltre alla già lamentata limitatezza dei mezzi finanziari a disposizione si tende aumentare le spese di gestione, che potrebbero essere assai più contenute se l'applicazione del provvedimento e l'erogazione dei benefici ivi previsti venisse assunta direttamente dalla Regione o affidate mediante convenzione all'INPS; in particolare l'esponente del MSI-DN si è detto di principio contrario al conferimento di qualsiasi delega di attribuzioni regionali alle due Province, oltre al costante mantenimento della soglia dei quattro anni di residenza per accedere ai benefici di cui al documento legislativo in esame, la qual cosa discrimina i cittadini che vivono nella nostra regione.

Tutti i commissari si sono rammaricati che dal testo del disegno di legge proposto dalla Giunta siano stati esclusi la vera e propria pensione, peraltro tanto attesa, a favore delle persone casalinghe, gli interventi a sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali, nonché la previdenza integrativa, ma hanno auspicato che il prossimo provvedimento, già annunciato dall'assessore competente, possa tener conto delle effettive esigenze ed aspettative delle famiglie.

Il disegno di legge è stato approvato con i soli voti dei rappresentanti della maggioranza, essendosi espressi contrari i cons. Taverna, Berger e Chiodi ed astenuta la cons. Zendron.

La Commissione propone pertanto un testo emendato del disegno di legge, che rimette all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Kußstatscher.

Es liegen drei Minderheitenberichte vor und zwar von der Abg. Zendron, dem Abg. Taverna und der Abg. Chiodi.

Ich bitte in der Reihenfolge, wie sie eingebracht worden sind, um die entsprechende Verlesung und zwar die erste ist die Abg. Zendron.

Sie hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Kußstatscher.

Sono state presentate tre relazioni di minoranza, da parte dei cons. Zendron, Taverna e Chiodi.

Prego di darne lettura nell'ordine in cui sono state presentate. La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON:

RELAZIONE DI MINORANZA

Nella relazione introduttiva della legge che attua con grande ritardo quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto d'Autonomia in materia di previdenza integrativa, dichiarata di voler intervenire in modo prioritario a favore della famiglia, tanto che, seppure impropriamente, la legge è stata comunemente soprannominata "pacchetto famiglia".

INCERTEZZA DELLA COMPETENZA. Il dott. Morciano direttore dell'Ufficio pensioni dell'INPS di Bolzano, sentito nel corso delle audizioni, non si è detto certo che gli interventi previsti nel presente disegno di legge siano di natura previdenziale, ma si tratti di assistenza. Dubbio ripreso da Stefano Patriarca esperto nazionale della CGIL che nel corso di un convegno a Bolzano ha sostenuto la sostanziale equità del sistema previdenziale nazionale italiano, su cui sarebbe necessario intervenire per colmare le lacune esistenti, anziché realizzare gli interventi di cui al 1. comma dell'articolo 5, che di previdenziale hanno solo la forma dell'accesso. Se ciò corrisponde a verità, come è anche il parere del consigliere Benedikter, la competenza sarebbe delle Province. Si concretizzerebbe il rischio che la legge vada incontro ad una bocciatura da parte del governo.

CHE COSA SI POTREBBE FARE. Molti altri interventi di previdenza integrativa sono necessari e urgenti, per realizzare condizioni di parità fra i cittadini: dalle proposte sindacali di

interventi integrativi a favore dei lavoratori/trici stagionali, dei/delle collaboratori/trici domestici/che, dei/delle disoccupati/e a quelle di misure a favore degli immigrati extracomunitari e di sostegno finanziario per la qualificazione o la riqualificazione professionale (del genere dell'assegno "di primo avvio al lavoro" esistente in Francia), a quelle di sostegno pubblico per la prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenziali.

INTERVENTI PER LA FAMIGLIA. La scelta di intervenire a favore della famiglia è sostenuta da associazioni di categoria e dalle associazioni delle famiglie, soprattutto cattoliche.

Il movimento delle donne, sia di gruppi informali che di quelle organizzate all'interno dei sindacati dei lavoratori, sostiene da tempo la necessità che la società – e quindi il legislatore – intervenga per "riconoscere" il valore delle attività di riproduzione e di cura, e del lavoro domestico, come attività fondamentali per la vita umana e quindi non più confinabili nel settore delle attività svolte gratuitamente solo da una parte dei cittadini.

A queste richieste il presente disegno di legge risponde in modo contraddittorio e parziale, con cinque interventi che sono sopravvissuti al lungo scontro fra portatori di interessi non convergenti all'interno della maggioranza politica che compone la Giunta regionale, di cui si è avuto più di un chiaro segnale anche durante il dibattito in Commissione.

QUALE FAMIGLIA. Nel Parlamento italiano giacciono una serie numerosissima di legge che propongono interventi a favore della famiglia. Ecco cosa scrive Agata Alma Cappiello, proponente di una delle leggi più complete e innovative: "La famiglia è passata indenne attraverso tutte le epoche, proprio per la sua capacità di adeguarsi e modificarsi in ragione delle trasformazioni sociali. Dunque, è la flessibilità – e non, come vorrebbero alcuni, la rigidità in un modello unico – quello che ha dato e dà alla famiglia, forza e universalità. Oggi la famiglia, infatti, non è più intesa dalla maggioranza degli italiani, come un'entità granitica che, unica e compatta, si rivolge alla società, ma come un insieme dinamico di individui legati da consuetudini e da affetti."

In una recente ricerca eseguita dalla Makno, rivolta alle donne medie (giovani, casalinghe, lavoratrici, pensionate, abitanti in centri piccoli e medi di istruzione media, per lo più coniugate con figli) si evidenzia con grande rilievo, da un lato il radicamento di un modello di donna intenzionato a non fare passi indietro rispetto alle conquiste del passato (una donna lavoratrice, che vuole essere indipendente nel modo di pensare ma anche economicamente, tesa ad avere più istruzione, e vita sociale e di relazione, determinata a scegliere e progredire nel lavoro); e dall'altro l'assoluta determinazione a non rinunciare al privato, agli affetti, al rapporto di coppia, ai figli, insomma a tutto ciò che "famiglia" può significare. Una famiglia dove però i rapporti sono autentici, paritari, responsabili e solidali.

Dalle statistiche dell'ISTAT in Italia sono 200.000 le famiglie di fatto, e sempre in crescita sono anche modelli nuovi di famiglia, le famiglie monoparentali, o le famiglie ricostituite.

Non è corretto quindi fare un discorso politico omogeneo, valido per un solo tipo di famiglia.

Nella comunicazione della Commissione CE sulle politiche della famiglia dell'8 agosto 1989, emergono quattro grandi temi comuni alle politiche di tutti i paesi europei: a) conciliazione fra vita professionale e vita familiare e ripartizione delle responsabilità familiari; b) misure adottate a favore di particolari categorie di famiglie; c) problemi delle famiglie più disagiate; d) incidenza delle politiche comunitarie sulla famiglia e in particolare sulla tutela dell'infanzia.

Nella stessa comunicazione viene sottolineato "lo stretto nesso fra custodia dei

bambini, parità tra uomo e donna e disuguaglianza di fronte all'occupazione".

Nel corso della discussione in Commissione è emersa chiaramente da parte di molti consiglieri della maggioranza l'intenzione di prescindere completamente da queste riflessioni e la volontà di riproporre un modello di famiglia nato e consolidatosi negli anni trenta, l'uomo al lavoro e la donna a casa con possibilmente molti figli, incentivando economicamente l'espulsione delle donne dal mondo del lavoro e sostenendo una politica di espansione demografica.

Solo la mancanza di conoscenza della realtà può far credere al successo di simili intenzioni: si pensi che il tasso di incremento demografico italiano è uno dei più bassi d'Europa, mentre quello dei paesi scandinavi, dove l'occupazione femminile supera il 90%, è tra i più elevati.

E non si può tralasciare una considerazione, che riguarda gli aspetti morali di una politica di espansione demografica che venga messa in atto in un momento storico in cui si registra una forte immigrazione da paesi poveri, e che esclude i figli degli immigrati dalle provvidenze previste, con lo sbarramento dell'obbligo di possesso della cittadinanza italiana.

INTERVENTI ALLA CIECA. Non è stata fatta, neppure su ripetuta sollecitazione avvenuta nel corso delle audizioni e poi da parte di alcuni consiglieri, alcuna indagine preventiva sul territorio, per capire quali fossero effettivamente gli aspetti su cui sarebbe giusto intervenire in via prioritaria.

Di questa indagine si sente la mancanza in tutta la legge, che rischia ad ogni passo di provocare nuove ingiustizie e di non sanare quelle esistenti, perchè si muove senza conoscere la realtà su cui interviene.

IL COSTO DELLA STRUTTURA. Il costo previsto per gli oneri di gestione della legge, calcolati nel 3% dell'investimento complessivo, non comprendono il costo dell'edificio destinato ad ospitare l'istituto. Il numero degli impiegati è previsto in misura che è difficile credere verrà rispettato: 8-10. Assai prevedibile è al contrario un aumento notevole, con il rischio che si creino due carrozzoni destinati a dilapidare in buona parte le risorse a disposizione.

Ben più serio sarebbe stato affidare almeno in un primo tempo tali compiti all'INPS, che ha personale e strutture in grado di realizzare gli interventi senza sprechi. Se poi in un secondo tempo si volesse rendere autonomo l'Istituto provinciale, attribuendo ad esso anche compiti che oggi sono svolti dall'INPS, lo si potrebbe fare quando si sarà sicuri che gli interventi di previdenza integrativa di cui alla presente legge saranno efficienti ed efficaci per gli scopi che si propongono.

I LIMITI DI REDDITO. La previdenza non ammette per definizione limiti di reddito; si può però realizzare l'equità prevedendo diverse fasce di contribuzione a seconda del reddito dei beneficiari. La prima stesura della legge era del tutto insoddisfacente, ma in Commissione quanto previsto all'articolo 9 è stato spostato nella norma transitoria e migliorato notevolmente. E' questo l'unico miglioramento sostanziale che si è riusciti ad introdurre nella legge su proposta dei versi. Si deve osservare però che categorie di cittadini a basso reddito vengono escluse dal godimento dei benefici attraverso altri meccanismi previsti dalla legge. Se ne parlerà ai singoli provvedimenti.

L'ALBO DELLE PERSONE CASALINGHE. L'articolo 10, che introduce un "albo delle persone casalinghe", non previsto da nessuna delle proposte di legge che stanno all'origine del

presente disegno, è certamente un segno che la legge ha un indirizzo di fondo profondamente sbagliato. Invece di occuparsi delle casalinghe con più di 45 anni, persone che hanno gravi difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro e spesso nessuna forma di previdenza, la legge individua come suo obiettivo un soggetto tra i 18 e i 43 anni. Da un lato si incoraggiano quindi giovanissime/i a non entrare per nulla nel mondo del lavoro e ad impegnarsi a non farlo per tutta la vita (non si prevede infatti nessun genere di restituzione delle cifre pagate da coloro che ad un certo punto della loro esistenza si ritirino dalla partecipazione agli interventi di cui alla presente legge), e dall'altro lato si pongono le premesse perchè si crei l'equivoco della coincidenza tra lavoro domestico e condizione di casalinghità, equivoco su cui si muove tutta la legge e in particolare l'assicurazione per infortuni domestici, che viene riservato solo alle persone casalinghe e non a tutti coloro che svolgono queste attività.

Nell'ARTICOLO 5 vengono elencati gli interventi, tra i quali quelli del primo comma vengono attuati nella presente legge e quelli del secondo vengono rimandati a successiva normativa regionale.

Oltre a trattarsi di un caso più unico che raro di affermazioni programmatiche inserite in una legge, – come è stato ripetutamente affermato dal consigliere Sfondrini, da lungo tempo assessore provinciale, a proposito del 2. comma – l'inserimento delle misure nel primo o nel secondo comma sembrano dettate dal caso e la loro destinazione alla realizzazione immediata o successiva non risponde a nessun criterio logico. La spiegazione addotta dall'assessore Morandini, secondo la quale nel primo comma sta ciò che è possibile fare oggi, per ragioni economiche e di competenza, non è ammissibile: durante l'ultima seduta della Commissione, infatti, la consigliere Chioldi, non mentita da alcuno, ha informato che tra dieci giorni (a far data dal giorno in cui si è chiuso il dibattito in Commissione) saranno disponibili 100 miliardi, non più i 50 di oggi, e, fatto ancora più rilevante, il Presidente della Giunta regionale, in un incontro con esponenti della SVP, ha dichiarato che la Giunta regionale presenterà un secondo pacchetto di misure PRIMA che questa legge venga discussa in aula.

Ora, dato che è opinione generale che il secondo comma contiene misure ben più urgenti ed eque del primo, valga per tutti il punto g), che prevede interventi a sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali, non è accettabile che si insista ad introdurre da subito provvedimenti come l'indennità di degenza ospedaliera per liberi professionisti o l'assicurazione per infortuni domestici, assicurazioni che ognuno può fare senza grandissima spesa presso assicurazioni private.

ARTICOLO 8. La presente sarà l'unica legge conosciuta in cui denaro pubblico e quindi, dato il sistema fiscale esistente, in gran parte proveniente da lavoratori dipendenti, sarà gestito senza la presenza di rappresentanti dei sindacati dei lavoratori.

Nella commissione regionale per la previdenza sociale inoltre, non è stata ammessa la presenza di una rappresentante della commissione per le pari opportunità (l'emendamento dei Verdi con cui la si voleva introdurre è stato respinto con l'astensione del Presidente della Commissione). Questa esclusione è gravissima, in una legge che si occupa della famiglia, e un segnale ulteriore della volontà di scindere la questione della famiglia da quella delle pari opportunità tra uomo e donna, come invece detto nella relazione della Commissione CE sopra citata.

E, che sia voluto o no, si pongono le premesse per creare condizioni di conflitto tra donne e donne, legiferando e amministrando su tematiche che toccano da vicino la condizione femminile, senza che lo strumento di garanzia delle donne sia consultato e partecipe.

GLI INTERVENTI PREVISTI:

ARTICOLO 12. ASSEGNO DI NATALITA'. Benché il nome di questo istituto rievochi ricordi non tanto lontani, l'iniziativa di sostenere economicamente le donne nel momento della maternità, riconoscendo il valore sociale della maternità, è indubbiamente un segno di cambiamento positivo nella valutazione dell'attività di riproduzione che finora è sempre stata vista (salvo che dai regimi fascisti) come un fatto privato.

Manca il censimento delle possibili beneficiarie, divise per categorie (casalinghe, studentesse, disoccupate, straniere, lavoratrici autonome, etc.) e per età.

I disegni di legge parlamentari nella maggior parte, non discriminano fra donne che lavorano o non nell'attribuire questo assegno, facendo una differenza solamente di reddito. Se lo scopo è valorizzare la maternità, e prestare aiuto alla famiglia nel momento della nascita di un figlio, che comporta anche molte stese, non si capisce come la maternità di un'operaia debba essere considerata non degna di un intervento, mentre quello della moglie di un medico sì.

La Commissione ha bocciato anche la proposta di parificare i trattamenti di maternità fra lavoratrici dei settori pubblico (che ricevono il 100% del salario) e del settore privato (che hanno diritto solo all'80%).

La madre sola (che non può non lavorare) non avrà diritto ad alcun trattamento "previdenziale": e questa è una delle ragioni principali per cui le dirigenti della SüdtirolerHochschülerschaft hanno parlato di "Frauen gegeneinander ausgespielt" (donne "giocate" le une contro le altre).

Tra le destinatarie di questo intervento sono comprese le donne cittadine italiane e residenti in regione da quattro anni o coniugate con persone con gli stessi requisiti, ma non donne non cittadine italiane o con insufficiente residenza che convivono con una persona in possesso dei requisiti.

La cittadinanza italiana mette inoltre al riparo dal dover intervenire a favore di quelle che saranno le donne più povere del prossimo futuro, cioè le immigrate dai paesi del sud del mondo, rendendo concreto il timore di un'interpretazione razzista della legge, certamente ben al di là delle intenzioni del proponente.

Un'ultima osservazione critica deve essere fatta sul limite di età del bambino, fissata in sei anni, per avere diritto all'assegno di maternità in caso di adozione: è un controsenso se si tiene conto che i bambini più difficili, ma anche quelli più numerosi rimasti nei brefotrofi, sono di età non tenera e che proprio in caso di adozione di bambini di età avanzata sarebbe necessario intervenire a sostegno delle famiglie che intendono adottarli. In questo caso inoltre non sembra giusto riservare questo assegno alla madre, sarebbe giusto prevedere che esso venga attribuito a quello dei genitori che se ne occupa maggiormente.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE. Si è persa qui l'occasione di intervenire seriamente a sostegno delle famiglie che presentano gravi problemi al loro interno. Si potevano destinare risorse a quelle famiglie nel seno delle quali vivono figli o altri congiunti handicappati o con problemi (drogati ad esempio) e non dare semplicemente 50.000 lire per il terzo e ulteriori figli, una cifra che per alcuni redditi è ridicola, e per gli altri troppo bassa. Sbagliato è anche chiedere come requisito l'inabilità permanente e assoluta ad un proficuo lavoro per percepire l'assegno, se si considera che anche i disabili in grado di lavorare hanno comunque una quantità di bisogni che pesano sulla famiglia di appartenenza.

L'ASSEGNO DI CURA. Due modifiche proposte dai Verdi hanno migliorato dal punto di vista formale questo intervento. Il titolo, assegno di cura, anziché di educazione, e il beneficiario, non

più la madre, ma il genitore, introducendo un elemento di parità tra uomo e donna.

Ma rimangono in questo provvedimento aspetti inaccettabili. Anzitutto la limitazione ai bambini di età tra i 4 e i 12 mesi, quanto spesso il bisogno di stare vicino ai figli o ad altri congiunti in difficoltà si manifesta in età diverse. Ad esempio quando un figlio è drogato o ammalato gravemente e spesso molto della sua guarigione dipende dalla possibilità del genitore di stargli vicino per un certo periodo di tempo. Perché non prevedere un assegno in tutti questi casi, anziché una semplice incentivazione a rinunciare al lavoro, incentivo valido esclusivamente per quelle persone che godono comunque di un reddito sufficientemente elevato?

Il comma 3 dell'articolo 20 prevede l'esclusione dal beneficio dei genitori più poveri, costretti comunque a lavorare per vivere, e della famiglia monoparentale, che emerge dagli studi più recenti come un soggetto di nuova povertà. L'assegno non viene corrisposto infatti nel caso che ci si avvalga di strutture educative pubbliche o private convenzionate: ma quale madre sola si potrà permettere di stare a casa e non lavorare, con 300.000 lire al mese, e quale potrà rinunciare ad usare asili nido ed altri servizi? Al contrario, chi con reddito elevato si può permettere baby sitter private, otterrà l'assegno. nella fasce più deboli, la condizione di non-lavoro incentiva il lavoro nero.

Come per l'assegno di natalità, si nega il riconoscimento alla famiglia di fatto.

Non è prevista neppure l'integrazione del trattamento per i/le lavoratori/trici che abbiano coperto in parte il trattamento da altra normativa previdenziale (assenze di maternità volontarie non retribuite, o parzialmente retribuite). Eppure qui vale quanto detto a proposito dell'assegno di natalità sui bisogni di tutte le famiglie di un sostegno economico per la nascita di un figlio.

INDENNITA' DI DEGENZA. L'articolo 25 è stato approvato solo perché il voto del Presidente della Commissione è decisivo. Il numero di contrari, pari a quello dei favorevoli testimonia l'imbarazzo di un intervento che vede la Regione fare concorrenza alle assicurazioni private, per regalare a artigiani, liberi professionisti, esercenti e la nuova categoria di professionisti inventata dalla legge, cioè le persone casalinghe in quanto iscritte all'Albo apposito, con la limitazione incomprensibile del non avere compiuto 65 anni, un'indennità giornaliera in caso di ricovero per malattia.

La Giunta sostiene trattasi di un intervento a costo zero per l'amministrazione. Non si capisce quindi per quale ragione sia stata bocciata la proposta di ammettere a tale beneficio persone come i lavoratori stagionali o i disoccupati.

L'assessore Morandini ha sostenuto che si cerca di indennizzare la perdita di reddito, ma è difficile sostenere che la persona casalinga perde reddito quando si ammala. Dopo questa legge le converrà ammalarsi.

INDENNIZZO PER INFORTUNI DOMESTICI. Questo intervento è certamente il più iniquo e insensato di tutto il disegno di legge.

Premesso che da un lato è importante riconoscere l'utilità sociale del lavoro domestico e dall'altro lato che è urgente e necessario occuparsi seriamente degli infortuni tra le mura domestiche, che provocano solo in Sudtirolo 50 morti all'anno, non si può concordare con il modo con cui queste due esigenze vengono affrontate nel presente disegno di legge.

Il lavoro domestico viene svolto da tutte le persone, in particolare per ragioni di arretratezza storiche prevalentemente dalle donne, sia nel caso che esse lavorino, sia nel caso che siano casalinghe. Nel caso delle lavoratrici, assistiamo al fenomeno diffusissimo del doppio lavoro, un fenomeno preoccupante di sfruttamento che può essere affrontato solo con incentivi

ad una redistribuzione delle responsabilità nell'ambito familiare e attraverso una maggiore efficienza dei servizi. In tutti i disegni di legge nazionali e nelle direttive europee, gli interventi a favore della famiglia vengono accompagnati da una richiesta o rispettivamente da normative accompagnate da una richiesta o rispettivamente da normative tese a realizzare servizi di maggiore efficienza e capillarità nella distribuzione sul territorio.

Per ora tuttavia si è venuti lontani da una situazione ottimale e le gravi carenze dell'intervento pubblico in questo campo, soprattutto in Italia, (e in provincia di Bolzano) vengono scaricate sulle spalle delle donne lavoratrici, che dopo una giornata di lavoro, svolgono un'altra quantità di ore di lavoro domestico, in condizioni di grande stanchezza e quindi con un maggiore rischio di infortuni rispetto a persone che svolgono la stessa attività come attività unica. Nel caso di infortunio, esse non godono di alcuna copertura assicurativa: l'INAIL copre infatti esclusivamente gli infortuni sul posto di lavoro.

Ignara di tutto ciò, la presente legge individua un gruppo di persone che svolgono lavori domestici, le persone casalinghe iscritte ad un Albo, e decide di attribuire loro, e solo a loro, in caso di infortunio un'indennità di 37.000 giornalieri.

Limita inoltre inspiegabilmente questo intervento alle persone di età inferiore a 65 anni. Una persona casalinga di 70 anni, senza altri redditi, non ha alcun diritto all'indennità e questo è davvero inspiegabile.

Fin qui le ragioni di equità.

Ma rispetto a questo intervento è necessario dire anche che di fronte al problema degli infortuni sul lavoro domestico è davvero assurdo investire denaro in indennizzi: la grande pericolosità del lavoro domestico deriva oggi dalla trascuratezza con cui il legislatore e l'amministratore guardano al problema della sicurezza nell'edilizia abitativa. mentre dispositivi di sicurezza come il salvavita per la disattivazione automatica della corrente sono obbligatori nelle aziende, nessuno si cura neppure di consigliarli nelle abitazioni; e lo stesso si dica dell'altezza dei balconi, finestre o scale d'accesso. Gli stessi elettrodomestici sono spesso pericolosi e il controllo è inesistente. Manca anche una seria informazione sull'uso dei detersivi e altri materiali di pulizia, causa di moltissimi casi di avvelenamento, sugli incendi, l'igiene alimentare, etc.

Lo scopo del legislatore non può essere quello di premiare con denaro la perdita della salute, ma al contrario di impedire che la maggior parte possibile di questi infortuni abbia luogo.

Il denaro sperperato, e purtroppo si deve dire con un forte sospetto di clientelismo, da una misura come quella dell'articolo 30, dovrebbe essere più seriamente investito per effettuare i controlli e svolgere quell'opera informativa necessari a impedire che gli incidenti accadano.

Infine questa misura porta in sé un pericolo secondario come effetto, ma non come importanza: quello cioè che molti casi di violenza sulle donne vengano fatti passare come infortunio. Se la donna malmenata dal marito non è fermamente decisa a denunciarlo, le conviene fingere che si tratti di infortunio. In questo caso almeno avrà diritto ad un indennizzo. Ma può l'ente pubblico correre il rischio di divenire complice di un simile abuso?

CONCLUSIONE. Il giudizio su questo disegno di legge non può che essere fortemente negativo. Le giustificazioni addotte dalla Giunta per respingere i tanti emendamenti proposti, troppo spesso erano di natura economica. E di fronte ad una legge che ha solo lo scopo di distribuire 50 miliardi "piovuti dal cielo", non si può reprimere il sospetto che questa legge si proponga un investimento in "comportamenti umani", e investa in un risparmio che in futuro ci si aspetta, in servizi educativi e assistenziali, che dovrebbero essere resi superflui dall'attività un po'

(pochissimo) meno gratuita delle donne in casa.

Ciò aggraverebbe la condizione già difficile delle donne che lavorano, e va controcorrente rispetto alle politiche europee per la parità tra uomo e donna, trascurando oltretutto i ceti più deboli e incentivando solamente le famiglie di medio reddito.

L'astensione dei Verdi in Commissione va letta quindi come un riconoscimento che si sta legiferando in una materia importante, su cui si concentrano molte aspettative legittime, oltre quelle che illegittimamente purtroppo si possono riconoscere nel presente disegno di legge e che sono state ampiamente illustrate.

Si deve riconoscere inoltre che è stato introdotto un miglioramento essenziale sulla limitazione del reddito.

La promessa della presentazione da parte della Giunta di un secondo pacchetto di proposte in materia di previdenza PRIMA del dibattito in aula, che potrebbe portare anche altre forze politiche ad un ripensamento sul senso complessivo di questo disegno di legge, ha fatto ritenere opportuna una sospensione del giudizio globale.

I Verdi intendono presentare in aula ulteriori proposte di modifica e ripresentare alcune di quelle respinte in Commissione.

In aula il giudizio sulla legge nella sua attuale formulazione, senza che intervengano profonde modifiche, non potrà che essere negativo.

PRÄSIDENT: Danke!

Der nächste Minderheitenbericht ist vom Abg. Taverna.
Ich bitte ihn um Verlesung.

PRESIDENTE: Grazie!

La prossima relazione di minoranza è del cons. Taverna.
Lo prego di darne lettura.

TAVERNA:

RELAZIONE DI MINORANZA

Signor Presidente, onorevoli colleghi!

In ciascuno Stato della Comunità europea la realtà familiare è affrontata secondo angolature diverse. Anche la concezione del ruolo dei pubblici poteri nei confronti della famiglia varia da un paese all'altro.

Nonostante ciò, in tutti gli Stati membri i pubblici poteri si interessano alle condizioni di vita della famiglia e cercano di migliorarle con tutta una gamma di misure di varia natura, che vanno dal settore della sicurezza sociale al diritto di famiglia, passando per i regimi fiscali. La politica della famiglia designa l'insieme di questi interventi.

L'importanza della famiglia in quanto tale, come struttura idonea cioè a risolvere molti mali sociali (si pensi al recupero delle devianze, all'affidamento dei minori, alle case famiglia), oggi rappresenta il superamento di quell'orientamento dottrinale secondo cui la funzione sociale della famiglia si risolve solo nel contenuto dei singoli diritti e doveri spettanti a ciascun soggetto nello svolgimento del rapporto, cioè, nell'assolvimento di specifici doveri verso altri soggetti (coniuge, figli ecc.) e non nella realizzazione di interventi super individuali.

In tal senso la famiglia è un'entità che va tutelata per se stessa, nella sua unità, prescindendo dai singoli membri che la compongono, anche se sempre in funzione del bene di ciascuno di loro.

Questa esigenza trova riscontro sia nella "Convenzione dei diritti dell'uomo"

(art. 8) che tutela il diritto al rispetto dell'unità familiare come diritto di libertà, sia nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", che all'art. 16 regola il diritto della famiglia ad essere protetta dalla società e dallo Stato. All'art. 16, comma terzo: "La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato".

Ma è, soprattutto, la nostra Costituzione che riconosce i diritti della Famiglia, l'art. 29 Cost. comma 1 infatti recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

Lasciamo alle dispute dottrinarie l'interpretazione di questo articolo e soffermiamoci solo su pochi punti che servono da sostegno e da impulso per la nostra relazione di minoranza al disegno di legge n. 68 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", presentato dalla Giunta.

Riteniamo qui per presupposto essenziale che la famiglia: sia una comunità originaria "preesistente allo Stato" e per questo rifugga a qualsiasi connotazione (o definizione) (a tal proposito qualcuno ha parlato addirittura di un ordinamento autonomo rispetto a quello statale e al di fuori di esso); nel momento in cui diventa oggetto di tutela, non sia tanto rilevante entrare nel merito della sua natura intrinseca (che coinvolge anche un problema etico-religioso) quanto il fatto di stabilire in che modo e in quali limiti tale tutela può essere attuata dall'ordinamento giuridico globale nell'ambito del quale la famiglia si sviluppa ed esiste e del quale rappresenta un fondamento.

Riteniamo, inoltre, per presupposto il riconoscimento della famiglia legittima, cioè, quella "fondata sul matrimonio" (art. 29 Cost.) sulla base incontrastata che solo la famiglia ha il carattere, giuridicamente rilevante, della stabilità e della esclusività del rapporto che comporta nella unità ed entità che qui vogliono essere oggetto di tutela.

Inoltre è solo nella famiglia legittima che le parti esprimono una volontà di instaurare un rapporto stabile che rappresenta l'elemento fondamentale, nonché la garanzia che la famiglia possa seguire le proprie finalità istituzionali.

Ci sia concesso qui l'accento polemico (che altro non è che una constatazione di fatto) riguardo al rapporto di una convivenza (c.d. famiglia di fatto) che è privo proprio di quel requisito giuridico della stabilità del rapporto familiare e come tale quindi non munito di quella particolare tutela giuridica che l'ordinamento vuole accordare alla unione familiare.

Che poi la mera convivenza possa generare delle conseguenze giuridiche per i singoli soggetti degne di tutela e di attenzione da parte del legislatore, non significa riconoscere conseguenze legali "al vincolo che non è vincolo", cadendo così nella contraddizione di riconoscere l'esistenza di una libera convivenza la quale, per definizione, non sia qualificata dall'assunzione di un impegno legalmente riconosciuto (Trabucchi).

Oggi la famiglia italiana risulta così compressa e svilita, tanto da richiamare l'attenzione preoccupata di numerosi studiosi dei fenomeni sociali che apertamente parlano di "crisi della famiglia", proprio in un momento storico in cui alcuni stimoli della società dimostrano l'urgenza e la necessità di un suo recupero. Sotto accusa, a tal proposito, sono i governi, tutti a guida democristiana, che non hanno saputo o voluto in questi anni di regime democristiano e, cosa ancor più grave, nemmeno tentato di attuare una politica coerente e lungimirante a sostegno della famiglia.

Basti ricordare al contrario una serie, dal dopoguerra ad oggi, di provvedimenti legislativi che hanno privilegiato l'intervento sull'individuo piuttosto che quello sulla comunità: le leggi per l'aborto, il divorzio, i servizi per gli anziani e handicappati, leggi per l'istituzione dei consultori, persino le leggi sul lavoro e sulla casa, non sarebbero passate senza l'accordo palese o meno, tra cattolici e sinistra generalmente intesa. Si rende allora sempre più necessario superare la fase dello studio dei fenomeni sociali legati alla crisi della famiglia o della loro

semplice constatazione con l'azione; a tal proposito il MSI-DN con la presentazione della PDL n. 4949 "Legge quadro sulla famiglia" si è sforzato di proporre una ormai non più eludibile risposta ai gravissimi problemi in cui si trova la famiglia italiana.

Il legislatore regionale, disponendo di competenza concorrente in materia di previdenza e di assicurazioni sociali (art. 6, primo comma D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ha esaurito l'esame in sede di Commissione legislativa, del sopra citato disegno di legge n. 68 presentato dalla Giunta in data 27 maggio 1991, licenziando con qualche modifica peraltro di dettaglio il testo della Giunta.

Prima di commentare le ragioni che hanno indotto il MSI-DN al voto contrario e conseguentemente alla redazione della presente relazione riteniamo doveroso un rapido richiamo alle leggi promulgate dalle altre Regioni o ai disegni di legge presentati.

Degne di nota sono: la legge regionale dell'Emilia Romagna 14 agosto 1989, n. 27, avente per oggetto: "Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli", proposta di legge n. 9 del 24 ottobre 1990, concernente: "Norme per la tutela della maternità, della vita nascente e dell'infanzia", presentato alla Regione veneto, proposta di legge n. 393 del 21 agosto 1991, concernente: "Norme per la promozione ed il sostegno sociale della famiglia", presentato alla Regione dell'Umbria, progetto di legge n. 63 del 27 maggio 1991, concernente "Diritti della partorientente e del nuovo nato", presentato alla Regione del Veneto, proposta di legge n. 252 del 3 maggio 1991, concernente "Norme per la promozione e il sostegno sociale della famiglia", presentata alla Regione Lazio, progetto di legge n. 50 del 30 aprile 1991, concernente: "Provvidenze a favore delle casalinghe: prevenzione e tutela dagli infortuni domestici", presentato alla Regione Emilia Romagna, disegno di legge n. 35 del 6 giugno 1991, concernente "Trattamento per assenze facoltative post-partum e per malattie dei figli inferiori a tre anni di età", presentato alla Regione Liguria, proposta di legge n. 75 del 19 dicembre 1990, concernente: "Norme per la tutela della maternità, della vita nascente e dell'infanzia", presentata alla Regione Liguria, proposta di legge n. 877 del 21 giugno 1989, concernente: "Interventi a favore del lavoro domestico", presentato alla Regione Lazio.

A questo proposito prima di aggredire, sotto il profilo critico, il disegno di legge n. 68 è opportuno richiamare alcune considerazioni.

Il calo della natalità, che caratterizza tutti i paesi europei, si è consolidato a partire dal 1965. Dal 1980 nessun Paese della CEE, eccetto l'Irlanda, perviene al ricambio delle generazioni (il tasso di natalità deve essere 2,1 per garantire il ricambio delle generazioni). La rapida contrazione dell'indice di natalità interessa tutti i Paesi d'Europa, dipendendo dall'istruzione, dal tasso di crescita economica in ciascun Paese, dalla proporzione delle donne che accedono al mercato del lavoro, dal tasso di disoccupazione. Il calo della natalità non è un fenomeno isolato ma parallelo alla evoluzione di altri fattori come la diminuzione della nuzialità, il prolungamento dell'intervallo tra il matrimonio e la nascita del primo figlio, l'aumentata frequenza dei divorzi.

Dall'iniziazione degli anni '70 all'inizio degli anni '80, in tutti i Paesi della Comunità, il numero dei matrimoni celebrati è diminuito del 20%. Se il comportamento osservato in questi ultimi anni nelle varie fasce di età si estendesse ad un'intera generazione durante tutto il suo ciclo di vita, il matrimonio perderebbe il suo carattere universale e resterebbe circoscritto a poco più della metà della popolazione.

Parallelamente alla diminuzione della frequenza dei matrimoni, si osserva un aumento delle unioni consensuali o famiglie di fatto che non escludono la fecondità, il che spiega l'aumento dei bambini nati fuori dal matrimonio.

I divorzi registrano un rapidissimo aumento (tra il 1964 e il 1982 il loro numero

è triplicato. Oltre che più frequente, lo scioglimento dell'unione coniugale interviene ad uno stato sempre più precoce del matrimonio. mentre alla fine del secolo scorso si registrava una mortalità infantile del 10-20%, attualmente è scesa al di sotto dell'1%; la durata media della vita in Europa oscillava tra 40 e i 50 anni mentre oggi la speranza della vita alla nascita supera ampiamente i 70 anni e, per le donne, spesso oltrepassa gli ottanta.

L'allungamento della vita, associato al calo della natalità, è all'origine dell'invecchiamento della popolazione (ossia l'aumento della proporzione degli anziani sul totale della popolazione) che caratterizza tutta l'Europa.

La vittoria della longevità comporta, a più lungo termine, un invecchiamento della popolazione attiva, un aggravio degli oneri sanitari e pensionistici, oltre un peso supplementare per le famiglie che devono prodigare cure ai loro membri più anziani.

Tutti questi fattori - calo della natalità, aumento della speranza di vita alla nascita, diminuito tasso di nuzialità e l'accresciuta frequenza dei divorzi - hanno alterato la struttura della famiglia provocandone la disgregazione e moltiplicando i modelli familiari; l'influenza si evidenzia sensibilmente sul numero, sulla dimensione, sulla formazione e sulla composizione delle famiglie.

Il nucleo familiare costituito da una coppia di coniugi con uno o più figli rimane il modello dominante; ad esso si affiancano sempre più altre configurazioni familiari, famiglie ricostruite (formate da un nuovo partner e da figli dell'altro oppure dai figli di primo letto di ciascuno dei partner), famiglie monoparentali, unioni consensuali, persone sole.

Considerando i due estremi, mentre i nuclei "unipersonali" sono in aumento in tutti i Paesi della CEE (benché con un certo divario tra Nord e Sud), la percentuale delle famiglie di cinque o più persone è scesa, dal 1980, al di sotto della soglia del 20% nella maggior parte dei Paesi.

Da tutto ciò si deduce che, nonostante la maggioranza della popolazione trascorra il periodo più lungo della propria vita in una famiglia di tipo tradizionale (coppia con figli), la comparsa di nuovi modelli familiari pone la questione del posto assegnato al bambino nel quadro di un assetto familiare più instabile. Ciò rende indispensabile un adeguamento della legislazione sociale a queste realtà emergenti.

La popolazione complessiva italiana si sta avvicinando alla crescita zero (già scesa sotto la riproduzione zero in molte aree del Paese, specie nel Nord).

Sono da sottolineare le differenze locali significative tra comunità a saldo negativo, il che conduce ad una importante constatazione: esiste, a carattere territoriale, una stratificazione delle famiglie secondo il grado di capacità autoriproduttiva.

Ciò comporta due importanti conseguenze. La prima è che si produrranno immigrazioni interne là dove si creeranno dei vuoti conseguenti alla scomparsa di discendenza di un numero crescente di famiglie e quindi delle comunità che esse formano; ci sarà una crescente pluralizzazione di sub.culture familiari in territori fino ad ieri omogenei. La seconda conseguenza sarà un generale aumento dell'indice di invecchiamento della popolazione italiana che comporterà una ristrutturazione dei bisogni più diffusi della famiglia media; creerà inoltre nuovi squilibri fra i molti anziani e i pochi giovani sia in termini di modelli culturali di riferimento che di domanda-offerta dei servizi.

La natalità è diminuita in maniera continua negli ultimi anni (specie dopo il 1972) fino a toccare la quota di 9,6 nati vivi (per 1.000 abitanti) nel 1987. Esistono comunque segnali che sembrano indicare che la famiglia italiana potrebbe aver toccato, in un certo senso, un minimo storico. La caduta di natalità ha subito di recente un rallentamento: nel 1987 il calo delle nascite è stato dello 0,5% contro il 3,6% del 1986 e nel 1988 c'è stata una lieve ripresa di natalità. Gli esperti hanno valutato molti fattori per comprendere il fenomeno e hanno avanzato

molte ipotesi, anche in vista di possibili interventi sociali, ma nessuna risposta è sembrata esauriente e soddisfacente per gli stessi autori.

I figli naturali sono cresciuti dal 4,9% nel 1983 al 5,8% nel 1987. (% sul totale dei nati vivi). Si deve in ogni caso constatare che, ancora nel 1987 il 94,2% dei bambini in Italia è nato avendo una famiglia legittima, che è uno dei tassi più bassi in Europa di illegittimità.

L'ampiezza media della famiglia continua a diminuire: la cosiddetta famiglia di censimento è scesa da 3,3 componenti (numero medio) nel 1971 a 2,8 nel 1987 (quest'ultimo è un dato anagrafico). Se si considera invece la famiglia di fatto in termini di coabitazione anziché anagrafici, tale ampiezza risulta pari al 3,2 nel 1983 e al 3,0 nel 1987.

La famiglia italiana è quindi di fatto più aggregata di quanto dichiara ufficialmente. Tale fenomeno deve essere messo in relazione all'indicatore successivo, cioè il numero crescente (per frammentazione) delle famiglie.

Il numero totale delle famiglie aumenta notevolmente (dal 1971 al 1981 c'è stato un incremento del 16,6%) mentre la popolazione indica che la diminuzione di ampiezza nella composizione media della famiglia non va interpretata tanto e soltanto come restringimento quanto piuttosto come moltiplicazione delle famiglie multiple, l'isolamento degli anziani, la creazione di "famiglie di carta" (famiglie fittizie per vantaggi economici, fiscali e burocratici), la diminuita nuzialità.

Allora, il calo delle nascite e l'immigrazione nell'attuale congiuntura, si pongono quindi come problemi estremamente urgenti.

La classe politica europea ha fatto poco per quanto riguarda questi fenomeni. Quella italiana non ha ancora affrontato realmente i due problemi, ma resta urgente, nello scenario attuale, e alla vigilia di scadenze importanti (l'apertura dei mercati, ad esempio) che venga inaugurata una seria politica pro-natalista per mettere le società neoindustriali al passo con la realtà economica e culturale.

E' importantissimo che questo problema venga definito e risolto.

Il declino demografico, infatti, nel giro di una generazione si tradurrebbe in impoverimento della nazione nel settore economico (mancanza di iniziative), in difficoltà nel finanziare le riforme sociali e avrà pesanti ripercussioni nel settore del regime pensionistico. Il problema vero, oggi, è nella decisione politica e non c'entrano le scelte ideologiche in senso stretto, come afferma lo studioso Marcello Pacini. La politica pro-natalista non ha colore politico: è una necessità biologica della nazione. I più illustri assertori della politica pro-natalista sono stati - asserisce Pacini - tanto di sinistra quanto di destra: da Emile Zola a Francesco Nitti, a Beveridge, a Stalin a Mussolini.

Parallelamente al crollo delle nascite continua l'esplosione demografica dei popoli del terzo Mondo. Ma il problema non è soltanto numerico. Afferma Pacini: "La vera domanda è sulla possibilità di mantenere una società creativa sotto il profilo culturale, economico e scientifico, una società capace di produrre e distribuire porzioni crescenti di ricchezza, in un quadro demografico in profonda trasformazione, decisamente decrescente in termini assoluti, infine, sempre più vecchi".

Oggi è quindi urgente porre la politica demografica quale argomento cruciale di dibattito politico come negli ultimi anni lo sono stati la riforma della Costituzione, la difesa dell'ambiente, la qualità della vita, il problema della scuola, ecc. Una classe politica che non interviene su un tema così vitale in modo radicale è una classe politica miope che dovrà occuparsene quando - forse - sarà troppo tardi.

Tornando al disegno di legge n. 68, di cui è convinto assertore l'assessore Morandini, unitamente alle leggi e alle proposte di legge richiamate nel corso di questa relazione, il Movimento Sociale Italiano individua nei disegni di legge e nelle leggi in parola

sicuramente il tentativo di impostare una politica di tutela della famiglia con ineludibili conseguenze pro-nataliste, introducendo nel dibattito politico, coraggiose novità tese ad abbattere vecchi tabù.

Nel ribadire a questo proposito l'assenza di una politica del governo nazionale, capace di affrontare con decisione i problemi sopra denunciati, il Movimento Sociale Italiano vede con favore le motivazioni politiche che ispirano il provvedimento in esame e non può che approvarne gli obiettivi di fondo.

Tuttavia, come è stato evidenziato da più parti nel corso delle numerose audizioni che la competente commissione legislativa ha effettuate, nonché dal dibattito intervenuto in discussione generale e in sede di esame dell'articolato, si rinvencono nel disegno di legge n. 68 alcune norme che meritano gravi censure e che pertanto devono essere radicalmente modificate.

Il sottoscritto relatore ha sostenuto con tenacia gli emendamenti migliorativi presentati in Commissione legislativa al testo del disegno di legge d'iniziativa della giunta, subordinando il voto favorevole del MSI-DN all'accoglimento degli emendamenti medesimi. Di fronte all'atteggiamento di totale chiusura dimostrato dalle forze politiche di maggioranza (a tale proposito merita qui che sia ricordato come in molte occasioni il numero legale per la prosecuzione dei lavori della Commissione legislativa sia stato garantito dai commissari della minoranza che in alcuni casi hanno per protesta abbandonato i lavori della Commissione con la conseguente sospensione dell'attività della medesima), il MSI-DN ha ritenuto non solo di doversi opporre al disegno di legge, ma per ragioni di chiarezza politica, ha deciso di stendere la presente relazione di minoranza, annunciando fin d'ora una motivata, forte opposizione in aula e la presentazione degli opportuni emendamenti destinati a migliorare il testo del disegno di legge n. 68.

E' appena il caso di sottolineare, come risulta dal verbale della 33^a seduta della I^a Commissione legislativa, che il sottoscritto relatore aveva sintetizzato la posizione del MSI-DN, che, al di là di alcune perplessità e della posizione contraria su taluni aspetti del disegno di legge, apprezzava il significato ed il messaggio di controtendenza che emergevano dal provvedimento proposto, riservandosi un parere definitivo dopo aver verificato la disponibilità della Giunta ad accogliere le proposte di modifica in sede di esame dell'articolato.

E allora veniamo ai motivi di critica.

Innanzitutto il MSI-DN, pur essendo da sempre un partito antiregionalista, si trova paradossalmente a svolgere da solo il ruolo di forza politica che ancora difende la Regione e si oppone, come si è opposto nel passato, al trasferimento alle due Province autonome di Trento e Bolzano di competenze assegnate dallo Statuto alla Regione trentino Alto Adige. Il MSI-DN è pertanto convinto assertore della permanenza in capo alla Regione delle funzioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Ciò premesso, dopo la recente decisione del Parlamento di istituire a Bolzano una Sezione autonoma della Corte d'Appello di Trento, per la quale il Governo ha preteso ripetutamente la fiducia su un progetto di legge presentato dal sen. Riz, infrangendo in tal modo il principio di un'unica amministrazione della giustizia a livello regionale, il mantenere nella sfera di competenza regionale la materia relativa alla previdenza e le assicurazioni sociali viene ad assumere per il MSI-DN un irrinunciabile significato politico.

Inoltre, ciò consentirebbe alla regione di poter gestire gli istituti giuridici previsti dal disegno di legge in parola mediante convenzione ad esempio con l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, la cui organizzazione garantirebbe l'efficienza del servizio a basso costo, evitando in tal modo la nascita di due istituti autonomi provinciali (già definiti "carrozzini"), il cui costo di gestione come è previsto dalla norma dovrebbe ammontare fin

dall'inizio a circa 1.500 milioni di lire.

Altro principio irrinunciabile per il MSI-DN consiste nella difesa del diritto, del resto costituzionalmente tutelato, della parità dei cittadini di fronte alla legge: la previsione della limitazione della possibilità di fruire dei benefici di cui al presente disegno di legge ai soli cittadini in possesso del requisito della residenza quadriennale nel territorio della regione contrasta palesemente con tale principio, senza peraltro trovare alcuna giustificazione, neppure di tutela di integrità etnica, essendo la norma statutaria che si è voluta riecheggiare applicabile esclusivamente alla materia dell'elettorato attivo (e ne è stata giustamente abbandonata l'applicazione in materia di elettorato passivo).

Infine, grave menda del presente disegno di legge è rappresentata dall'inclusione nell'articolato (precisamente il comma 2 dell'articolo 5) di una serie di proposte (in sé lodabilissime) costituenti una sorta di mozione o di voto ma non un testo normativo, e ciò è assolutamente ingiustificato in un testo di legge.

Di altri punti controversi del presente disegno di legge il relatore non ritiene qui di enumerare, e per la minore loro importanza e per essere questi sufficientemente trattati in sede di Commissione, tuttavia al riguardo il relatore medesimo non esclude la presentazione di appositi emendamenti unitamente a quelli relativi agli articoli oggetto di critica nella presente relazione.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Damit kommen wir zum dritten und letzten Minderheitenbericht und ich bitte Frau Abg. Chiodi um Verlesung ihres Berichtes.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Passiamo così alla terza ed ultima relazione e prego la cons. Chiodi di dare lettura della sua relazione.

CHIODI:

RELAZIONE DI MINORANZA

A livello nazionale c'è stata negli ultimi anni un'intensa produzione di proposte e disegni di legge incentrati in generale sull'intervento a sostegno della famiglia.

Molte di queste proposte riguardano le donne: dalla proposta dell'assegno di maternità, all'indennità di gravidanza e di puerperio, all'indennità di maternità alle casalinghe e alle disoccupate, al diritto alla cura all'istituzione di congedi parentali e familiari, alle varie proposte di molti partiti riguardante il tema della pensione alle casalinghe.

La nostra regione con molto ritardo si trova ora a dibattere su questi argomenti e su quello che l'articolo 6 dello Statuto di autonomia ci permette di fare, cioè intervenire in materia di previdenza integrativa.

E già su questo primo punto nascono i primi disaccordi. E' certamente controverso se gli interventi previsti dal disegno di legge n. 68 siano interventi di tipo previdenziale o assistenziale. Gli esperti di questo settore a cui è stato infatti sottoposto il quesito durante le audizioni della Commissione legislativa, come ad esempio il direttore dell'INPS di Bolzano, gli esperti sindacali, i costituzionalisti conoscitori delle competenze statutarie hanno giudicato questi interventi come prettamente assistenziali e perciò di stretta competenza provinciale.

Ma la cosa che ci ha lasciato più esterrefatti in questa proposta è stata l'estrema leggerezza nell'impostare questo primo intervento legislativo in materia di

previdenza. C'è stata una presupposizione di necessità che non ha minimamente tenuto conto, a parer nostro, delle possibili esigenze della popolazione del Trentino-Alto Adige, e di che cosa si aspettavano le donne dopo le promesse fatte loro dalla maggioranza regionale negli ultimi anni (come abbiamo scritto di recente il coinvolgimento è stato quasi nullo, prendere o lasciare).

Il PDS ha chiesto più volte che la Commissione legislativa si facesse carico di una ricerca sia sul piano della fattibilità statutaria che su quello della fattibilità economica. Il tutto seguito da un'indagine precisa sulla situazione dei pensionati nella nostra regione, per avere un quadro chiaro degli obiettivi da perseguire. Era necessario cioè sapere esattamente quanti sono i pensionati nella nostra Regione, e con quanti anni di contributi; come sono suddivisi tra i vari enti erogatori, quanti uomini e quante donne, quale età, quanti sono i cittadini sprovvisti di pensione, quante donne, pensionati e pensionate vivono con il trattamento minimo.

Sono convinta che dopo questa ricerca avremmo avuto un'indicazione chiara sulle situazioni per cui intervenire, dando con ciò un segnale non indifferente di cambiamento di metodo nelle politiche sociali.

L'assessore proponente in una intervista al quotidiano Adige del 16/5/91 sostiene che questa proposta di legge è la risposta che vogliamo dare alla crisi del Welfare State, con un occhio particolare verso la famiglia, specie se questa presenta elementi di debolezza. Ci si muove dunque su un terreno che vede le donne particolarmente impegnate sia sul piano dell'elaborazione teorica che su quello delle proposte concrete finalizzate a garantire a uomini e donne una reale uguaglianza di diritti e opportunità.

L'elaborazione femminile ha inoltre favorito a questo riguardo una forte e innovativa spinta culturale e politica inducendo scelte e indirizzi precisi per le riforme dello stato sociale, le politiche dei tempi e dei cicli di vita e la valorizzazione del lavoro familiare. Il contributo femminile ci spinge inoltre costantemente ad una azione politica che deve dare priorità ai contenuti e al raggiungimento di obiettivi concreti piuttosto che alla difesa di posizioni ideologiche e precostituite.

Ed è con questo tipo di logica che la maggior parte delle donne ha cercato di impostare e sviluppare la riflessione sulla legge. Da un esame di questi interventi emerge con chiarezza una monetizzazione dei bisogni, e questo si può dedurre osservando i singoli articoli.

1) Integrazione all'assegno al nucleo familiare

(si interviene con 50 mila lire al mese a partire dal terzo figlio, purché il reddito familiare non superi i limiti stabiliti in campo nazionale, maggiorati del 50%)

Se prendiamo in considerazione la provincia di Trento le famiglie che risultano avere più di tre figli sono il 10%. C'è da chiedersi quante fra queste potranno beneficiare dell'integrazione dal momento che i redditi previsti a livello nazionale sono così bassi da riguardare, anche se maggiorati, una fascia molto ristretta di quel 10% di famiglie trentine.

Avanziamo la seguente contro proposta:

la nostra Regione, dotata di risorse e competenze, potrebbe mettere mano all'iniqua politica degli assegni familiari perpetrata in questi anni dai governi nazionali, anticipando, in via sperimentale, soluzioni che vadano a migliorare la normativa nazionale, riconoscendo che la crescita e l'educazione di ogni figlio necessita di un investimento adeguato di risorse da parte della società. Non solo dunque a partire dal terzo figlio, come prevede la proposta.

Ci chiediamo se il provvedimento proposto dalla Giunta, formulato in modo così restrittivo, non voglia nascondere per caso un maldestro tentativo di incentivare la natalità. Se così fosse si tratta di un'operazione illusoria e sbagliata perché non considera il fatto che la

procreazione è, oggi, per una sfera sempre più ampia di donne e di uomini, una scelta consapevole e responsabile e, in ogni caso, un evento che richiede risposte a domande ben diverse e ben più alte di quelle degli irrisori incentivi economici.

Si tratta di domande che rendono necessario l'aggiornamento e la qualificazione dei servizi, delle strutture, delle modalità di funzionamento e di utilizzo del sistema socio-sanitario, dal momento della decisione della maternità, nel corso della gravidanza, nella preparazione alla nascita, durante il parto e nel periodo del puerperio. Sono domande di protagonismo, di conoscenza e sicurezza.

2) Assegno di cura

(la madre che provvede personalmente alla cura del figlio, restando a casa dal lavoro, rinunciando all'uso delle strutture pubbliche o private per l'infanzia, riceverà 300 mila lire mensili, a partire dal quarto mese, fino al compimento del primo anno di età del bambino)

Questo provvedimento viene a creare di fatto una discriminazione fra le donne: chi sta a casa riceve l'assegno, chi lavora e sopporta i costi umani e materiali della doppia presenza non riceve niente. In altre parole l'articolo in questione esclude dal beneficio i genitori più poveri, costretti comunque a lavorare per vivere, e le famiglie monoparentali, ovvero soggetti di nuova povertà, come emerge dagli studi più recenti.

Oltre a ciò in questo modo si interviene sulla libertà di scelta delle madri, le quali, vista l'assoluta incapacità (o chiara non volontà) dell'amministrazione locale di dare risposte alla mancanza di strutture educative per la prima infanzia, verrebbero orientate a rimanere a casa e a ricorrere magari al lavoro nero per far quadrare il bilancio.

Da questa norma trapela anche una visione molto parziale dei bisogni e delle domande di una realtà che, nonostante tutto, cresce ed evolve a partire dalle aspirazioni delle donne e dai bisogni dell'infanzia.

E' sempre più diffusa tra le donne, soprattutto tra le giovani, l'esigenza di conciliare la sfera familiare e quella lavorativa, considerate entrambe ambiti fondamentali del proprio progetto di vita e di autorealizzazione, senza dover pagare l'alto prezzo di sforzi e di fatiche individuali che l'attuale organizzazione sociale richiede.

Per quanto riguarda l'infanzia, invece, è sempre più estesa la richiesta di potenziare, qualificare, diversificare e rendere flessibili le strutture educative, viste come momenti importantissimi per i bisogni di sviluppo e di crescita dei bambini e come supporto e aiuto ai genitori nel difficile compito educativo.

Data la complessità dei bisogni/diritti dei singoli individui all'interno del nucleo familiare, per la soddisfazione dei quali non è più pensabile e sostenibile un ruolo di supplenza e mediazione affidato esclusivamente alle donne, riteniamo sia necessario pensare a politiche che riducano la supplenza femminile e riconoscano il diritto di cura di ogni cittadino, bambino, anziano, inabile che sia. La strada da perseguire è il rilancio e il ripensamento complessivo della politica dei servizi, da considerare come azione politico-amministrativa prioritaria e non residuale o facoltativa. Per restare ai problemi dell'infanzia, quale risposta è stata approntata alla grave carenza di asili-nido nelle valli?

La proposta di legge è poi miope rispetto al concetto di cura quando prevede limitazioni ai bambini di età tra i 4 e i 12 mesi. La previsione esclude le necessità che vengono a crearsi quando il figlio, in età diverse e per motivi diversi, ha bisogno della vicinanza del genitore.

3) Assegno di natalità

(alle madri che non possono usufruire dei trattamenti di maternità previsti dalle leggi vigenti e che siano in regola con la contribuzione volontaria, determinata in base al reddito, viene erogato un assegno di 3 milioni e ottocentomila lire in occasione della nascita dei figli)

L'obiettivo di questo intervento è da noi sostanzialmente condiviso, poiché riguarda il riconoscimento del valore sociale della maternità e quindi fa cessare la rilevanza "privata" che ha sempre avuto in passato.

A questo proposito va però ricordato che in Parlamento (in occasione della Finanziaria '91) è stato approvato un emendamento che prevede l'estensione dell'indennità di maternità a tutte le donne indipendentemente dalla collocazione lavorativa, incluse le casalinghe, le studentesse e le immigrate (quindi senza discriminare sulla cittadinanza).

Purtroppo, come spesso succede nel nostro paese, i finanziamenti destinati alla sua attuazione sono stati dirottati altrove. A nostro parere la norma va necessariamente adeguata agli orientamenti nazionali e perciò resta transitoria, in attesa che intervenga la norma nazionale.

4) Indennizzo per infortuni domestici (indennità di 37.000 lire giornaliere)

Nella nostra regione il numero degli incidenti domestici è molto alto. Il terreno privilegiato degli interventi in questa materia dovrebbe essere quello della prevenzione, dell'individuazione delle cause, dell'informazione ed educazione (pensiamo soltanto alla trascuratezza dei problemi della sicurezza nell'edilizia abitativa). Il limitarsi al semplice riconoscimento economico dell'infortunio costituisce un indice di arretratezza, non certo di civiltà.

Oltretutto, ancora una volta, le carenze dell'intervento pubblico nel campo della prevenzione si riversano con maggior peso sulle donne lavoratrici e sul loro doppio lavoro. E' innegabile che i rischi, causa la stanchezza con cui si compie il lavoro domestico in ore serali, siano corsi in grossa misura dalle lavoratrici (che fuori dal lavoro non godono neppure della copertura INAIL) ed allora diventa veramente inspiegabile ed inaccettabile il fatto che la legge si appresti a distribuire indennità solamente alle casalinghe iscritte ad apposito Albo e non a tutte le donne che svolgono lavoro casalingo, e ancora più inspiegabile è che da questo intervento vengono escluse le donne che abbiano più di 65 anni.

5) Indennità di degenza ospedaliera (indennità in caso di ricovero per malattia riservata a coltivatori diretti, commercianti e artigiani)

La previsione può essere presa in considerazione solo in via transitoria, fin tanto cioè che non intervenga una riforma previdenziale e fiscale capace di garantire una reale uguaglianza di diritti e condizioni per il loro esercizio. Ma non solo. Occorre sapere che un tale intervento in molti casi va a sommarsi a forme volontarie di assicurazione e diventa l'occasione per un loro uso ancor più speculativo.

Per non ammettere al godimento disoccupati e lavoratori stagionali?

Riguardo alla creazione di istituti Previdenziali locali esprimiamo fortissime perplessità ritenendo che eventuali prestazioni integrative regionali possano essere almeno inizialmente gestite dall'INPS (previe convenzioni con eventuale comando di personale presso i

medesimi). Col che si eviterebbe di dilapidare buona parte delle risorse a disposizione in stipendi per impiegati e costi immobiliari.

Noi proponiamo peraltro che il più atteso degli interventi annunciati da Morandini, quello della copertura previdenziale per chi presta lavoro casalingo, che è stato rinviato a una successiva fase, sia qui riproposto. Tale provvedimento se ben impostato, oltre a colmare una carenza legislativa ormai intollerabile, potrebbe costituire un'occasione preziosa per il riconoscimento del valore che il lavoro di cura ha per tutta la società.

A tale scopo potrebbero essere individuati interventi per chi non svolge lavoro extra-familiare (contributi previdenziali, reddito minimo garantito) e interventi tesi ad adeguare la rete dei servizi collettivi alla persona e dei servizi sostitutivi del lavoro domestico e di cura, al fine di assicurare un sostegno a chi svolge un lavoro extra-domestico e sopporta i costi della doppia presenza; interventi sul piano culturale e, oltre che della vita di relazione e dei contratti (si pensi ai congedi parentali) per la redistribuzione del lavoro familiare e di cura tra i sessi.

Ma vi è anche un altro spazio che la proposta nemmeno lambisce: quello della precarietà di molti stagionali, della disoccupazione di troppi lavoratori marginali, uomini e donne che dopo una vita di lavoro si trovano col classico "pugno di mosche" in mano. Verso costoro avrebbe dovuto rivolgersi una politica solidaristica di integrazione previdenziale da parte della Regione, magari poggiata sulla funzione degli Enti bilaterali che per le categorie del commercio, turismo e artigianato sono previsti dai contratti, sulla falsa riga di quanto già esiste nel comparto dell'edilizia.

Al di là di quanto finora espresso sui singoli articoli, non possiamo fare a meno di dover prendere atto che tutto il complesso della legge proposta risente di un'ispirazione politico-culturale fortemente ideologica, basata su un "familismo" astratto, alla luce del quale si cercano di orientare comportamenti e scelte. Ciò sia detto senza che porti a sottovalutare l'importanza dell'istituto famiglia. Rileviamo inoltre una preoccupante insensibilità a conoscere e cogliere i mutamenti sociali che sono in atto e le domande che essi pongono per l'oggi e per il futuro. Ne scaturisce una progettualità di basso respiro che sa di politica elettorale e di scambio corporativo.

Un'occasione mancata per cominciare a porre in atto le radicali innovazioni che sono necessarie per rispondere ai bisogni e alle difficoltà della vita quotidiana, col pericolo di aprire contraddizioni sempre più difficili da gestire per gli individui e per la collettività.

Signori consiglieri,

con questa relazione pensiamo di aver offerto un succinto ragionamento sulle storture che deriverebbero dalla approvazione della proposta di legge n. 68 e sui provvedimenti che andrebbero attivati in vece di quelli previsti per determinare una maggior equità sociale unitamente allo stimolo per una qualificazione dei servizi sociali nel rispetto della libertà delle persone.

Perciò auspichiamo che il disegno di legge non venga approvato così come presentato all'Aula, ma venga rivisto in profondità, se occorre riportandolo in Commissione legislativa.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della II[^] Commissione legislativa, cons. Giordani.

GIORDANI: Signori consiglieri,

il disegno di legge n. 68 è stato esaminato nella seduta del 15 ottobre 1991, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno.

La Commissione, accertata la disponibilità in bilancio per la copertura della spesa derivante dal presente disegno di legge, ha espresso a maggioranza parere finanziario favorevole.

I cons. Benedikter e Montali hanno espresso voto contrario e di astensione, mentre il cons. Meraner non ha partecipato alla votazione ritenendo che tale materia sia di competenza delle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Si è prenotato il cons. Benedikter. Prego.

BENEDIKTER: In der Ausgabe vom Mai-Juni 1991 der Zeitschrift "Region Trentino-Südtirol" behauptet der Präsident des Regionalausschusses Andreolli, "daß die Region mit neuen Gesetzen neue Vorsorgemaßnahmen treffen kann, die sich den in Staatsgesetzen vorgesehenen hinzufügen".

Ich kann behaupten, daß ich als Regionalratsabgeordneter, als Landesrat und als Regionalassessor, als Landeshauptmannstellvertreter der autonomen Provinz Bozen und als Mitglied des Neunerkomitees, das das neue Autonomiestatut aufgrund des Paketes ausgearbeitet hat und als Mitglied der paritätischen 12er- und 6er-Kommission 1972 bis 1989, mich für eine echte Autonomie im Sinne des Pariser Vertrages und daher in erster Linie für das Land Südtirol eingesetzt habe, aber auch für die echte Durchführung der im Autonomiestatut von 1972 vorgesehenen Zuständigkeiten der Region. Der sogenannte Labriola-Gesetzentwurf zur Reform der Verfassung behält im Art. 72 der Verfassung, unter anderem die Sozialversicherung, den Schutz und die Sicherheit der Arbeit dem Staate vor, während was nicht ausdrücklich in diesem Artikel aufgezählt ist, insgesamt auf die Regionen übergeht, deren Zuständigkeit so verallgemeinert wird, wobei gleichzeitig und zwar dieses Mal ausdrücklich die berüchtigte Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis bekräftigt wird. Das Sachgebiet "Soziale Vorsorge" bleibt daher beim Staat vorbehalten, während die Region, wie für dieselbe Zuständigkeit des Aosta-Tales, in den einschlägigen Durchführungsbestimmungen, Gesetzesdekret Nr. 430 vom 28. Dezember 1989 gesagt wird, "die allgemeinen Vorkehrungen des Staates ergänzen kann, um sie den besonderen Erfordernissen der Bevölkerung und der produktiven Tätigkeiten des Tales anzupassen." Abgesehen davon, daß es sachlich unmöglich ist, was im ersten Absatz des Artikels 5 des Gesetzentwurfes vorgesehen ist, unter dem Begriff der Ergänzung von bestehenden allgemeinen Vorkehrungen des Staates unterzubringen, widerspricht es dem Autonomiestatut, diese Vorkehrungen in einem Sachgebiet unterzubringen, das auf jeden Fall dem Staate vorbehalten bleibt und daher der Autonomie entzogen ist, nicht zuletzt auch deswegen, weil, wenn diese Vorkehrungen sich innerhalb der ausschließlichen Zuständigkeit der Provinz bewegen, sie vom Staat eher zugelassen werden können, als wenn sie als Ergänzungen einer sonst ausschließlich staatlichen Zuständigkeit angesehen würden, die der Staat als nicht notwendig zulassen könnte, wenn er sie nicht letzten Endes auf ganz Italien ausdehnt. Wir wissen auch genau, daß die Verallgemeinerung der Gesetzgebungszuständigkeit der autonomen Provinzen und der Region, falls das "Labriola-Gesetz" in Kraft tritt, in unserem Falle nicht durch neue finanzielle Zuwendungen begleitet sein kann. Die autonomen Provinzen

und die Region erhalten bereits 9/10 aller staatlichen Steuereinnahmen, während die Mehrwertsteuer an der Grenze fallen wird, sei es wegen des Binnenmarktes, sei es weil sie als Steuereinnahme auf die Europäische Gemeinschaft übertragen werden sollen. Die autonomen Provinzen und die Region sind daher gezwungen, ihre Finanzgebarung neu zu überdenken, gegenüber der Notwendigkeit, in Zukunft alle Ausgaben für die Sanität, für die Fürsorge, "assistenza", für die Schule und für alle übrigen übergewandten Zuständigkeiten mit den 9/10 der auf ihrem Gebiet anfallenden Steuern oder mit eigenen Steuern in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des staatlichen Steuersystems zu decken.

Der Verfassungsgerichtshof hat noch mit Urteil Nr. 139 vom 6.–24. Juli 1972 den Begriff "öffentliche Fürsorge" und die ähnlichen Wortlaute in den Sonderstatuten einschließlich des neuen Autonomiestatutes für das Trentino–Südtirol einschränkend in dem Sinne ausgelegt, daß die sogenannte soziale Fürsorge gemäß Art. 38 der Verfassung nicht einbegriffen sei. Wir haben mit den Durchführungsbestimmungen, Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 469 vom 28. März 1975, die Ausdehnung der Zuständigkeiten auf den Inhalt des Art. 38 der Verfassung erreicht, auf diese Weise eine Entwicklung vorweggenommen, die gegipfelt ist im Urteil Nr. 174 von 1981, womit der Verfassungsgerichtshof allen Regionen diese Zuständigkeit zuerkant hat, mit Ausnahme des zweiten Absatzes des Art. 38, der die soziale Vorsorge und die Sozialversicherung betrifft. Nie bestritten waren die Zuständigkeiten im Sinne des Art. 31 der Verfassung, wo von wirtschaftlichen Maßnahmen, anderweitigen Fürsorgen für die Gründung der Familie und die Erfüllung der entsprechenden Pflichten unter besonderer Berücksichtigung der kinderreichen Familie die Rede ist. Ebenso im zweiten Absatz vom Schutz der Mutterschaft, der Kindheit und der Jugend, in dem die zu diesem Zwecke erforderlichen Einrichtungen begünstigt werden. Beide Provinzen haben diese Zuständigkeit weitgehend mit zahlreichen Gesetzen und Verordnungen ausgeübt. Die Familienberatungsstellen, die Kinderhorte, die Betreuung der unehelichen Kinder, die Förderung der Jugendarbeit, die Anvertrauung von Minderjährigen, der Frauenhausdienst, die Grundfürsorge und die örtlichen Einrichtungen für die wirtschaftliche Fürsorge. Das betrifft nur die Provinz Bozen. Die Provinz Trient hat diesbezüglich andere Dinge auch noch eingeführt. Wenn in diesem Zusammenhang auf der ergänzenden Zuständigkeit der Region bestanden wird, eben nur, weil die Region zufällig runde 50 Milliarden zur Verfügung hat, bedeutet das, daß damit auf eine ausschließliche Zuständigkeit des Landes zu verzichten, welche bereits ausgeübt worden ist. Abgesehen davon, daß dem Staate erleichtert wird, den Sichtvermerk zu verweigern, sei es aus sachlichen Gründen, sei es aus finanziellen Gründen, denn wenn diese Aufgabe zusätzlich der ausschließlichen staatlichen Zuständigkeit vorbehalten bleibt, würde er mit dem Sichtvermerk die Verantwortung übernehmen, diese Familienschutzmaßnahmen auf das gesamte Staatsgebiet auszudehnen, was in der heutigen katastrophalen Lage der Staatsfinanzen nicht denkbar ist. Es ist sattsam bekannt, daß dort, wo gewisse Vorsorgemaßnahmen auf einzelne Kategorien durch Staatsgesetz eingeführt worden sind, diese aufgrund von Verfassungsgerichtsurteilen auf alle ähnlich gelagerten Kategorien ausgedehnt werden mußten, sodaß durch diese Ausdehnung aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes der Verfassungsgerichtshof dem Staate Mehrausgaben von rund 80 Tausend Milliarden verursacht hat.

In der anfangs erwähnten Zeitschrift behauptet der Regionalassessor Morandini, daß der Gesetzentwurf das staatliche Vorsorgegesetz Nr. 1204 von 1971 über den Schutz der arbeitenden Mütter ergänzt. Durch die regionalen Maßnahmen würden Hausfrauen unterstützt, die keine Sozialversicherung erhalten, weil es um Tatbestände geht, die zum Familienleben gehören. Der Verfassungsgerichtshof hat sich im Urteil Nr. 132 vom 18.–19. März 1991 mit diesem Gesetz befaßt und hat festgestellt, daß die im Art. 15 des Gesetzes vorgesehene Tagesentschädigung für die Mutterschaft die arbeitenden Mütter entschädigen soll

für den Verlust des Arbeitseinkommens, den sie sonst erleiden würden, weil sie wegen der Schwangerschaft und der Geburt des Kindes nicht arbeiten kann. Jetzt wörtlich: "In solchen Fällen – sagt der Verfassungsgerichtshof – ändert diese Entschädigung nicht das Wesen einer Vorsorgemaßnahme für Arbeiter, um eine wirtschaftliche Maßnahme für die Mutterschaft zu werden. Wenn dem so wäre, wäre der im Gesetz enthaltenen Ausschluß von nichtarbeitenden Frauen nicht gerechtfertigt, während der Gesetzgeber durch andere soziale Einrichtungen den besonderen Erfordernissen der Mutterschaft als solchen entgegengekommen ist." Also durch Einrichtung, die dann in die Zuständigkeiten der Provinz fallen. Diese Verfassungsrechtslage wurde in der letzten, einer langen Reihe von parlamentarischen Gesetzgebungsinitiativen, und zwar Nr. 2672 vom Februar 1991 im Senat bedacht, wo alle Maßnahmen auch die wirtschaftlichen zur Unterstützung der Mutterschaft und der Vaterschaft, den Regionen und autonomen Provinzen aufgetragen werden, offensichtlich aufgrund der ihnen zuerkannten Zuständigkeit hinsichtlich sozialer Fürsorge. Assessor Morandini beruft sich auch auf EG-Richtlinien, erwähnt jedoch keine derselben – ich habe nach EG-Richtlinien gesucht und habe auch keine gefunden – und auf die in anderen europäischen Staaten bestehenden Vorkehrungen darunter Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen. Es sei richtiggestellt, daß im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nur der Schutz der Ehe und Familie ebenso wie der Anspruch jeder Mutter auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft im Art. 6 aufscheinen, während die übrige öffentliche Fürsorge bzw. der Arbeitsschutz und die Sozialversicherung als Nr. 7 bzw. 12 der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes aufscheinen, also eindeutig getrennt sind.

In der Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961, die als Konvention am 26. Februar 1965 in Kraft getreten und nach Angabe des Europarates ein zwingendes Rechtsinstrument ist, werden das Recht auf Fürsorge insbesondere durch Leistungen aus einem System der sozialen Sicherheit im Art. 13, ähnlich wie in der italienischen Verfassung, ganz eindeutig vom Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz im Art. 16 unterschieden.

Im Menschenrechtspakt über die wirtschaftlichen, sozialen, und kulturellen Rechte erkennen die Vertragsstaaten – das sind heute rund 100 Staaten – im Art. 4 das Recht eines jeden auf soziale Sicherheit an. Dieses schließt die Sozialversicherung ein. Der Art. 10 hingegen lautet "Die Vertragsstaaten erkennen an, daß die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesellschaft größtmöglichen Schutz und Beistand genießen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Gründung und solange sie für die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist." Also wieder streng getrennt. Aufgrund der Durchführungsbestimmungen, D.P.R. Nr. 58 vom 6. Jänner 1978 – und ich habe mich für diese Durchführungsbestimmungen wirklich geschlagen – handelt es sich beim Art. 6 des Statutes um ergänzende Gesetzgebung hinsichtlich Sozialversicherung, der selbständigen oder unselbständigen Arbeiter, die bereits versichert sind, wobei eine Übertragung auf die Provinzen nicht in Frage kommt, sondern wie Art. 6, Statut und Durchführungsbestimmungen sagen, daß die Region eigene Institute errichten oder die Übernahme mit Zustimmung des Staates, der Landesinstitute für Sozial- und Unfallversicherung bewerkstelligen kann. Siehe die zwei die Sache behandelnden Urteile des Verfassungsgerichtshofes Nr. 95 vom 5. Mai 1971, wo steht, "Aufrecht bleibt das Entrichten der Versicherungsbeiträge für die Hauptleistungen, also der mit Staatsgesetz eingeführten Versicherungsbeiträge für die Hauptleistungen, fermo restando l'importo dei contributi inerenti alle prestazioni principali" und Nr. 296 vom 31. Dezember 1986 und auf das komme ich dann noch zurück, das das Aosta-Tal betrifft.

Jedoch abgesehen von der rechtlichen Beweisführung über die Zuständigkeit glaube ich, behaupten zu können, daß der Hausverstand natürlicherweise zwischen Vorsorge

und Sozialversicherung, wie sie grundsätzlich im zweiten Absatz des Art. 38 der italienischen Verfassung vorgesehen sind, einerseits und dem, was im ersten Absatz des Art. 31 derselben Verfassung steht, unterscheidet, dort, wo es heißt: "Die Republik schützt die Mutterschaft und die Jugend, indem sie die zu diesem Zwecke notwendigen Einrichtungen begünstigt."

Zu guter letzt erwähne ich, nicht als Belehrung ex cathedra, jedoch als Beweis des allgemeinen Verständnisses, das was Papst Johannes Paul II. in seiner letzten Enzyklika "Centesimus annus" sagt, sowohl über die Sozialversicherung einerseits als auch über den Mutterschutz andererseits, indem er im Abschnitt 15 die Reformen in der sozialen Vorsorge und der Sozialversicherung erwähnt, während in einem ganz anderen Zusammenhang die Politiken für die Familie behandelt werden, selbstverständlich ohne Bezugnahme auf die Artikel der italienischen Verfassung, jedoch mit Worten, die sich mit dem Inhalt des ersten Absatzes des Art. 31 decken, nämlich: "Es kommt vor, daß wenn sich die Familie dazu entscheidet, voll und ganz ihrer Berufung gerecht zu werden, die notwendige Unterstützung von seiten des Staates ausbleibt, während sie nicht über genügende Eigenmittel verfügt." Das ist dann soziale Fürsorge. "Es ist daher dringend, nicht nur eine Politik für die Familie, sondern auch eine Sozialpolitik zu betreiben, die als Hauptziel die Familie haben, der durch Zuwendung angemessener Hilfsmittel und anderer Unterstützungseinrichtungen geholfen wird, sei es, was die Erziehung der Kinder, sei es was die Pflege der Alten betrifft, deren Entfernung von der Familie verhütet werden soll, so daß die Beziehungen zwischen den Generationen verstärkt werden."

Die für den Mutter- und Jugendschutz notwendigen Einrichtungen gehörten seit eh und je in die Verwaltungszuständigkeit der italienischen Provinzen und in die Gesetzgebungszuständigkeit der autonomen Provinzen Trient und Bozen unter dem Titel der sozialen Fürsorge. Daraus ergibt sich auch die Zuständigkeit für die im Art. 31 der Verfassung vorgesehene Aufgabe. Der meiste Beweis hierfür ist damit gegeben, daß im "Labriola-Gesetzentwurf" zwar dem Staate die soziale Vorsorge vorbehalten bleibt und die in den Art. 13 bis 21, 39, 49 und 51 der Verfassung vorgesehenen öffentlichen Rechte nicht jedoch der Art. 31, der unter dem Titel "Ethisch-soziale Beziehungen" untergebracht ist, während die soziale Vorsorge, der Schutz und die Sicherheit der Arbeit, womit sich der nachfolgende Abschnitt befaßt, den Titel "Wirtschaftliche Beziehungen" hat.

Der Vollständigkeit halber bemerke ich, daß der sogenannte Versicherungsbeitrag, wie er im Art. 9 des Gesetzentwurfes vorgesehen ist, um das wirtschaftliche und finanzielle Gleichgewicht der Verwaltung dieser Vorkehrung zu gewährleisten, der 25% der Last decken soll durch Beiträge der künftigen Nutznießer dieser Unterstützungen, natürlich nicht den Tatbestand einer Sozialversicherung verwirklichen. So wie ihn das programmatische Dokument des Nationalen Sozialversicherungsinstitutes von 1981 und der sogenannte Parallelhaushalt desselben Institutes von 1986 beschreiben, nämlich Verwaltungen, die von Haus aus dafür eingerichtet sind, Leistungen zu gewährleisten, die ausschließlich auf Versicherungsbeiträge aufgebaut sind und nur durch den Ertrag, der von den Arbeitgebern und den eingetragenen geleisteten Beiträge finanziert werden, sodaß dieser Beitrag von 25% als Eskamotage für einen Tatbestand herhalten soll, wo von Vorsorge oder Sozialversicherung nicht die Rede sein kann.

Dazu kommt die mit Staatsgesetz Nr. 176 vom 27. Mai 1991 von Italien ratifizierte Konvention über die Rechte des Kindes, wo in der Präambel die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürliche Umwelt und natürliche Umwelt für das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Glieder, besonders der Kinder, dargestellt wird, die den Schutz und die Fürsorge erhalten müssen, derer sie bedürfen, um ihre Rolle in der Gemeinschaft zur Gänze auszufüllen. Im Art. 18 dieser Konvention, die von Italien ratifiziert worden ist, heißt es dementsprechend: "Um die in dieser Konvention ausgesprochenen Rechte zu gewährleisten und

zu fördern, gewähren die Vertragsstaaten den Eltern und gesetzlichen Vertretern des Kindes angemessene Hilfe in der Ausübung ihrer Verantwortung, das Kind aufzuziehen und besorgen die Schaffung von Einrichtungen, Instituten und Diensten, die auf das Wohlbefinden des Kindes wachen." Also das hat alles mit Sozialversicherung nichts zu tun. Im Art. 27, dritter Absatz heißt es weiter: "Die Vertragsstaaten treffen angemessene Vorkehrungen in Anbetracht der natürlichen Bedingung und soweit mit ihren Mitteln vereinbar, um den Eltern und den anderen Personen, denen das Kind anvertraut ist, zu helfen, dieses Recht zu verwirklichen und bieten, wenn nötig, materielle Unterstützung und entsprechende Programme an, besonders was die Ernährung, die Bekleidung und die Unterkunft betrifft." Das hat also alles mit Sozialversicherung nichts zu tun, denn vollkommen getrennt davon ist im Art. 26 dieser Konvention die Rede, daß die Vertragsstaaten jedem Kinde zuerkennen, von der sozialen Sicherheit einschließlich sozialer Vorsorge Gebrauch zu machen und alle Maßnahmen zu treffen, um gemäß ihrer nationalen Gesetzgebung die Erfüllung dieses Rechtes zu gewährleisten.

Man hat hier – und ich behalte mir vor, noch darauf zurückzukommen – erst vor kurzem die sogenannte Gemeindefinanz der Region überlassen, trotz dem klaren Wortlaut der Art. 80 und 81 des Autonomiestatutes. Hier verzichtet man auf die Zuständigkeit (man: also der jeweilige Landtag, also auch der Landtag von Südtirol) für soziale Fürsorge und läßt die Region an die Provinzen etwas delegieren, was Zuständigkeit der Provinzen ist, ohne daß die Region das Sachgebiet abgibt. Eine Fiktion, wo die Region jederzeit mit Gesetz widerrufen kann – umgekehrt ist es nicht möglich, das Land könnte nicht mit Landesgesetz das Regionalgesetz über die Darlehen an die Gemeinden widerrufen. Gemäß Art. 6 des Autonomiestatutes ist nur die Region befugt, eigene autonome Sozialvorsorgeinstitute zu errichten oder deren Errichtung zu fördern. Die Mehrheit hat hier in dieser Legislaturperiode zugegeben, man muß der Region etwas lassen, damit deren Existenz gemäß bestehendem Autonomiestatut gerechtfertigt sei.

Ich habe mich dafür eingesetzt, daß gerade diese ergänzende Zuständigkeit für soziale Vorsorge, für Sozialversicherung, einen Spielraum bekommt. Wir haben ja den Gesetzentwurf eingebracht, die Region möge die Landesinstitute für Sozialversicherung und für Unfallversicherung übernehmen, dann würde sie dem Staat die finanzielle Verantwortung für diese Institute, falls ein Defizit entstehen sollte, was bisher nicht da ist, abnehmen und der Staat könnte damit zufrieden sein, er könnte nicht dagegen sein. Die Region übernimmt die Institute INPS und INAIL und übernimmt auch die Verantwortung über eventuelle Defizite und in diesem Rahmen hätte dann die Region Spielraum, Maßnahmen zu treffen, die mit ergänzender sozialer Vorsorge zu tun haben. Da hätte sie einen größeren Spielraum und der Staat könnte weniger dagegen sein. Warum? Und die anderen Regionen in ganz Italien könnten nicht sagen: Du stimmst einer Ergänzung zu, die keine ist und die irgendwie, wenn Du sie zuläßt, dann müßte sie in ganz Italien zugelassen werden. Auch anderswo sind die Familien gleichbeschaffen wie bei uns, in derselben Lage. Aber die Region würde, wenn sie die Sozialvorsorgeinstitute übernimmt, die Verantwortung für alle damit zusammenhängenden Folgen übernehmen, auch was die Grundvorsorge, die Renten aller Art, betrifft. Dann hätten wir eine Grundlage geschaffen, wo wir uns eher einen Spielraum beschafft hätten. Da hat man gesagt, man muß der Region etwas lassen, damit deren Existenz gerechtfertigt sei. Ja, einverstanden, etwas lassen, von dem, was sie verfassungsrechtlich hat, nicht, indem die Provinz ihre Zuständigkeiten der Region abtritt.

Ich behalte mir dann vor, in der Zeit, die mir noch bleibt, Näheres besonders was die Verfassungsgerichtsurteile betrifft, die ich zitiert habe, noch auszuführen.

(Nel numero maggio–giugno 1991 della rivista "Regione Trentino–Alto Adige il presidente della Giunta regionale Andreolli afferma che la Regione "può con proprie leggi, istituire nuove provvidenze che si aggiungono a quelle previste delle leggi dello Stato". Come consigliere

regionale, provinciale ed assessore regionale, inoltre come vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e in veste di membro della commissione dei nove, che ha elaborato il nuovo Statuto di Autonomia sulla base del Pacchetto ed in veste di membro della Commissione paritetica dei dodici e dei sei dal 1972 al 1989, credo di poter affermare di essermi adoperato per una vera autonomia ai sensi dell'Accordo di Parigi e quindi in primo luogo per l'autonomia provinciale, ma anche per l'effettiva attuazione delle competenze della Regione previste nello Statuto di Autonomia del 1972. Il cosiddetto "Disegno di legge Labriola" di riforma della Costituzione, prevede che in merito al riparto delle competenze legislative tra Stato e tutte le Regioni, nel nuovo art. 70 della Costituzione, che la "previdenza sociale, tutela e sicurezza del lavoro" sia riservata allo Stato, mentre tutto quanto non è espressamente elencato in tale articolo rientra nella competenza delle Regioni, le cui competenze così generalizzate ribadiscono *expressis verbis* il famigerato potere di indirizzo e coordinamento. La materia "Previdenza sociale" rimarrà quindi riservata allo Stato mentre la Regione potrà integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attività produttive, come dicono le norme d'attuazione relative alla Valle d'Aosta, di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.430. A prescindere dall'oggettiva impossibilità di inquadrare quanto previsto al primo comma dell'art.5 del disegno di legge nel concetto di "integrare interventi generali dello Stato", contrasta con lo Statuto di autonomia collocare questi interventi in una materia comunque riservata allo Stato e quindi sottratta alla effettiva autonomia, non per ultimo anche perchè se queste misure rientrassero nella competenza primaria della Provincia verrebbero accettate più che se rappresentassero l'integrazione di una competenza esclusivamente riservata allo Stato, e che lo Stato stesso non potrebbero non riconoscere, se non venisse estesa a tutta l'Italia. Sappiamo anche che la generalizzazione della competenza legislativa delle Province autonome e della Regione, se la "legge Labriola" entrerà in vigore, non potrà, per quello che ci concerne, non essere accompagnata da ulteriori sovvenzioni. Alle Province autonome ed alla Regione sono già devoluti i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, mentre l'IVA sulle importazioni è destinata a scomparire, sia per la caduta della barriera doganale, sia perchè verrà trasferita alla Comunità europea come sua entrata tributaria. Toccherà allora alle Province autonome ed alla Regione impostare *ex novo* il regime finanziario di fronte alla necessità di finanziare interamente settori come la sanità, l'assistenza, la scuola e quelli organicamente connessi con i nove decimi percetti nel territorio o con tributi propri, in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato nelle materie di rispettiva competenza.

Mentre la Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 6-24 luglio 1972 aveva interpretato il termine "assistenza pubblica" e le analoghe locuzioni degli Statuti speciali, compreso il nuovo Statuto per il Trentino-Alto Adige, nel senso di escludere comunque l'assistenza sociale di cui all'articolo 38 della Costituzione, nelle norme di attuazione di cui al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 abbiamo ottenuto l'estensione della competenza al contenuto dell'art. 38 della Costituzione, salvo il secondo comma che riguarda la previdenza e le assicurazioni sociali, anticipando la sentenza 174 del 1981 con cui essa viene attribuita a tutte le Regioni. La competenza prevista dall'art. 31 della stessa Costituzione - la quale non è oggetto di contestazioni - parla di "misure economiche e altre previdenze per agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose". Lo stesso dicasi per il secondo comma, in cui si parla di tutela della maternità, dell'infanzia e della giovinezza, ed in cui vengono confermate le istituzioni necessarie a perseguire tale scopo. Entrambe le Province hanno ampiamente esercitato tale competenza con numerose leggi e regolamenti: i consultori familiari, gli asili nido, l'assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio, la promozione del servizio-giovani, l'affidamento di minorenni, servizio "casa delle donne", l'assistenza economica di base e non ecc. Quindi insistere sulla competenza integrativa della Regione, e la Regione dispone di ca. 50 miliardi, significa rinunciare ad una competenza primaria già esercitata nello stesso campo dalle Province, a prescindere dal fatto

che viene facilitato allo Stato il diniego del visto sia per ragioni intrinseche, sia per ragioni finanziarie, poichè se questa competenza comprendesse anche la previdenza che comunque rimane potestà esclusiva dello Stato, questo si assumerebbe il compito di estendere a tutto il proprio territorio provvidenze ex art. 31, che tuttavia non sarebbero finanziabili stando all'attuale situazione delle finanze statali le quali rappresentano un'ostacolo per la partecipazione dell'Italia all'unione finanziaria europea. E' nota la vicenda dell'estensione a tutti i soggetti, comunque ritenuti nelle stesse condizioni in base al principio d'uguaglianza, di provvidenze concesse a singole categorie, estensione operata sistematicamente con sentenze della Corte Costituzionale e che sono costate al bilancio dello Stato circa 80 mila miliardi.

Nella rivista richiamata all'inizio di questo intervento l'assessore regionale Pino Morandini afferma che il disegno di legge regionale interviene con funzione integrativa della legge provinciale n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri). Destinatari delle provvidenze regionali sarebbero quindi le madri casalinghe che non godono di copertura assicurativa per eventi inquadrabili nella sfera della vita familiare. Ma la Corte Costituzionale statuisce con la sentenza 132 del 18-19 marzo 1991 che "l'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 è diretta a tenere indenne la donna lavoratrice della perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio: pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria. "In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità: se così fosse, non sarebbe giustificabile l'esclusione dal beneficio delle donne non lavoratrici; il legislatore ha inteso sopperire mediante servizi sociali alle particolari esigenze che derivano dalla maternità, in sè considerata."

Di questa situazione di diritto costituzionale ha ben tenuto conto l'ultima iniziativa legislativa parlamentari n. 2672 del Senato in cui gli interventi anche economici in sostegno della scelta di maternità e paternità vengono attribuiti alle Regioni e Province autonome, evidentemente in base alla competenza acquisita in materia di assistenza compresa quella sociale. L'assessore Morandini si richiama a direttive comunitarie non citandone alcuna ed alle provvidenze esistenti in alcuni Stati europei fra cui Francia, Germania, Austria e Polonia. Posso precisare che nella Costituzione tedesca la protezione della famiglia viene enunciata all'articolo 6 tra i diritti fondamentali, mentre l'assistenza pubblica e l'assicurazione figurano al n. 6 risp. 12 del catalogo delle materie di competenza concorrente del Bund.

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, entrata in vigore come Convenzione il 26 febbraio 1965, distingue nettamente tra il diritto della famiglia alla protezione economica, legale ed anche sociale ancorato nell'art. 16, ed il diritto alla sicurezza sociale, tenendo conto del fatto che il diritto all'assistenza sociale è garantito da prestazioni derivanti da un sistema di sicurezza sociale in virtù dell'art. 16.

Nel patto dei diritti dell'uomo, nella parte concernente i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati membri, che attualmente sono all'incirca 100 riconoscono all'art. 4 il diritto di tutti alla sicurezza sociale. Questa comprende anche le assicurazioni sociali. L'art. 10 al contrario recita: "Gli Stati membri riconoscono che la famiglia è la cellula base della società, e che deve godere della massima tutela ed assistenza possibile, in particolare in riferimento alla sua creazione e per tutto il tempo in cui è responsabile dell'educazione e cura di figli a carico." Quindi in questo caso si fa una distinzione molto netta. In base alle norme di attuazione, D.P.R. N. 58 del 6 gennaio 1978, ed io mi sono veramente battuto per queste norme di attuazione, si parla, all'art. 6 dello Statuto di autonomia, di competenza integrativa in materia di assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi o meno, che godono già di un'assicurazione, non ponendo affatto il problema della delega alle Province. L'art. 6 dello Statuto e le norme di attuazione dicono però molto chiaramente che la Regione può istituire propri Istituti o può accollarsi, previa l'approvazione dello Stato, gli istituti

provinciali per le assicurazioni sociali ed il lavoro. A questo proposito si leggano le sentenze della Corte Costituzionale, rispettivamente N. 95 del 5 maggio 1971 in cui si dice che "rimane invariata la corresponsione dei contributi assicurativi per le prestazioni principali introdotte con legge statale, fermo restando l'importo dei contributi inerenti alle prestazioni principali" e la sentenza N. 296 del 31 dicembre 1986 che concerne la Valle d'Aosta, a cui però ritornerò nel corso del mio intervento.

Indipendentemente dalla produzione di prove che confermino la fondatezza giuridica della competenza integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, credo di poter affermare che la buona ragione sa distinguere tra previdenza ed assicurazioni sociali, come risultano dall'art. 38 della Costituzione Italiana e dall'art. 31 della stessa, il quale recita: "La Repubblica protegge la maternità, la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Per ultimo desidero citare come espressione di questo consenso per lo meno europeo, e non come messaggio ex cathedra, le parole del papa Giovanni Paolo II. il quale nella sua ultima enciclica "Centesimus annus" nella sezione 15 richiama le riforme nei settori della previdenza e delle assicurazioni sociali, mentre le "politiche per la famiglia" sono affrontate in altro connesso nella sezione 34 che senza alcun riferimento ad articoli della Costituzione italiana, corrisponde esattamente al contenuto del primo comma dell'art. 31 della stessa con le seguenti parole: "Accade, però, che quando la famiglia decide di corrispondere pienamente alla propria vocazione, si può trovare priva dell'appoggio necessario da parte dello Stato e non dispone di risorse sufficienti. E' quindi urgente promuovere non solo politiche per la famiglia, ma anche politiche sociali, che abbiano come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutandola, mediante l'assegnazione di adeguate risorse e di efficienti strumenti di sostegno, sia nell'educazione dei figli sia nella cura degli anziani, evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra generazioni."

Gli istituti necessari per la protezione della maternità e della gioventù da sempre rientravano nella competenza amministrativa delle province italiane ed nel potere legislativo delle province autonome di Trento e di Bolzano rientra sotto il titolo di assistenza anche quella sociale. Per la stessa ragione anche il primo comma dell'art. 31 rientra nello stesso titolo di competenza. Una riprova è data dal fatto che il disegno di legge Labriola, mentre riserva allo Stato la previdenza sociale, la tutela e la sicurezza del lavoro ed i diritti pubblici soggettivi previsti dagli artt. da 13 a 21, 39, 49 e 51 della Costituzione non elenca l'art. 31, il quale anche per la sua collocazione sotto il titolo "Rapporti etico-sociali" non può essere certamente inquadrato nella previdenza, tutela e sicurezza del lavoro di cui si occupa il titolo successivo sui "Rapporti economici".

Per completezza osservo che il cosiddetto contributo previdenziale previsto all'articolo 9 del disegno di legge, onde assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione che deve coprire il 25% degli oneri, garantito dai futuri percettori delle prestazioni, non realizza certamente una fattispecie previdenziale intesa, secondo il documento programmatico dell'INPS del 1981 ed il bilancio parallelo del 1986 dello stesso Istituto come "gestioni istituzionalmente deputate ad assicurare l'erogazione delle sole prestazioni determinate esclusivamente sulla base dei sottostanti rapporti assicurativi e finanziate dal gettito dei solo contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti" e quindi diventa una escamotage per fingere una fattispecie in cui di previdenza anche integrativa non c'è niente.

A ciò si aggiunge la convenzione ratificata dall'Italia con legge ordinaria n. 176 del 27 maggio 1991 sui diritti del fanciullo, nel cui preambolo la famiglia viene rappresentata come cellula base della società e del mondo naturale per la crescita e lo sviluppo di tutti i suoi membri, compresi i fanciulli, che hanno il diritto di venire tutelati ed assistiti, per poter compiere il loro ruolo nella società. All'art. 18 della convenzione ratificata dall'Italia si dice "...per garantire i diritti sanciti da questa convenzione e per incrementarli, gli stati firmatari concedono ai genitori ed ai rappresentanti legali del bambino un adeguato aiuto per l'esercizio della loro responsabilità di

creocere il fanciullo e si adoperano per la creazione di istituzioni, istituti e servizi che vigilino sul benessere del fanciullo". Tutto ciò non ha nulla a che vedere con le assicurazioni sociali. L'art. 27, terzo comma, recita: "gli Stati che hanno ratificato la convenzione adottano misure adeguate in vista di condizioni naturali ed in armonia con i loro mezzi, per aiutare i genitori e le altre persone a cui è affidato il bambino a realizzare questo diritto ed ad offrire, se necessario, un sostegno materiale ed adeguati programmi, in particolare per quanto concerne l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio". Tutto ciò non ha nulla in comune con le assicurazioni sociali, poichè nell'art. 26 di questa convenzione si parla del fatto che gli Stati firmatari riconoscano ad ogni fanciullo il diritto di usufruire della sicurezza sociale compresa la previdenza sociale e di adottare tutte le misure onde garantire la difesa di questo diritto, sancito dalla legislazione.

Recentemente – e mi riservo di ritornarvi – sono state delegate alla Regione le cosiddette finanze comunali, nonostante la lettera dell'art. 80 ed 81 dello Statuto di Autonomia sia molto esplicita. Nel nostro caso si rinuncia ad una competenza in materia di assistenza sociale (quindi anche il rispettivo Consiglio provinciale fa lo stesso) e si delega alle Province una competenza che è già competenza della Provincia, senza che la Regione la ceda. Si tratta di una finzione, infatti in ogni momento la Regione può revocare tale competenza, mentre al contrario, la Provincia non può revocare con legge provinciale la legge concernente la concessione di mutui ai Comuni. Secondo l'art. 6 dello Statuto di Autonomia la Regione è autorizzata ad istituire Istituti autonomi di previdenza sociale o di incentivare la loro istituzione. La maggioranza ha ammesso in questa legislatura che bisogna lasciare qualche competenza alla Regione, onde poter giustificare la sua esistenza.

Mi sono adoperato affinché proprio questa competenza integrativa in materia di previdenza sociale, di assicurazioni sociali, avesse un proprio spazio. Abbiamo presentato un disegno di legge che prevede la delega alla Regione degli Istituti autonomi per l'assicurazione sociale e per le assicurazioni contro gli infortuni e la Regione nel caso in cui il bilancio di questi Istituti dovesse essere deficitario, se ne assumerebbe la responsabilità finanziaria e lo Stato potrebbe essere soddisfatto, quindi non dovrebbe essere contrario a tale soluzione. La Regione si fa carico degli Istituti INPS e INAIL, della responsabilità e degli eventuali deficit ed in questo contesto la Regione avrebbe un campo d'azione per adottare delle misure che sono connesse alla previdenza sociale. La Regione avrebbe uno spazio maggiore e lo Stato non si opporrebbe. Perché? Le altre Regioni italiane non potrebbero affermare che se si vota a favore di una potestà integrativa che effettivamente non è tale e se questa viene ammessa, allora dovrebbe venire ammessa in tutt'Italia. Anche nelle altre Regioni le famiglie hanno gli stessi diritti e si trovano nella stessa situazione come nella nostra Regione. Ma essa si assumerebbe la responsabilità per tutte le conseguenze che ne derivano, anche per quello che concerne l'assistenza di base, le pensioni di tutti i tipi. Allora avremmo creato una base per sviluppare questo campo d'azione. Ma si è detto a questo proposito, che bisogna lasciare alla Regione qualcosa che giustifichi la sua esistenza, qualcosa che dal punto di vista del diritto costituzionale sia già dato e che non implichi la delega di competenze da parte della Provincia.

Mi riservo di esporre più esaurientemente, nel tempo che mi rimane, i problemi posti dalle sentenze della Corte Costituzionale, che ho testè citato).

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Franzelin.

FRANZELIN: Herr Präsident, ich ersuche Sie – auch entgegen der Geschäftsordnung –, daß ich aufgrund meiner Fußverletzung ausnahmsweise sitzen bleiben darf.

Hohes Haus! Wehrte Kolleginnen und Kollegen! Endlich ist es soweit, daß wir uns hier im Plenum einmal intensiv mit dem Thema Familie und insbesondere mit der Hausfrau beschäftigen. Ein erster Teil von familienpolitischen Maßnahmen stehen zur Behandlung an. Es

sind Maßnahmen, die für die einen zu weit gehen, für die anderen unzureichend sind, für die einen überflüssig scheinen oder in die falsche Richtung gehen. Diese Maßnahmen werden von den einen begrüßt und von den anderen abgelehnt, von meinem Vorredner in Frage gestellt, daß wir hier im Regionalrat nicht zuständig sind. Wenn man die Fülle und die Flut von Interventionen schriftlicher Art auch von außerhalb durchgelesen hat, so könnte man eigentlich zum Schluß kommen: Wenn man nichts machen würde, wären alle zufrieden! Ich bin aber der Meinung, daß gerade diese Maßnahmen, die heute vorliegen, die verbessert werden können und verbessert werden sollen, aber auch den zweiten Teil der Maßnahmen, auf die wir so sehr warten, sehr notwendig sind und daß es einfach zu unterstreichen ist, daß auch diesem Bereich in diesem Hohen Hause einmal Raum gegeben wird. Denn die Familie ist das Fundament der Gesellschaft. Sie ist heute schon von vielen angesprochen worden. Sie ist der erste Ort der Erziehung für die Kinder, der Ort der Geborgenheit und der Solidarität für alle. Ihr muß jede Hilfe gegeben werden, die es ihr ermöglicht, um ihre Aufgaben zu erfüllen und die Würde der Familie verlangt es, daß diese Mittel nicht wie Almosen gegeben werden, sondern ein Rechtsanspruch sind, denn die Leistung der Familie ist Wertschöpfung für die Volkswirtschaft. Wenn man den Ausführungen des Abg. Benediktors gefolgt ist, so hat man einfach den Eindruck gehabt, auch bei all seinen Gründen, die er hat, die Zuständigkeit auf die Länder soweit als möglich übertragen zu wollen, einfach den Eindruck, daß er das zementieren will, was bisher immer gesagt wurde, nämlich daß dieses Problem hinausgeschoben werden konnte. Wir sollten einfach beispielgebend sein als ein familien- und kinderfreundliches Land, damit auch der Staat vielleicht nachzieht. Wir haben so viele Jahre nachgebetet, daß diese Maßnahmen nicht finanzierbar sind. In der Zwischenzeit sind aber vom Staat sehr überflüssige Maßnahmen oft akzeptiert worden. Auch in unserem Lande können wir die Frage stellen, ob alles das, was wir mit Haushaltsmitteln finanzieren, notwendig ist. Aber die Diskussion ist immer nur entstanden, wenn man über Familienmaßnahmen gesprochen hat, daß diese nicht finanzierbar waren. Und nun nach vielen Jahren von mehr oder weniger verbalen Aussagen zur Aufwertung der Familie, sollen nun doch erste konkrete Maßnahmen gesetzt werden, die beweisen sollen, daß auch die Politik wieder die Familie respektiert. Der Entschluß, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, muß und wird auch künftig die freie Entscheidung der Menschen bleiben. Verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen aber könnten dazu beitragen, daß diese Entscheidung leichter fällt. Es geht also einfach um die Wahlfreiheit auf allen Ebenen, und zwar für die Familie, für das Paar und nicht zuletzt für die Frau. Obwohl ich mich sehr für diese Maßnahmen immer wieder eingesetzt habe, habe auch ich in der Gesetzgebungskommission diesem ersten Maßnahmenpaket nur bedingt die Zustimmung gegeben, und zwar aus dem einen Grund, weil ein ganz gewichtiger und gerade von den benachteiligten Familienfrauen ershnter Punkt fehlt, nämlich die Anerkennung der Erziehungszeiten und der Pflegezeiten in der Rentenbiographie und eine Möglichkeit auch als Hausfrau mit erschwinglichen Sozialbeiträgen nach vielen sich für die aufgeopferten und auf vieles verzichteten Jahre zu einer zumindest bescheidenen Rente zu kommen.

Ich war in meiner Eigenschaft als Präsidentin der Berufsgemeinschaft der Hausfrauen in jener Kommission als Mitglied, die in dieser Legislaturperiode diesen Gesetzentwurf vorzubereiten hatte. In dieser Kommission wurde die Möglichkeit einer Rente in Betracht gezogen und insbesondere auch die Anerkennung der Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rentenversicherung, gleich wie dies für die öffentlichen Bediensteten der Region und des Landes vorgesehen ist, ausgearbeitet und auch die Zuständigkeiten dafür waren ausgemacht. Nur politisch ging es plötzlich nicht mehr weiter. Durch verschiedene Argumente wurde eine Zweiteilung erreicht. Das schien zwar vor einem oder eineinhalb Jahren noch tragbar, je länger aber die Verschiebung des 1. Teiles sich hinauszog, um so mehr war wirklich der 2. Teil in Frage

gestellt. Die Frage war also, ob in dieser Legislaturperiode dann noch der 2. Teil kommt. Das hat alles zu Recht die Frauen, die Hausfrauen, auf den Plan gerufen und in einer gemeinsamen Tagung zwischen der Berufsgemeinschaft der Hausfrauen, KVW-Frauen und Mütterrunde Brixen wurde die unverzichtbare Forderung der Erreichung einer Rente auch für die immer noch notwendige Familienarbeit bereits in diesem Gesetz erhoben. Und heute haben ja die KVW-Frauen in der Aktion "Blumen" einen Brief überreicht, wo diese Forderungen erneut unterstrichen worden sind. Die Frauen waren und sind nun bereit, dafür auch auf die Straße zu gehen und erstmals sehen wir auch mehr Frauen auf der Zuschauertribüne, das sehr positiv ist, daß sie auch in den Landtag kommen. Die geforderte Vorsprache bei Präsident Andreolli und dem zuständigen Assessor Morandini in Trient, in Anwesenheit des Kommissionspräsidenten Mag. Kußtatscher, erbrachte die Verpflichtung, den zweiten Teil noch in der Regionalregierung zu verabschieden und der Gesetzgebungskommission zuzuleiten bevor der erste Teil im Plenum behandelt wird.

Nun behandeln wir allerdings den 1. Teil und der zweite Teil ist zwar formuliert, wird aber noch politisch verhandelt, aber ich habe das Wort, daß jedenfalls vor Beginn der Artikeldebatte das Versprechen eingelöst wird, schriftlich von Assessor Morandini und vom Präsidenten Andreolli mit dem Hinweis "Ein Mann – ein Wort". Das ist die Situation und nun gestatten Sie mir noch einen weiteren Rückblick, wie alles begann und ich mache dies deshalb, damit verstanden wird, daß wir doch einen Schritt weitergekommen sind.

In unserem Lande wurde immer wieder darauf verwiesen, daß es notwendig wäre, familienpolitischen Maßnahmen zu setzen, so wie es sie in anderen europäischen Ländern gibt, aber leider wurde in diesem Bereich immer wieder auf die fehlenden Zuständigkeiten verwiesen. Es stimmt! In erster Linie wäre der Staat für alle diese Maßnahmen zuständig, gestützt auch auf den Art. 31 der Verfassung. Bei der Gewährung der autonomen Zuständigkeiten sowie im ersten als auch im zweiten Autonomiestatut blieben gerade die sozialpolitischen Bereiche auf der Strecke, sprich in Rom. Die anscheinende Nichtzuständigkeit war aber – so scheint es mir heute und da möchte ich nochmals unterstreichen – auch ein sich-entschuldigen-könnender Grund diesem Bereich nicht die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen und alles war wichtiger. Die Frau und die Familie war und ist eben das schwächste Glied in der Gesellschaft. Daß nun das ganze doch noch in der Region ins Rollen kam, war – gestatten Sie mir, daß ich das kurz für jene schildere, die in der letzten Legislaturperiode nicht im Landtag waren – die Einbringung eines Gesetzentwurfes, den Bäuerinnen ein erhöhtes Geburtsgeld zu geben, nachdem der alte Beitrag von 90.000.– Lire durch die Gesundheitsreform ab 1.1.1980 eigentlich nicht mehr ausbezahlbar war bzw. sich auch als Betrag inflationiert hat. Nun entdeckte man die ergänzende Zuständigkeit im Bereich der sozialen Vorsorge in der Region, nachdem auch – was die Renten betrifft – bereits im Jahre – ich glaube – 1956 ein Gesetz in der Region verabschiedet wurde, welches die auf Staatsebene fehlende Hinterbliebenenrente für die Bäuerinnen zur Anwendung brachte. Im letzten Jahr ist dieser Bereich auch auf Staatsebene geregelt worden. Also hier war die Region in einer Vorreiterrolle.

Es wurde also 1987 dem Regionalrat ein Gesetzentwurf vorgelegt, der vorsah, daß allen Bäuerinnen bei der Geburt eines Kindes eine Million Lire ausbezahlt werden soll, als Mutterschaftsgeld, dafür wurde eine Milliarde Lire im Haushalt vorgesehen. Wir forderten damals die Geburtsbeihilfe für alle Mütter, was mit dem Hinweis der fehlenden Geldmittel abgelehnt wurde. Ich war damals Präsidentin der Finanzkommission und schlug im Rahmen einer Haushaltsänderung im Juli 1987 eine Erhöhung dieses Kapitels um 2 Milliarden vor. Den Ausgleich dafür glaubte ich durch erhöhte Einnahmen der Hypothekarsteuer ausgleichen zu können. Die Kommission genehmigte mit meiner ausschlaggebenden Stimme diese Änderung, was zu einer Verstimmung der gesamten Regionalregierung führte, die mir vorwarf, daß ich ihr

unterstellen wollte, daß sie nicht imstande wäre, einen richtigen Haushalt zu erstellen. Und im übrigen würden diese Geldmittel nie eingehen, was sich bei der Abschlußrechnung über das Jahr 1987 allerdings zu meinen Gunsten bestätigte. So wurde diese Abänderung im Regionalrat wieder rückgängig gemacht. Dieses Intermezzo aber erbrachte zumindest eine einstimmige Genehmigung im Regionalrat eines auf meinen Antrag hin von der SVP-Fraktion vorgelegten Beschlußantrages, worin die Regionalregierung aufgefordert wurde, im Haushalt für das Jahr 1988 das Geld für diese Gesetzesmaßnahme – also für die Ausbezahlung des Geburtsgeldes für alle Mütter – vorzusehen.

In der Zwischenzeit wurde der Gesetzentwurf für das Geburtsgeld für die Bäuerinnen zurückgezogen, weil auf Staatsebene ein Gesetz mit 1.1.1988 in Kraft trat, das allen selbständig erwerbstätigen Müttern ein Geburtsgeld in einem weit höheren Ausmaß zubilligte. Für das Geburtsgeld für den Rest der Mütter aber wurde in der Region nicht ein Gesetz gemacht, sondern wurde eine Kommission unter dem Vorsitz des damaligen Assessors Lorenzini eingesetzt, welche insgesamt die Zuständigkeiten der Region im Hinblick auf die familienpolitischen Maßnahmen prüfen sollte. Vor Ende der letzten Legislaturperiode wurde das positive Ergebnis der Arbeiten durch die Region bekannt, also die Zuständigkeiten wurden bestätigt. Zu Beginn – wie ich schon gesagt habe – dieser Legislaturperiode wurde dann eine andere Kommission eingesetzt, die einen Gesetzentwurf für genannte familienpolitische Maßnahmen ausarbeiten sollte und nun sind wir am Ende von 1991 angelangt. Vier Jahre ab Beschlußfassung im Regionalrat diskutieren wir nun endlich die Einlösung dieses Beschlusses, als erste Maßnahme im vorliegenden Gesetzentwurf. Fürwahr ein weiter Weg und eine lange Zeit. Jedoch besser spät als nie!

Ich erzählte dies alles um allen die Ausgangssituation in Erinnerung zu rufen und um zu begründen, warum ich nicht einverstanden war, plötzlich das Kind mit dem Bade auszuschütten und diesen 1. Teil des Gesetzes nicht zu genehmigen, auch wenn ich nach wie vor für die ebenso oder sogar wichtigeren Teile in der sozialen Vorsorge kämpfe, nämlich für die Renten für die Mütter.

Und nun zum Gesetzestext. Die Geburtsbeihilfe für alle Mütter also im Punkt 1) ist eingelöst.

Punkt 2): Das Erziehungsgeld bis zu einem Jahr ist vorgesehen. Es ist ein Kompromiß, ein Schritt in die richtige Richtung; die Sozialverbände verlangten 500.000 Lire und für 3 Jahre. Das Erziehungsgeld ist sicher eine wichtige Maßnahme und seit in der Bundesrepublik dieses Erziehungsgeld auch nur für ein Jahr eingeführt wurde, haben es an die 97% der Eltern ausgenützt. Ich habe gezögert, um nicht Mütter zu sagen, denn 27.000 Männer haben das Erziehungsgeld inzwischen kassiert. Allerdings waren es nur 83% der Alleinerziehenden.

Punkt 3): Die Aufstockung der Familienzulagen ab dem 3. Kind und allerdings nur im bescheidenen Ausmaß von 50.000 Lire. Dies ist sicher wenig, wertet aber zumindest die Mehr-Kinder-Familie auf und ich bin auch der Meinung, daß hier – nachdem das Gesetz einmal in Kraft ist und anläuft und auch die Zuständigkeit an das Land übertragen wird und alles überschaubar ist, wieviel Geld tatsächlich für die einzelnen Maßnahmen gebraucht wird – eine empfindliche Erhöhung angebracht ist. Denn die Mehr-Kinder-Familie ist in der heutigen Gesellschaft ganz besonders benachteiligt und der Kollektivvertrag berücksichtigt nur die Arbeitsleistung und fragt nicht, ob dieses Arbeitsentgelt der zu versorgenden Familie entspricht. Gerade diese Frauen, die mehr Kinder haben, können nicht einer außerhäuslichen Beschäftigung nachgehen. Deshalb ist es richtig, daß mit Steuermitteln die Umverteilung und der Ausgleich gemacht wird.

Die Hilfen, die gegeben werden – ich möchte es noch einmal unterstreichen –

sollen aber nicht als Almosen gegeben werden, sondern sie sollen als Rechtsanspruch und als Verpflichtung der gesamten Gesellschaft angesehen werden.

Punkt 4): Die Unfallversicherung für die Hausfrauen ist vorgesehen. Eine Maßnahme, die eigentlich auf Staatsebene längst in Kraft sein müßte, weil bereits im Finanzgesetz des Staates für 1990 50 Milliarden für diese Maßnahme vorgesehen waren, aber leider immer noch auf die Verabschiedung gewartet wird. Zu diesem Punkt ist noch zu sagen, daß bitte abzuklären ist, ob außerhäuslich erwerbstätige Frauen, die nebenbei den Haushalt in Doppelbelastung zu versorgen haben, sicher durch ihre soziale Arbeitsversicherung auch im Falle eines Unfalls im Haushalt das Gehalt zumindest zum Teil weitergezahlt wird. Wenn nicht, müßte die Versicherung auch für diese durch dieses Gesetz ermöglicht werden. Dies wurde in der Kommission diskutiert und ist auch in den Minderheitenberichten vorgesehen. Der zuständige Assessor hat erklärt, dies auch zu eruieren. Ich möchte also die präzise Antwort im Rahmen der Replik und im negativen Fall die Vorlegung eines Änderungsantrages durch die Regierung selbst. Nachdem jetzt klar ist, wieviel Geld insgesamt zur Verfügung steht, sollte dieser Bereich auch überdacht werden können, denn dieses Unfallversicherungsgeld ist gleich wie das Tagegeld mit 37.000 Lire am Tag vorgesehen und dieses Entgelt würde sicher auch für die Hausfrauen ermöglichen, daß in der Zeit, wo sie nicht die Möglichkeit hat, die Arbeiten zu verrichten, weil sie im Krankenhaus ist, daß sie sich zu Hause zumindest als Teilzeit einen Ersatz leisten kann.

Punkt 5) – und hier ist auch anzumerken, daß der Einwand der Hochschülerinnen sicher falsch ist, die sagen, daß die Hausfrauen das Tagegeld für das Krankenhaus beziehen. Wozu das, wenn sie über die Ehemänner krankenversichert sind? Hier geht es doch darum, daß die nicht das Krankenhaus zu bezahlen haben, sondern daß sie sich dafür zuhause einen Ersatz, weil sie keine Einnahmen haben, leisten können und das kommt doch eines Entgelts gleich und damit ist wiederum ein klein wenig unterstrichen, daß Hausarbeit eben auch Arbeit ist.

...Herr Präsident, es ist 13.00 Uhr. Ich habe sicher nicht fertig. Ich habe jetzt noch 42 Minuten und ich würde am Nachmittag weiterfahren.

(Signor Presidente, La prego, in via del tutto eccezionale, di permettermi di intervenire stando seduta, anche se il Regolamento interno del Consiglio regionale non lo prevede, in quanto ho subito un infortunio al piede.

Egredi colleghi e colleghe, finalmente siamo giunti ad occuparci intensamente della famiglia ed in particolar modo del ruolo della donna all'interno della famiglia ed una prima parte di misure di carattere politico-familiare sono ora all'esame di questo consesso. Si tratta di misure che per gli uni possono sembrare forse eccessive, per altri invece insufficienti, per altri ancora superflue o forse che vanno nella direzione sbagliata. Queste misure vengono accolte con soddisfazione da alcuni, da altri invece rifiutate ed alcuni oratori che mi hanno preceduto, hanno sollevato il problema dell'indubbia competenza della Regione in questa materia. Leggendo quali siano stati gli interventi su questo argomento, si potrebbe giungere alla conclusione che tutti sarebbero felici se non si facesse nulla! Credo tuttavia che proprio le provvidenze che oggi abbiamo davanti a noi, potrebbero e debbano venire migliorate, ma che siano altresì necessarie quelle riservate alla seconda parte di questo "pacchetto famiglia", che così intensamente attendiamo, non dimenticando che anche in quest'alto consesso si è arrivati ad occuparsi di questa materia. La famiglia è la cellula base della società e questa considerazione è già stata fatta da molti. La famiglia è il luogo in cui inizia l'educazione dei bambini, in cui riceviamo sicurezza e solidarietà. E proprio per questo la famiglia deve ricevere un valido aiuto, affinché possa svolgere i compiti che le sono affidati, e la dignità della famiglia presuppone che le provvidenze non vengano concesse come elemosina, bensì come un

diritto, poichè le prestazioni, il lavoro della famiglia—è un valore esemplare per l'economia nazionale. Ascoltando le esposizioni del cons. Benedikter si è avuto l'impressione che egli voglia cementare ciò che è stato ripetuto fino ad ora e cioè che il problema poteva venir rimandato nel tempo, pur tenendo presente tutte le motivazioni da lui addotte sulla delega delle competenze alle province autonome. Noi dovremmo essere una Regione modello, una regione in cui la famiglia ed i figli sono al centro di una politica che li tutela, perchè così facendo forse anche lo Stato si imiterà. Per anni abbiamo ripetuto che mancava la copertura finanziaria per queste provvidenze, nel frattempo però lo Stato ha licenziato misure particolarmente superflue, cosicchè nasce spontanea la domanda se anche nella nostra Regione tutto ciò che viene finanziato con mezzi di bilancio sia veramente necessario. La discussione è sorta attorno alle misure a favore della famiglia per cui è sempre mancata la copertura finanziaria. E dopo che sono trascorsi molti anni di affermazioni più o meno verbali per la valorizzazione della famiglia, dovrebbero venire attuate le prime misure che dimostrino che anche la politica rispetta nuovamente la famiglia. La decisione di formare una famiglia e di avere dei figli deve essere una libera scelta anche in futuro, e delle condizioni quadro economiche migliori potrebbero contribuire a rendere più facile tale decisione. Non si tratta semplicemente di libertà di scelta a tutti i livelli, e cioè a livello di coppia, famiglia ed infine anche di donna. Anche se ripetutamente mi sono adoperata per la realizzazione di tali provvidenze, in sede di commissione legislativa ho posto una condizione al mio voto favorevole a questo primo pacchetto di provvidenze, in quanto manca un punto molto importante, considerato soprattutto tale dalle casalinghe che si trovano in una situazione di svantaggio rispetto alle altre lavoratrici e cioè il riconoscimento dei tempi di cura ed educazione nel riconoscimento degli anni ai fini pensionistici, collegato con la possibilità di ottenere per lo meno una modesta pensione versando dei contributi sociali accessibili, dopo aver trascorso anni di rinuncia e di sacrificio.

Nella mia veste di presidente della categoria professionale delle casalinghe ero membro di quella commissione a cui era preposta l'elaborazione di questo disegno di legge per questa legislatura. In quella sede venne considerata la possibilità di concedere una pensione alle casalinghe ed in particolare di riconoscere gli anni di cura ed educazione ai fini pensionistici, come è previsto per i dipendenti pubblici della Regione e della Provincia, tenendo conto delle competenze a riguardo. Improvvisamente però sorsero delle difficoltà politiche che bloccarono i lavori e che portarono alla suddivisione delle provvidenze nei due rispettivi "Pacchetti famiglia". Circa un anno e mezzo fa, poteva sembrare ancora possibile la loro realizzazione, ma tanto più si protrasse il licenziamento della prima parte, tanto più si poneva in dubbio la realizzazione della seconda parte. La domanda che ci si poneva era se in questa legislatura sarebbe stata discussa anche la seconda parte di questo "pacchetto" di provvedimenti. Ciò ha fatto sì che venissero chiamate in causa anche le donne, le casalinghe, le quali in un convegno comune tra le l'associazione casalinghe di Bressanone, l'ACLI—donne tedesco e il circolo madri di Bressanone, hanno avanzato la loro irrinunciabile richiesta, che in questo disegno di legge venga prevista la pensione alle casalinghe, per il lavoro, pur sempre necessario, svolto all'interno della famiglia. Ed oggi le donne dell'ACLI tedesco, con la loro iniziativa di distribuire i fiori ci hanno anche consegnato una lettera in cui vengono riproposte le loro rivendicazioni. Queste donne erano e sono disposte a scendere in strada e per la prima volta abbiamo nella tribuna per il pubblico tante donne. Questo è un fatto senza dubbio positivo! Così si giunse al colloquio con il Presidente Andreolli e l'assessore competente Morandini a Trento, in presenza del Presidente della Commissione, Mag. Kufstatscher, dal quale scaturì l'impegno di licenziare in Giunta regionale la seconda parte e di trasmetterla alla commissione legislativa prima che venisse trattata in questo consesso la prima parte di provvidenze.

Ed ora ci troviamo a trattare la prima parte di misure, mentre la seconda, che è già stata abbozzata, è ancora oggetto di trattative politiche. Ho comunque ricevuto la promessa che prima dell'inizio della discussione articolata verrà fatto fede all'obbligo assunto dall'assessore

Morandini ed il Presidente per iscritto con la frase: "Ogni promessa è debito". Questa è la situazione ed ora permettetemi di guardare un attimo al passato, quando tutto questo iniziò, proprio per far capire che abbiamo fatto un passo in avanti...

Nella nostra Regione è sempre stata avvertita la necessità di adottare misure a tutela della famiglia, come avviene negli altri Stati europei, ma purtroppo si è sempre fatto valere il principio della mancanza di competenza. E questo è vero! In primo luogo dovrebbe essere competente lo Stato per tutte quelle misure che sono sancite dall'articolo 31 della Costituzione. Ma quando vennero concesse le competenze autonome con il primo e con il secondo Statuto d'autonomia, l'ambito della politica sociale non venne preso in considerazione e mi sembra che l'apparente incompetenza rappresenti la motivazione con cui si cerchi di giustificare il fatto di non aver prestato la dovuta attenzione a questo settore. La donna e la famiglia erano e sono gli elementi della società più deboli. Il fatto che il tutto abbia avuto un inizio a livello regionale – permettetemi di ricordarlo per coloro i quali nell'ultima legislatura non siedevano ancora sui banchi del Consiglio provinciale – dipese dalla presentazione di un disegno di legge sull'aumento dell'assegno di natalità alle coltivatrici dirette, dopo che il vecchio importo di 90.000 Lire non veniva più corrisposto dal 1.1.1980 in seguito all'entrata in vigore della riforma sanitaria, che aveva portato alla riduzione dell'indennità. Allora si scoprì la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza sociale, dopo che, anche per quel che concerne le pensioni, già nel 1956 era stata emanata una legge che prevedeva la concessione alle coltivatrici dirette della pensione per superstiti mancante al livello statale. L'anno scorso lo Stato ha disciplinato questa materia, quindi la Regione ha svolto un ruolo di pioniere.

Nel 1987 venne presentato al Consiglio regionale un disegno di legge, il quale prevedeva che tutte le coltivatrici dirette fruissero alla nascita di un figlio di un'indennità di un milione di lire quale indennità di maternità e quindi si prevede in bilancio uno stanziamento di un miliardo di lire. Allora chiedemmo che l'assegno di natalità venisse esteso a tutte le madri, richiesta che venne respinta con la giustificazione che non si disponeva dei mezzi finanziari necessari. Allora ero Presidente della Commissione alle finanze e nel giugno 1987 proposi nell'ambito di una variazione al bilancio un'aumento di questo capitolo di due miliardi, ritenendo che si potesse arrivare ad un pareggio nel bilancio con maggiori introiti da imposte ipotecarie. La Commissione approvò questa variazione al bilancio grazie al mio voto determinante, cosa che però provocò l'irritazione della Giunta regionale, la quale mi rimproverò di voler mettere in dubbio la sua capacità di approntare un bilancio corretto. Non vi furono minori entrate e così nel rendiconto consuntivo del 1987 si dimostrarono vere le mie previsioni. La variazione di bilancio venne quindi annullata. Questo intermezzo fece sì che venisse votata all'unanimità una mozione presentata in Consiglio regionale dalla SV-P su mia sollecitazione, con cui si esortava la Giunta regionale a prevedere nel bilancio 1988 i mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri derivanti da questa misura legislativa, quindi per la corresponsione dell'assegno di natalità a tutte le madri.

Nel frattempo però il disegno di legge sull'indennità di natalità per le coltivatrici dirette venne ritirato, poichè a livello nazionale era entrata in vigore dal 1 gennaio 1988 una legge che prescriveva la corresponsione a tutte le lavoratrici autonome di un'indennità di maternità in misura notevolmente superiore. Per quanto concerne l'indennità di maternità spettante a tutte le altre madri, non si elaborò una legge regionale, bensì si insediò una commissione sotto la presidenza dell'allora assessore Lorenzini, la quale doveva esaminare nel suo complesso le competenze spettanti alla Regione in materia di politica a tutela della famiglia. Prima della conclusione dell'ultima legislatura è stato reso noto il risultato positivo dei lavori, con cui venne confermata la competenza della Regione in materia di previdenza ed assicurazione sociale. All'inizio di questa legislatura, come ho già avuto modo di dire, venne insediata un'altra commissione, la quale era presposta all'elaborazione di un disegno di legge concernente misure a tutela della famiglia e così

siamo giunti al termine del 1991. Sono quindi trascorsi quattro anni da quando è stata deliberata l'adozione di provvedimenti in questa materia, provvedimenti che si sono tradotti nel disegno di legge di cui oggi discutiamo. E' stato un lungo cammino, ma meglio tardi che mai!

Dico tutto ciò per ricordare ai presenti quali sono stati i presupposti che hanno condotto all'elaborazione di questo disegno di legge e per motivare il mio voto contrario ad un improvvisa generalizzazione ed alla non approvazione di questa prima parte della legge, anche se mi impegno affinché quanto prima si introducano provvidenze per settori della presidenza sociale che sono altrettanto importanti o forse lo sono ancor di più, come ad es. quello delle pensioni.

Ed ora torniamo al disegno di legge. L'assegno di natalità concesso a tutte le donne in occasione della nascita di un figlio è previsto come primo punto in questa misura legislativa e quindi l'impegno assunto dalla Giunta è stato in tal senso rispettato.

Punto n. 2): L'assegno di cura viene concesso al genitore che si occupi del proprio bambino fino al compimento del primo anno di vita del figlio. Si tratta di un compromesso, di un passo nella direzione giusta; le organizzazioni sociali avevano richiesto che fosse determinato in 500.000 lire e che fosse erogato fino al terzo anno di vita del bambino. L'assegno di cura rappresenta una provvidenza indubbiamente importante ed anche se ad es. è stata introdotta in Germania da poco più di un anno, il 97 per cento dei genitori ne ha già fruito. Ho esitato per non dire madri, dato che 27.000 di questo 97 per cento erano padri. Ad ogni modo l'83 per cento erano famiglie monoparentali.

Punto n. 3): La corresponsione dell'assegno al nucleo familiare a partire del terzo figlio nella misura di 50.000 mensili è sicuramente insufficiente, ma valorizza per lo meno le famiglie numerose ed credo che successivamente alla sua entrata in vigore, la legge ci permetterà di capire quali saranno effettivamente le previsioni di spesa corrispondenti ad ogni singola provvidenza, poichè le famiglie più numerose sono notevolmente svantaggiate nella società ed il contratto di lavoro collettivo considera solamente la prestazione di lavoro e non se la retribuzione corrisponda anche alle necessità di sostentamento della famiglia. Anche per questo si deve provvedere al superamento della sperequazione ed alla redistribuzione dei capitali con provvedimenti fiscali.

Gli aiuti offerti non debbono venire concessi come se fossero delle elemosine, ma debbono venire considerati come un diritto e come un obbligo per tutta la società.

Punto n. 4) L'indennità per infortuni domestici per le casalinghe. Una misura che dovrebbe vigere da lungo a livello nazionale, poichè nella legge finanziaria dello Stato dell'anno 1990 erano stati previsti 50 miliardi per questa provvidenza, ma purtroppo si attende ancora il licenziamento di tale legge. A tale riguardo posso solamente affermare che sarebbe necessario chiarire se le lavoratrici che accanto all'attività domestica svolgono un'attività extrafamiliare siano coperte dal punto di vista dell'assicurazione sociale in caso di un infortunio domestico e se il salario viene pagato per lo meno in parte. In caso negativo si dovrebbe prevedere una forma assicurativa nel caso si verificano tali infortuni. Quest'aspetto è stato dibattuto in sede commissionale ed è stato considerato anche nelle relazioni di minoranza. Ed in tal senso desidero avere una risposta precisa dall'assessore competente nel corso della sua replica; in caso di risposta negativa esorto la Giunta regionale a presentare un corrispondente emendamento. Ne abbiamo discusso già in sede di commissione legislativa e ciò è stato previsto delle relazioni di minoranza. L'assessore competente ha dichiarato che verificherà tale possibilità. Dato che ora sappiamo di quali mezzi finanziari disponiamo, questa materia dovrebbe venir riesaminata, e se l'indennità di infortunio è di 37.000 Lire giornaliere, dovrebbe permettere alle casalinghe, che non possono svolgere la propria attività domestica perchè degeni in ospedale, di potersi permettere una persona che la sostituisca, e che provveda, per lo meno in parte, a svolgere il lavoro domestico.

Punto n. 5) ed a questo riguardo bisogna osservare che l'obiezione sollevata dalle rappresentanti della Hochschülerschaft sono errate, in quanto secondo queste le casalinghe non

percepiscono un'indennità giornaliera per degenza ospedaliera. Ma a che scopo se le casalinghe sono assicurate attraverso i rispettivi mariti? Qui si tratta solamente del fatto che le casalinghe possano ricorrere ad una sostituto per lo svolgimento del lavoro domestico, non avendo nessun introito. E' come se avessero una retribuzione ed in questo modo si è nuovamente ribadito che anche il lavoro domestico è un lavoro.

...Signor Presidente, sono le ore 13.00 e sicuramente non ho terminato il mio intervento. Ho ancora 42 minuti a disposizione, per cui, se lei è d'accordo proseguirei le mie esposizioni oggi pomeriggio.)

(Präsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: In Ordnung. Dann setzt die Kollegin Franzelin am Nachmittag fort.

Die Sitzung ist also für die Mittagspause bis 14.30 Uhr unterbrochen. Ich wünsche einen guten Appetit.

PRESIDENTE: Va bene. La collega Franzelin continuerà il suo intervento oggi pomeriggio. La seduta è quindi sospesa per la pausa di mezzogiorno e riprenderà alle ore 14.30. Auguro a tutti buon pranzo.

(Ore 13.00)

(Ore 14.40)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Pergo procedere all'appello nominale.

MORELLI: (Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Wir setzen jetzt mit der Generaldebatte fort.

Das Wort hat die Abg. Franzelin zur Fortsetzung ihrer Stellungnahme.

PRESIDENTE: Proseguiamo la discussione generale.

La parola alla cons. Franzelin, per terminare il suo intervento.

FRANZELIN: Heute vormittags habe ich Rückschau über den Werdegang dieses Gesetzentwurfes gehalten und habe begonnen, über die einzelnen Maßnahmen zu sprechen. Ich bin bei Punkt 5) der Maßnahmen angelangt und zwar das Tagegeld im Krankenhaus. Das ist ein Punkt, der für die Bauern gefordert wurde und die Wirtschaftsvertreter haben sich angeschlossen. Ich sagte dann, daß diese Möglichkeit – wenn schon – dann für alle vorgesehen werden soll. Nun ist diese Maßnahme auch für die Hausfrauen vorgesehen. Ich hätte aber gerne, wenn der Artikel so abgeändert bzw. ergänzt würde, daß er alle Kategorien, die keine oder nur geringe Lohnfortzahlung bei Krankenhausaufenthalt haben, sich auch an dieser Maßnahme beteiligen können. Nachdem von den Technikern errechnet wurde, daß sich diese Maßnahme unter Zugrundelegung der derzeitigen Krankenhaushäufigkeit und einer Selbstbeteiligung von 36.000 Lire von selbst trägt, steht nichts im Wege wenn mehr einzahlen. Es kann nur besser sein.

Ich ersuche den zuständigen Assessor auch diesbezüglich um eine positive Antwort und allenfalls einen Änderungsantrag durch die Regierung einzubringen, nachdem in der Kommission aus den verschiedensten Gründen eigentlich Abänderungsanträge nicht genehmigt wurden.

Nun das sind die 5 konkreten Maßnahmen des ersten Pakets. Ich möchte aber meine Genugtuung über den Art. 7 und den Art. 10 nicht verhehlen. Im Art. 7 geht es endlich darum, daß einmal schwarz auf weiß zu lesen ist, daß die Arbeit der Hausfrau in und für die Familie jeder anderen Erwerbsarbeit gleichgestellt wird. Man erkennt sie als Arbeit an, denn die Arbeit der Hausfrau erfreut sich meist eher rhetorischer als faktischer Anerkennung. Die Arbeiten, die überall anfallen, wo Menschen menschenwürdig leben wollen, gelten heute immer noch leider als niedrige Dienste, mit denen man nicht viel Staat macht. Und dies auch bei der Hausarbeit der Fall. Mit Art. 10 wird das Berufsalbum eingeführt, das in etwa den Nachweis erbringen könnte, daß es sich um eine freiberufliche Tätigkeit handelt, denn solche Verzeichnisse haben andere freie Berufe auch. Mir fehlt in diesem Artikel allerdings der Hinweis, daß alle Hausfrauen, die sich eintragen, angeben sollen, ob sie noch nicht die vorgesehenen Jahre in der Rentenversicherung haben bzw. jene, welche die erforderlichen Jahre nicht haben, angeben sollen ob sie Versicherungsjahre haben und wieviele; ob sie die Voraussetzungen für die freiwillige Weiterversicherung haben; ob sie bereits die Ermächtigung dazu haben und wieviel einzuzahlen ihr vorgeschrieben wurde. Somit hätte man schon einen vorrangigen Überblick. Nachdem die Region so viele Publikationen herausbringt, über deren Sinnhaftigkeit oft diskutiert werden könnte und auch genügend Zeit im regionalen Fernsehen hat und für Informationen ein recht hoher Betrag im Regionalhaushalt aufscheint, wäre es eigentlich nicht zuviel verlangt, wenn über die Region nun die Familien angeschrieben würden bzw. alle Frauen über die gesetzlichen Möglichkeiten in der Rentenversicherung aufgeklärt würden. Ebenso sollten alle aufgefordert werden, wenn sie die Voraussetzung zur freiwilligen Weiterversicherung haben – und ich meine alle Hausfrauen – und die Voraussetzungen sind, wenn man 5 Versicherungsjahre insgesamt oder 3 Versicherungsjahre in den letzten 5 Jahren hat, daß sie dann den Antrag beim Nationalen Versicherungsinstitut INPS um die freiwillige Weiterversicherung stellen. Die Bezuschussung der freiwilligen Weiterversicherung ist nämlich viel günstiger für den Regionalhaushalt als die Rentenbegründung mit Ausbezahlung einer Rente, sofern dies dann überhaupt einmal ermöglicht wird.

Nun gestatten Sie mir noch einige grundsätzliche Überlegungen zur Notwendigkeit der Aufwertung der Arbeit der Hausfrau und Mutter, der Arbeit in und für die Familie sowie zur notwendigen Bezuschussung der Einzahlung für die Rente. Lassen Sie mich dies auch deshalb tun, weil ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Hausarbeit rede, denn ich bin nämlich als Hausfrau in den Landtag gewählt worden. Ich möchte das auch einmal unterstreichen. Es schmerzt, wenn man feststellen muß, wie auch unter den Frauen diese Arbeit unterschiedlich gewertet wird. Ich verweise noch einmal auf das Papier der Hochschülerinnen, die meinen, daß die Art, wie das Familienpaket in der Regionalkommission diskutiert wurde und wie mit zunehmender Konkretisierung des Gesetzentwurfes die Wiederherstellung alter Familienverhältnisse durch Einführung von Geburtsgeldern, durch die Fixierung einer Idealfamilie, durch Idealisierung von Mutterschaft – man zitiert mich –, propagiert wurde und wird, die Unfähigkeit der genannten Politikerinnen zeigt, auf reale Verhältnisse einzugehen. Ich wundere mich, warum man nicht gesagt hat, als die Geburtsbeihilfen für die Selbständigen in Rom genehmigt wurden, daß dies nicht anzunehmen sei, weil das eine Idealisierung und, und und sei. Also ich verstehe hier wirklich nicht, warum man nicht allen, die arbeiten, Gerechtigkeit widerfahren lassen kann und die Hausfrau arbeitet eben auch.

Ich erlaube mir vielleicht darauf hinzuweisen, warum die Hausfrau in diese

Situation in der sie heute ist, gekommen ist. Denn blättert man in der Geschichte der Hausfrau, die ein leider vernachlässigter Teil der Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist, ein paar Seiten zurück, so kommt man zu den Ursprüngen der gegenwärtigen Schwierigkeiten. Am Anfang stand nicht die Emanzipation der Frau, sondern die Emanzipation des Mannes vom häuslichen Herd. Vor 50 oder 100 Jahren, – aber teilweise ist dies auch heute noch der Fall –, ist oder war der Mann in der Regel ebenso ein Hausmann, wie die Frau eine Hausfrau. Sein Beruf führte ihn meistens nicht aus dem häuslichen Kreis hinaus. Dies war bei den Bauern, bei den Handwerkern oder auch bei den Kaufleuten der Fall. Der Hof, die Werkstatt, das Magazin, das Büro, das alles vertruug sich gut unter einem Dach. Deshalb war auch nie in Frage gestellt worden, daß die Frau, die dort mitgearbeitet hat, auch rentenversichert sein kann und daß dies als Arbeit gewertet wird. Entscheidend also für die Stellung der Frau war die Produktivität des Haushalts. Die Nur-Hausfrau von einst, die Brot und Würste und Leinen und viele andere Dinge des täglichen Bedarfs selbst erzeugte oder unter ihrer Leitung erzeugen ließ, hatte eine nicht zu unterschätzende Unternehmerfunktion. Durch den aktiven Ausbau ihres Wirkungskreises zum Wohlstand der Familie konnte sie beitragen. Das Bild der Hausfrau, das etwa die deutschen Klassiker um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts entwarfen, zeigt keine Diskriminierung des weiblichen Geschlechts. In Goethes "Hermann und Dorothea" ist die Mutter an Intelligenz und Einfühlungsvermögen dem eigensinnigen Vater deutlich überlegen. In Schillers "Glocke" ist die Hausfrau eine Autorität und ein Wirtschaftsfaktor. Ich zitiere: "Sie mehrt den Gewinn mit sorgendem Sinn". Erst die Industriegesellschaft hat der Welt den Alleinverdiener und ebenso auch die Hausfrau beschert. Die Bildung einer immer größeren Zahl immer kleinerer Haushalte bedeutete eine Weichenstellung, die die Frau in eine problematische Situation brachte. Die Welt der Erwerbstätigen wurde zur Welt der Männer, streng getrennt von der kleinen Welt der Frauen. Während die Männer durch neue Berufe zunehmend an Mobilität gewannen, wurden die Frauen immer mehr auf die häusliche Arbeit fixiert und dadurch gehindert, sich der Zeittendenz entsprechend zu spezialisieren, wie die Männer dies taten. Und während die Männer Leistung, Arbeitszeit und Lohn in Relationen zu setzen begannen, wobei die Gewerkschaften sich für sie einsetzten, wurde die Tätigkeit der Hausfrau weiterhin nach vorindustriellen Normen eingeschätzt. Die Hausfrau hatte also den Anschluß an die Industriegesellschaft versäumt. Sie war zurückgeblieben in der alten Welt, die doch nicht mehr die alte war. Aber es ist zu vermerken, daß der moderne Haushalt von heute nicht den ausschließlichen privaten Charakter hat, den man ihm gewohnheitsmäßig immer noch zuschreibt. Er hat ungleich größere Bedeutung für die Allgemeinheit als in früherer Zeit. Die historische Familie diente damals vor allem sich selbst. In den Kindern zog sie die künftigen Mitarbeiter auf, die Erben und Stützen des Alters. Die Durchschnittsfamilie von heute erzieht ihre Kinder, damit sie von ihr fortgehen und ...

(Questa mattina ho illustrato l'iter di questo disegno di legge iniziando a parlare dei singoli interventi e mi sono fermata al punto numero 5, l'indennità di degenza ospedaliera. Questa indennità è stata richiesta per i coltivatori diretti e ad essi si sono associati i rappresentanti del mondo economico. A suo tempo dichiarai che questa indennità, semmai, avrebbe dovuto essere prevista per tutti. Oggi questa provvidenza è prevista anche per le casalinghe. Ma vedrei con favore un emendamento o un'integrazione di questo articolo, nel senso che tutte le categorie, che in caso di degenza ospedaliera non percepiscono lo stipendio oppure ne ricevono solo una parte, possano usufruirne. Dal momento che i tecnici hanno calcolato che in base alla attuale frequenza dei ricoveri e considerando un contributo individuale di 36.000 Lire la provvidenza praticamente si autofinanzia da sola, se aumenta il numero di coloro che pagano il contributo non può che essere un vantaggio e la cosa è fattibilissima. Prego l'assessore di merito di fornirmi una risposta che auspico positiva ed

in ogni caso di presentare un emendamento in tal senso, dal momento che in Commissione per varie ragioni emendamenti non ne sono stati approvati.

Queste sono le 5 provvidenze previste dal primo pacchetto famiglia. Intendo esprimere la mia soddisfazione personale in merito agli articoli 7 e 10. Nell'art. 7 finalmente è scritto nero su bianco che l'attività della casalinga all'interno e a favore della famiglia viene equiparata a qualunque attività lavorativa. La si riconosce di fatto come lavoro, in quanto l'attività della casalinga per lo più viene riconosciuta solo a parole, ma mai nella sostanza. Tutte le attività lavorative che rendono dignitosa la vita di tutti i giorni oggi, purtroppo, continuano ad essere considerati servizi di basso livello, poco rappresentativi. E questo è il caso del lavoro casalingo. Con l'articolo 10 si introduce l'albo delle persone casalinghe, eventuale strumento di verifica della natura di questo lavoro, ovvero di un'attività libero-professionale, perchè questi albi sono previsti anche per altre attività libero-professionali. Comunque a mio avviso in questo articolo manca la previsione normativa, in base alla quale tutte le casalinghe che si iscrivono, devono indicare se hanno gli anni prescritti per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia oppure, se non li hanno, devono indicare se sono in possesso dei requisiti per la prosecuzione volontaria, se sono già state autorizzate in tal senso e quanto è prescritto che debbano pagare. In questo modo si potrebbe avere un primo quadro generale. Dal momento che la Regione stampa numerose pubblicazioni il cui fine è peraltro piuttosto dubbio, dispone altresì di spazi sufficientemente ampi nelle trasmissioni regionali e per l'attività di informazione stanziando una somma tutt'altro che esigua, non mi pare di chiedere troppo, invitando la regione ad informare le famiglie e le donne in ordine alle possibilità previste dalla legge per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Allo stesso modo bisognerebbe invitare tutte le donne — intendo le casalinghe — in possesso dei requisiti per la prosecuzione volontaria — ovvero in tutto 5 anni di contribuzione oppure 3 anni di contribuzione negli ultimi 5 anni — a fare domanda all'INPS per ottenere la prosecuzione volontaria. Per il bilancio regionale, l'istituzione di sussidi per la prosecuzione volontaria è sicuramente meno oneroso che non il finanziamento di una pensione, nella misura in cui un domani sarà possibile.

A questo punto mi siano consentite alcune considerazioni fondamentali utili a comprendere la necessità di rivalutare il lavoro della casalinga e della madre, del lavoro all'interno e a favore della famiglia, nonché a motivare l'opportunità di concedere un sussidio per il conseguimento della pensione. Permettetemi di farlo anche perchè quando dico "lavoro della casalinga" so di cosa sto parlando, essendo stata eletta in Consiglio provinciale come casalinga. Lo ribadisco ancora una volta. Fa male dover constatare come questo lavoro sia soggetto a valutazioni diverse anche da parte delle donne stesse. Mi riferisco nuovamente al documento delle "Donne Universitarie" le quali ritengono che il modo con cui il pacchetto famiglia è stato trattato in commissione consiliare e man a mano che il disegno di legge ha assunto una certa concretezza, con l'introduzione dell'assegno di natalità, con l'imposizione di un preciso ideale di famiglia, nonché con l'idealizzazione della maternità — a tale proposito viene citato il mio nome — si è diffuso e si diffonde il ripristino di vecchi equilibri familiari, denotando l'incapacità delle esponenti politiche citate di tenere conto delle situazioni reali. Non posso non stupirmi del fatto che quando a Roma sono state approvate le indennità di maternità per le lavoratrici autonome, nessuno abbia dichiarato che non possono essere accettati perchè costituiscono un'idealizzazione e via dicendo. Quindi non capisco proprio perchè qui non sia possibile rendere giustizia a tutti coloro che lavorano, ed è un dato di fatto che anche la casalinga svolga un'attività lavorativa.

Mi sia consentito spiegare perchè la casalinga, oggi, si trova a vivere questa situazione. Proprio sfogliando a ritroso alcune pagine della storia della casalinga, una parte purtroppo alquanto trascurata nella storia economica e sociale, si scoprono le origini delle attuali difficoltà. All'inizio non si parlava di emancipazione della donna bensì dell'uomo. 50 o 100 anni fa, ma in parte ancora oggi, l'uomo di solito era — ed è ancora — un casalingo, come la donna una

casalinga. La sua professione per lo più non lo portava al di fuori dell'ambito familiare. E questo valeva per i contadini, gli artigiani e anche i commercianti. Il maso, l'officina, il magazzino, l'ufficio erano sotto un unico tetto. Pertanto non si era mai posto il problema che la donna, sua collaboratrice, potesse usufruire di una copertura assicurativa e che il lavoro da lei svolto potesse essere riconosciuto. Il ruolo della donna dipendeva essenzialmente dalla produttività del nucleo familiare. La donna di ieri, che era esclusivamente casalinga, cuciva le lenzuola, produceva da sola il pane, i salumi e molte altre cose del fabbisogno quotidiano, oppure supervisionava la loro produzione. Quindi aveva una funzione imprenditoriale da non sottovalutare. Dal momento che essa si adoperava attivamente per accrescere il suo ambito operativo, poteva contribuire al benessere della famiglia. L'immagine della casalinga, creata dagli autori classici tedeschi tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, dimostra come non fosse in atto nessuna discriminazione del sesso femminile. Nel dramma di Goethe "Hermann e Dorothea" la madre è di gran lunga superiore al testardo padre per intelligenza e capacità di immedesimazione. Nella "Glocke" di Schiller la casalinga è un'autorità e rappresenta un fattore economico. Cito: "Provvedendo con grande sagacia alla famiglia, ne aumenta i profitti". Solo con la società industriale si è imposto il modello di un'unica fonte di reddito familiare e quindi anche quello della casalinga in senso stretto. La formazione di un numero sempre crescente di nuclei familiari sempre più piccoli ha comportato un cambiamento, che per la donna si è tradotto in una situazione problematica. La realtà produttiva è diventata una prerogativa maschile, nettamente separata dal piccolo mondo delle donne. Grazie alle nuove professioni, la mobilità degli uomini ha subito un notevole incremento: invece le donne si sono ritrovate sempre più relegate al lavoro casalingo e quindi, di fatto, non hanno avuto l'opportunità di specializzarsi andando al passo con i tempi, come hanno fatto gli uomini. E mentre questi ultimi iniziavano a porre in relazione concetti quali prestazione lavorativa, orario di lavoro e retribuzione, — anche i sindacati lottavano per loro —, l'attività della casalinga continuava ad essere considerata in base a criteri preindustriali. La casalinga dunque aveva perso l'aggancio alla società industriale. Era rimasta nel vecchio mondo, che non era più lo stesso di prima. E' opportuno aggiungere che il nucleo familiare moderno di oggi, non ha più il carattere meramente privato che per abitudine gli si continua ad attribuire. Rispetto al passato, ha un'importanza diversa e maggiore per la società. La famiglia storica bastava a se stessa. I figli venivano cresciuti per collaborare in futuro all'interno della famiglia, per diventare eredi e bastioni della vecchiaia dei genitori. La famiglia media di oggi cresce i suoi figli perchè un domani se ne vadano e possano...)

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: Frau Abgeordnete, ich möchte Sie bitten, ein bißchen langsamer vorzutragen, damit die Übersetzerinnen auch mitverfolgen können.

PRESIDENTE: Cons. Franzelin, la prego di parlare un po' più lentamente, in modo che le traduttrici possano seguire la sua esposizione.

(Unterbrechung – interruzione)

FRANZELIN: Die Durchschnittsfamilie von heute erzieht ihre Kinder, damit sie von ihr fortgehen und mit ihrer Arbeit irgendwelche Räder im unüberschaubaren Komplex von Wirtschaft und Verwaltung mitbewegen können. Mit anderen Worten, die moderne Kleinfamilie besteht nur solange, bis die nächste Generation erwachsen ist und die Leistung, die sie in dieser Phase erbringt, wird nicht unmittelbar ihr selbst zugute kommen, sondern zum Teil den aus den Familienverband ausscheidenden Kindern, zum Teil der Allgemeinheit. Diese Hausfrau, der die

Hauptlast dieser Leistung aufgebürdet ist, betreibt gewissermaßen eine Servicestation für die Arbeitskräfte und den Nachwuchs der Industriegesellschaft, deren Bestand davon abhängt, daß Erwerbstätige von guter Qualifikation und Kondition genügend an Mehrwert und Steuern erwirtschaften, damit die Räder, die notwendig sind, um das Bruttosozialprodukt zu erwirtschaften, in Schwung gehalten werden. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der reinen Hausarbeit ist von Anfang an ignoriert worden und diese rührt daher, daß die Bezeichnung Hausfrau auf jede Frau, die keine andere Tätigkeit als die Versorgung des eigenen Heimes ausübt, angewandt wird, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie unterschiedlich die Anforderungen sind. Ob es ein kinderloses Ehepaar ist, ob dort aus Hobby die Arbeit gemacht werden kann oder ob ein, zwei, drei, vier oder mehr Kinder zu versorgen sind, ob alte oder behinderte Familienmitglieder dort sind. Das alles wird unter "Hausfrau" umschrieben und alles wird dann sozusagen als Nicht-Arbeit angesehen. Aber heute, wo die sozialen und ökonomischen Zusammenhänge besser überblickt werden können, ist es höchst an der Zeit, die Leistung der Hausfrau zu würdigen.

Es gibt zwar einschlägige Statistiken, wieviele Arbeitsstunden die Hausfrau absolviert, wieviele Kilometer sie dabei zurücklegt, wieviel Kilogramm oder Tonnen sie schleppt und was ihre Tätigkeit als Putzfrau, Näherin, Wäscherin, Köchin, Kindermädchen, Krankenpflegerin, als Erzieherin u.s.w. kosten würde, wenn man dafür bezahlen müßte. Aber das alles wird stets unter rein privatem Gesichtspunkt gesehen. Die Mütterrunde Brixen – und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten – hat folgende Definition der Mutter gegeben und sie haben gesagt: "Mütter gebären, wachen, erziehen und lehren. Schlichten, trösten, bangen und hoffen, haben Augen, Ohren und Herz für die Familie stets offen. Als Mutter, Gattin, Hausfrau und Kummerkasten, teilen wir die Freuden und auch die Lasten. Begleiten die Kinder bis sie auf eigenen Füßen stehen, als Beruf wird dies bis heut noch nicht angesehen. Doch fehlen uns die Jahre in der Versicherungskartei, deshalb appellieren wir an Sie und Ihre Partei, diese Zeit als Arbeitsjahre anzuerkennen und diese Berufsgruppe wird sich 'Mütter' nennen".

Bei der letzten Volkszählung vor einigen Wochen haben wir wiederum feststellen müssen, daß die Arbeit im Hause keine Arbeit ist, denn es war präzise angegeben, daß nur die, die außerhäuslich beschäftigt waren, ihre Zeit angeben dürfen. Es stand "die Arbeit der Hausfrau, die gilt nicht", also es ist nicht anzugeben, welche Arbeitszeit für die Hausarbeit aufgebracht wird. Heute, 1991, ist das noch der Fall. Man sollte sich aber einmal vorstellen, was passieren würde, wenn die Frauen, die Hausfrauen oder die Familienfrauen, die Berufstätigen oder die in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen unter den Gestehungskosten nicht versorgten: das ganze Lohn- und Preisgefüge würde zum Beispiel durcheinanderkommen. Vieles, was wir haben, können wir uns tatsächlich nur auf Kosten der Hausfrau leisten. Mangelnde Koordination, die Rationalisierungsmaßnahmen, die bessere Stellung einiger Berufsgruppen u.a. mehr gehen oft eindeutig zu Lasten der Hausfrau. Verkürzte Geschäftszeiten und unterschiedliche Mittagspausen in Schulen und Betrieben, all das bekommt die Hausfrau irgendwie und irgendwann zu spüren und es kann sich für sie zu mürebendem Streß zusammenbrauen. Die Hausfrau ist das Schlußglied vieler Ketten, sie kann nichts mehr delegieren, alles bleibt an ihr hängen. Dies läßt sich auch am Beispiel des Gesundheitswesens demonstrieren. Der Krankenhaustag wird immer teurer, wird bald unerschwinglich. Wir haben diese Diskussion in letzter Zeit immer wieder gehabt und überall dort, wo kostendeckend kalkuliert wird, geht die Rechnung nicht mehr auf. Alles muß bezahlt werden. Überall blähen sich die Verwaltungsapparate und alles mögliche auf. Und wo bietet sich ein Ausweg aus diesen Auswüchsen? Es gibt nur eins: man muß die Hausfrau mobilisieren. In diesem Falle denkt man an sie. Zumindest in diesem Bereich ist Landesrat Saurer mit gutem Beispiel vorangegangen und hat zumindest das Pflegegeld eingeführt, was allerdings im heurigen Jahr noch nicht zur

Auszahlung gekommen ist, weil uns Rom hier Schwierigkeiten macht. Ich hoffe, daß dies aber bald nachgeholt wird. Die Idee ist vernünftig und human: alte Menschen können zuhause betreut werden, auch Kranke sollen durch die ambulanten Dienste immer mehr zuhause bleiben. Aber man darf nicht vergessen, daß der Kernpunkt dabei wieder der Einsatz der einzigen Arbeitskraft ist, die weder einen Tarif noch einen Kollektivvertrag kennt. Die einzige Betriebsleitung, die nicht sofort die Wertminderung ihrer Investitionen berücksichtigt wissen will, wenn sie ein Bett frisch bezogen und eine Waschmaschine in Gang gesetzt wird. Eines ist jedenfalls sicher: auch das großzügigste Sozialbudget würde zusammenbrechen, wenn die Frauen sich jene auf Rationalität und Rentabilität abzielende Denkweise zu eigen machten, die heute den größten Teil des Lebens beherrscht und der allgemein Anerkennung gezollt wird.

Im privaten Bereich wird die ökonomische und soziale Leistung der Hausfrau je nach Umständen und Wesensart der Familienmitglieder sehr unterschiedlich gewürdigt. Die Selbstverständlichkeit, mit der man jene weiblichen Sonderleistung, ohne die unsere Welt wahrscheinlich aus den Fugen gegen würde, hinnimmt, ist allumfassend. Also die Hausfrau ist zwar unentbehrlich, aber doch unzeitgemäß. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, daß endlich diese Arbeit aufgewertet werden soll, dann muß es klar sein, daß wenn man über die Arbeit der Hausfrau redet, dann nicht einfach gemeint wird, man wolle die Frau weiterhin ausschließlich zuhause behalten. Es geht darum, daß sie ein Recht auf die Freiheit der Wahl hat und daß die Gesellschaft eine Verpflichtung hat, dann zu intervenieren und die Familie zu unterstützen, wenn es sich um eine Familie mit Kindern oder Pflegebedürftige handelt. Und in dieser Sprache reden wir. Wenn ich für die Rechte der Hausfrauen, also der Frauen mit Kindern, der Familienfrauen kämpfe, heißt das nicht, daß ich nicht ebenso dafür bin, daß junge Mädchen dieselbe Ausbildung wie die Burschen erhalten sollen, daß alle Mädchen ohne Diskriminierung jenen Arbeitsplatz erhalten sollen, den sie suchen, daß sie nicht länger Arbeitsmarktreserve sind. Es geht nicht an, daß immer dann, wenn es eine Krise gibt, die Frauen die ersten sind, die nach Hause geschickt werden. Denken wir vor 5 Jahren, wo es Arbeitslosigkeit auch in unserem Lande gegeben hat als die Frauen sich genieren mußten, ihren Arbeitsplatz zu behalten, weil man ihnen tagtäglich vorgeworfen hat: "Du könntest ja zuhause bleiben. Dein Mann verdient genug!" Also die Freiheit der Wahl ist da nicht gegeben und ich akzeptiere auch nicht, wenn die Wirtschaftlichkeit hervorzieht, daß wir uns solche Maßnahmen nicht leisten können. Ich bin auch dafür, daß sie es sich leisten können, ohne großes Risiko, wenn sie heiraten und ein Kind haben, sich diesem widmen zu können. Ich wundere mich wiederum, daß die Hochschülerinnen auch das in Frage stellen. Als für die Landesbediensteten und die Regionalbediensteten die Maßnahme, daß die Frauen, wenn sie Kinder bekommen, wahlweise auch nach dem obligatorischen Mutterschaftsurlaub noch insgesamt bis zu drei Jahren zuhause bleiben können, eingeführt wurde – wobei auch die Möglichkeit vorgesehen wurde, daß auch aufgeschlossene Gemeinden diese Maßnahme einführen können – ist sie nicht in Frage gestellt worden. Gerade die emanzipierten Frauen, die zuerst sagen, ich werde nur die obligatorische Mutterschaft ausnützen und ich komme wieder, denn mir wird es sicher zuhause nicht gefallen, haben nachweislich alle diese Möglichkeiten ausgenützt. Deshalb soll man einfach nicht immer diese Dinge herunterspielen. Ich bin auch dafür, daß sie, wenn sie wieder in den Beruf zurückkehren wollen, wenn sie in der Familie nicht mehr gebraucht werden, einen Arbeitsplatz bekommen, aber vielleicht auch einen Teilzeitarbeitsplatz erhalten, damit sie nicht immer weiterhin doppelbelastet sind – immer auf freiwilliger Basis. Ich möchte, daß die Frauen nicht weiter diskriminiert werden und daß ihnen auch die Möglichkeit der Karriere gegeben wird, daß sie nicht benachteiligt werden, nur weil sie allenfalls auch ein Kind bekommen könnten und deshalb ausfallen können. Wenn von diesen Dingen die Rede ist, dann verweist man auf die Partnerschaft. Auch ich wünsche mir, daß jene Partnerschaft, von der man lange redet, greift. Ich

weiß aber nicht, wie lange es dauern wird, daß man von Partnerschaft redet, wenn Mann und Frau sich die Hausarbeit und die Kindererziehung ohne Diskussion teilen. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Solange dies alles aber nicht erreicht wird, ist es einfach notwendig und ein Akt der Gerechtigkeit, die so notwendige Arbeit in und für die Familie zu honorieren. Auch wenn im Moment mit den in der Diskussion stehenden Maßnahmen bei weitem nicht alles erreicht ist. Vieles, was wir in den Berichten gehört haben, entspricht der Realität aber ich hoffe, daß etwas vielleicht bis zum Abschluß der Behandlung des Gesetzes doch noch in das Gesetz Aufnahme findet. So ist dies doch ein Anfang und das soll nicht heißen, daß dieses Gesetz, wenn bei der Durchführung Ungerechtigkeiten zutage kommen, daß man auch eine Korrektur und Abänderungen anbringen kann und daß man dieses Gesetz auch verbessern könnte. Wichtig ist, daß wir jetzt den ersten Schritt tun. Ich jedenfalls bin froh, daß es möglich wurde, endlich die Frau, besonders die Hausfrau und die Familie zu einem Thema in diesem Hohen Hause zu machen und auch das, glaube ich, ist einer Honorierung wert. Danke!

(La famiglia media di oggi cresce i suoi figli perchè un domani se ne possano andare e, con il loro lavoro, mettere in moto i meccanismi che governano il complesso ed imponente mondo dell'economia. In altre parole: la piccola famiglia moderna continua ad esistere solo fino a quando la prossima generazione sarà cresciuta ed il servizio che ha reso in questa fase non tornerà utile immediatamente solo a lei e ai figli che l'hanno lasciata, ma in parte anche alla collettività. La casalinga, che si accolla l'onere maggiore di questo servizio, svolge la funzione di una specie di centro servizi per la forza lavoro e per le generazioni future della società industriale, la cui esistenza dipenderà da un numero di lavoratori ben qualificati e in buone condizioni capaci di produrre sufficiente plusvalore e tasse: due elementi necessari per mantenere in moto quei meccanismi che determinano il prodotto nazionale lordo. Nell'economia politica il significato del mero lavoro casalingo è stato ignorato fin dall'inizio perchè tutte le donne, che non fanno altro che provvedere all'andamento familiare, vengono definite casalinghe, senza tenere minimamente conto delle varie esigenze che sono legate alla vita familiare. Ovvero se si tratti di una coppia senza figli, se il lavoro venga considerato un passatempo, oppure se si debba provvedere ad uno, due o tre figli, o se si debbano accudire persone anziane, o handicappati. Tutto questo rientra nel concetto di casalinga e viene considerato per così dire "non lavoro". Ma oggi, dato che possiamo individuare meglio i rapporti economici e sociali, è giunto il momento di onorare il servizio reso dalla casalinga.

Sono state compilate delle statistiche relative alle ore di lavoro svolto dalla casalinga, ai chilometri da lei percorsi, ai chili o alle tonnellate che ha dovuto portare, nonchè, se dovesse venire retribuita, ai costi della sua attività di donna delle pulizie, cucitrice, cuoca, lavatrice, bambinaia, infermiera, educatrice e via dicendo. Però tutto questo viene considerato in un'ottica meramente privata. Il circolo delle madri di Bressanone, — è giusto dirlo — ha dato la seguente definizione della madre: "Le madri partoriscono, accudiscono, crescono e insegnano. Hanno funzioni mediatrici, consolatrici, vivono in apprensione e sperano, hanno occhi, orecchie e cuore sempre aperti ai bisogni della famiglia. Come madri, mogli, casalinghe e depositarie delle più svariate paure, partecipiamo alle gioie e ai dolori. Accompagniamo i figli fino a quando non camminano con le loro gambe, ma tutto questo non viene riconosciuto come lavoro. Ci mancano gli anni ai fini previdenziali e ci appelliamo a Lei e al suo partito affinché questi anni vengano riconosciuti come anni di lavoro. Questa categoria professionale si chiamerà "madri".

In occasione dell'ultimo censimento, alcune settimane fa, abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta, che il lavoro casalingo non è un lavoro in quanto nei moduli era specificato che solo chi svolgesse attività extradomestica doveva indicare le relative ore di lavoro. Era scritto che "l'attività della casalinga non vale" quindi non era necessario indicare quante ore fossero state dedicate al lavoro casalingo. Oggi, nel 1991, le cose stanno ancora così. Ma

bisognerebbe immaginare una buona volta, cosa succederebbe se le donne, le casalinghe, non si occupassero sottocosto dei giovani che lavorano o che stanno studiando: l'intero sistema dei salari e degli stipendi, ad esempio, andrebbe in tilt. Molte delle cose di cui oggi disponiamo possiamo permettercele a spese delle casalinghe. Una carente organizzazione, i provvedimenti per la razionalizzazione del lavoro, la migliore posizione di alcune categorie professionali e altro ancora vanno effettivamente e chiaramente a scapito delle casalinghe. Gli orari più ridotti dell'apertura dei negozi, le pause di mezzogiorno, che sono diverse nelle scuole e nelle aziende: in qualche modo, prima o poi la casalinga ne risente e tutto questo può comportare uno stress che la farà crollare. La casalinga è l'elemento finale di molte catene, non può demandare ad altri le sue funzioni, tutto dipende da lei. Lo si può dimostrare anche guardando ad esempio la sanità. La retta del ricovero ospedaliero aumenta ogni giorno di più, raggiunge ormai livelli astronomici. Negli ultimi tempi questa discussione è stata ripresa più volte e sempre, quando si fa un calcolo per coprire i costi, i conti non tornano. Bisogna pagare tutto. Ovunque assistiamo ad un'enorme espansione degli apparati burocratici. E qual'è la via d'uscita? E' una sola: bisogna mobilitare le casalinghe. In questo caso a loro si pensa. Quantomeno in questo settore l'assessore Saurer ha dato il buon esempio introducendo l'assegno di cura, che peraltro quest'anno non si è riusciti a pagare perchè ci sono alcune difficoltà in sede romana. Spero comunque che si possa recuperare presto il tempo perduto. L'idea è ragionevole e umana: gli anziani possono essere assistiti a casa come anche i malati, grazie ai servizi a domicilio. Ma non si può dimenticare che il punto centrale è ancora una volta l'impiego di una forza lavoro, che non conosce nè salari, nè contratti collettivi di lavoro. L'unica azienda che non vuole calcolare subito quanto verrebbe a diminuire il valore dei suoi investimenti quando rifà un letto oppure fa funzionare la lavatrice. Una cosa è comunque certa: anche il bilancio sociale più generoso non quadrebbe più, se le donne si appropriassero di quella mentalità improntata alla razionalità e alla logica del profitto che oggi governa ampi settori della nostra esistenza e viene riconosciuta da tutti.

Nel privato il servizio economico e sociale della casalinga è soggetto a diverso riconoscimento, a seconda delle condizioni e del carattere dei membri del nucleo familiare. Questi servizi particolari resi dalla donna, senza i quali forse il mondo crollerebbe, vengono generalmente considerati ovvii. La casalinga è indispensabile ma anacronistica. Discutere adesso di rivalutare finalmente questa attività, implica anche che parlando di lavoro casalingo non significa relegare la donna entro le mura domestiche. La donna deve avere una libertà di scelta e la società ha l'obbligo di intervenire e sostenere la famiglia quando si tratta di famiglie con figli o persone bisognose di cura. Questa è la nostra opinione. Se io lotto per i diritti delle casalinghe, delle madri di famiglia, questo non significa che io non sia favorevole ad una stessa cultura per i ragazzi e le ragazze, o al fatto che tutte le ragazze ottengano il posto di lavoro che cercano senza discriminazioni, che non vengano più considerate riserve del mercato del lavoro. Non è ammissibile che tutte le volte che c'è una crisi, le donne siano le prime ad essere spedite a casa. Pensiamo a 5 anni fa, quando anche da noi c'era disoccupazione e le donne dovevano vergognarsi di mantenere il loro posto di lavoro, perchè ogni giorno veniva loro rinfacciato: "Potresti rimanere a casa. Tuo marito guadagna abbastanza!" Questa non è libertà di scelta e non accetto che non ci si possa permettere queste provvidenze, perchè contrarie ai principi dell'economia. Sono anche favorevole al fatto che le donne possano permettersi, senza un grosso rischio, di accudire il proprio figlio, se decidono di sposarsi. Mi meraviglio ancora una volta che le "Donne Universitarie" pongano in discussione anche questo principio. Quando a suo tempo questa opportunità venne introdotta per le dipendenti regionali e provinciali, nessun ha obiettato. Si prevede anche che i comuni particolarmente illuminati possano introdurla a loro volta, in modo che le donne, se hanno dei bambini, possano scegliere se rimanere a casa fino ad un massimo di tre anni dopo il periodo di aspettativa per maternità previsto dalla legge. Ed è stato dimostrato che proprio le donne emancipate, cioè le prime a dire di sfruttare solo il

periodo di aspettativa obbligatoria e di tornare a lavorare in quanto a casa non vogliono restare, hanno usufruito tutte di questa opportunità. Pertanto non bisogna sempre criticare! Condivido anche il fatto che se le donne vogliono tornare a lavorare, non essendo più necessarie all'interno della famiglia, possano ottenere un posto di lavoro, magari un impiego part-time in modo da evitare il carico del doppio lavoro – ma sempre su base volontaria. Vorrei che le donne non venissero più discriminate, ma avessero anche loro la possibilità di fare carriera, non venissero svantaggiate solo per il fatto che possono avere un bambino e quindi devono assentarsi dal lavoro. Quando si parla di queste cose, allora si fa riferimento alla buona collaborazione tra coniugi. Anch'io mi auguro che questa buona collaborazione di cui tanto si parla, prenda piede. Peraltro non so quanto potrebbe ancora valere questo discorso, se l'uomo e la donna si dividessero il lavoro casalingo e l'educazione dei figli senza tante discussioni. Ma siamo lontani anni luce da questa meta. Fino a quando le cose non staranno così, onorare il lavoro all'interno e a favore della famiglia, che è indispensabile, costituisce un semplice e necessario atto di giustizia, anche se al momento le provvidenze in discussione non sono sicuramente tutto. Molte delle obiezioni sollevate nelle relazioni di minoranza corrispondono al vero e spero che al termine della discussione di questa legge qualcosa venga effettivamente recepito. E questo è solo l'inizio. Ciò non significa che se in fase di applicazione della legge dovessero verificarsi delle ingiustizie, non si possa aggiustare il tiro e migliorare le disposizioni in essa contenute. L'importante è fare adesso il primo passo. Comunque esprimo la mia soddisfazione personale, in quanto la donna e soprattutto la casalinga finalmente sono diventate argomento di discussione in questo Consiglio. E anche questo, devo dire, è un dato di fatto che va riconosciuto. Grazie!)

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abgeordnete.

Ich bitte die Damen und Herren auf der Publikumstribüne unsere Geschäftsordnung zu beachten, die vorsieht, daß sich das Publikum jeder Äußerung von Zustimmung oder Ablehnung enthalten muß. Aber nachdem Sie das nicht gewußt haben, sage ich das jetzt für die nächsten Male.

Die nächste Wortmeldung geht an Frau Abg. Berger.
Sie hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Prego le signore e i signori presenti in tribuna di osservare il nostro Regolamento, il quale prevede che il pubblico debba mantenersi in silenzio astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Poichè il pubblico evidentemente non era a conoscenza di questa disposizione, io ora lo comunico anche per l'eventualità che ciò si dovesse ripetere.

Per il prossimo intervento si è iscritta la cons. Berger.
A Lei la parola. Ne ha facoltà.

BERGER: Grazie, signor Presidente. Colleghi, credo che innanzitutto vada sottolineato come non è inusuale in quest'aula consiliare che una proposta di legge sia accompagnata da ben tre relazioni di minoranza, in realtà sarebbero state quattro, perchè ne avevo annunciata una anch'io, poi noti impegni istituzionali in Consiglio provinciale mi hanno impedito di predisporre una relazione articolata, peraltro in parte superata, perchè condivisi ragionamenti sono presenti nelle due relazioni di minoranza a firma delle colleghe Zendron e Chiodi. Altrettanto condivisi ragionamenti di merito sono intervenuti nella relazione di minoranza del collega Taverna.

Vorrei in premessa sottolineare come, a differenza della collega Franzelin, non

sono tanto felice di questa discussione sull'argomento, soprattutto rispetto alle premesse, dove per ora tre delle cinque donne presenti in quest'aula esprimono sostanziali preoccupazioni e sostanziali contrapposizioni e non condivisioni.

Vorrei richiamare l'attenzione della Giunta e soprattutto dell'assessore proponente sul merito della legittimità. Ho seguito con attenzione la relazione del collega Taverna e anche l'intervento del collega Benedikter, però vorrei approfondire la questione per quanto riguarda il merito di legittimità.

Noi consiglieri regionali abbiamo la consapevolezza che questa nostra regione ormai sia quasi obsoleta in termini di dignità e di attenzione e anche di competenze, sempre più spesso delegate o rivendicate dalle due Province. Questa è una delle poche competenze che ancora rimane in capo a questa regione, che noi riteniamo di dover tutelare e difendere, per la dignità e anche per le ragioni politiche che questo istituto merita.

Quindi limiti alla potestà legislativa integrativa. L'art. 6, comma primo dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige recita: "Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolare la istituzione."

Si parla, con riferimento al disposto sopra citato, di competenza legislativa integrativa, che è riconosciuta in capo all'ente Regione per una sola materia ben definita, rappresentata dal settore della previdenza sociale. Si tratta di una competenza istituzionale, in quanto attribuita al legislatore regionale in via permanente a livello statutario.

Attraverso l'esercizio di tale facoltà quest'ultimo può decidere di integrare nel settore individuato le disposizioni delle leggi statali. Il presupposto però per l'esercizio di questa potestà è che sussistano esigenze particolari, proprie della situazione locale, tali per cui sorga l'opportunità, in ragione di quest'ultime, di provvedere diversamente rispetto al restante territorio nazionale.

Pertanto un intervento della Regione in tale settore viene a trovare corretta giustificazione solo in rapporto alla non idoneità da parte della legislazione statale di operare con uniformità su tutto il territorio nazionale.

Degli spazi così individuati la Regione può decidere di intervenire, dettando una disciplina che si giustifica pertanto solo per la presenza di condizioni atipiche, rispetto non solo a quelle generali, ma anche a quelle delle altre regioni.

Le disposizioni così dettate o possono ampliare la portata di quelle statali, o creare condizioni più favorevoli di operatività rispetto a quest'ultime, o infine stabilire fattispecie nuove direttamente disciplinate dal legislatore locale.

Secondo consolidata opinione, le norme che la Regione può porre in sede integrativa possono disporre "secundum", o al massimo "preter", ma non "contra legem".

L'insieme della materia così regolamentata dovrà dar luogo ad una disciplina d'insieme omogenea ed armonica, senza punti di rottura o comunque compatibile con l'ordinamento nel suo complesso.

Alla luce di quanto ricordato in materia di potestà legislativa integrativa regionale non pare davvero che gli interventi previdenziali disciplinati dal disegno di legge n. 68 siano giustificati dall'esistenza sul territorio regionale di situazioni particolari, diversificate rispetto al restante territorio nazionale.

Ma vediamo se abbiamo facoltà poi di delega di funzioni amministrative dalla Regione alle Province. L'art. 2 del disegno di legge in esame prevede la delega di funzioni, il comma 1 di tale articolo concerne più specificatamente la delega di funzioni amministrative. Tutto ciò pare pienamente conforme a quanto disposto nello Statuto della Regione Trentino-

Alto Adige ed in particolare all'art. 18, il quale stabilisce: "La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi."

Il comma 2 del medesimo articolo prosegue però stabilendo che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propri atti legislativi e regolamentari tutto quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese l'eventuale costituzione e organizzazione degli istituti provinciali previdenziali autonomi, nonché la modalità di erogazione delle prestazioni previdenziali.

Tale disposizione così espressa induce necessariamente a formulare in merito qualche breve osservazione. E' indubbio, in base al sopracitato art. 18 dello Statuto, la possibilità di operare la delega di funzioni amministrative della Regione nei confronti delle Province, al fine di consentire a quest'ultima la dizione degli atti ritenuti opportuni per disciplinare nel concreto la materia oggetto della delega.

Ciò che non trova alcun riscontro nel vostro ordinamento autonomistico è la delega dell'esercizio delle funzioni legislative da parte della regione nei confronti della Provincia, in materie in cui alla prima ne è riconosciuta la titolarità. Tutto ciò si risolverebbe in una modifica, seppur indiretta, delle competenze fissate a livello statutario. Da una prima lettura della norma in esame sorge qualche dubbio circa il reale significato che essa intende esprimere, è possibile che si versi proprio nell'ipotesi sopra citata.

Occorre quindi verificare attentamente il contenuto dell'atto di delega che non si risolva in un'impropria attribuzione di competenze nei confronti della Provincia, la quale si ritroverebbe a disciplinare aspetti sostanziali di una materia in cui ad essa non è riconosciuta, in base allo Statuto, alcun titolo di competenza legislativa. E' pur vero che esiste un precedente in una norma analoga, l'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente i servizi antincendi. Ma diversi appaiono i presupposti di tale fattispecie, dal momento che nella materia qui citata la Regione non ha competenza legislativa integrativa, ma primaria.

L'art. 18, comma secondo dello Statuto stabilisce in tale settore la delega in via obbligatoria e che nelle materie di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche la Provincia ha competenza primaria. Notevoli dubbi permangono quindi relativamente alla legittimità della disposizione sopra evidenziata, così come attualmente formulata.

Esiste poi un altro dubbio di legittimità, che riguarda quella dell'estensione per il possibile accesso alle previdenze della residenza quadriennale.

Gli artt. 10, 12, 20 e 25, fra i vari requisiti previsti per l'iscrizione all'albo provinciale delle persone casalinghe e per l'accesso alle prestazioni previdenziali, è richiesta la residenza almeno quadriennale nella Regione Trentino-Alto Adige oppure l'essere coniugata con persona avente pari requisito.

Tale limitazione è trattata dall'art. 25, comma 4 dello Statuto di autonomia con il riferimento però all'esercizio del diritto elettorale attivo – infatti quello passivo lo abbiamo abrogato durante questa legislatura – per le elezioni in Consiglio regionale. Si tratta indubbiamente di una norma avente carattere di specialità, posta a tutela della particolare situazione etnico-linguistica esistente sul territorio regionale, norma che non pone alcuna altra conseguenza sul piano dei diritti e dei doveri dei cittadini. Le norme speciali non possono essere applicate in via analogica, dato il loro carattere eccezionale.

Il disposto dell'art. 25 rientra in tale ipotesi perchè, se non fosse giustificato come sopra ricordato, si porrebbe in palese contrasto con la libertà di circolazione e di soggiorno che l'art. 16 della Costituzione stabilisce quale diritto fondamentale di ogni cittadino.

E' ben vero che il legislatore ha facoltà di scegliere i destinatari delle disposizioni che lui stesso pone, purché non si violino i principi di astrattezza e

interdeterminatezza, richiesti da ogni forma giuridica. Comunque l'utilizzo della limitazione esaminata, al fine di usufruire delle prestazioni di cui al provvedimento in esame fa sorgere qualche dubbio di illegittimità costituzionale.

Esiste poi un altro dubbio, che ho ampiamente espresso in Commissione, dubbio di legittimità meramente di tecnica legislativa per quanto riguarda quel "famigerato", da più parti contestato secondo comma dell'art. 5, che ci rimanda poi all'art. 7.

L'adozione delle regole suggerite dalla tecnica legislativa oramai acquisite da qualsiasi assemblea legislativa, sta portando all'affinamento del prodotto normativo. Ora tra le prime di dette regole troviamo quella che impone di evitare l'uso di proposizioni privo di significato normativo, quale mere dichiarazioni di intenti o previsioni, a meno che le stesse non siano utili per l'interpretazione delle prescrizioni contenute nella legge stessa.

In tale ipotesi rientra il dettato di cui all'art. 1, che specifica gli obiettivi del provvedimento, poi non tutti riscontrabili nel successivo art. 2, salvo se teniamo conto delle dichiarazioni di intenti di cui al comma 2 dell'art. 5 e del comma 3 dell'art. 7. In questi due commi infatti non troviamo disposizioni normative, ma solo precisi impegni politici, che bene starebbero in un programma di legislatura, ma non certo in un provvedimento legislativo.

Le norme sopra citate dunque da un punto di vista normativo sono prive di significato.

Questa l'introduzione di merito e di legittimità, che è già non poca fonte di preoccupazione nel momento in cui noi ci approntiamo a discutere un provvedimento così atteso, per altri versi controverso e sofferto.

Avevo iniziato il mio ragionamento dicendo che sicuramente non sono nè serena, nè contenta, nè come donna felice di affrontare un disegno di legge di questo tipo, perchè una è la preoccupazione principale, quella di creare una incomprensione rispetto agli obiettivi e alle aspettative che questa legge ha creato in alcuni settori del mondo femminile.

Ritengo, e avevo avuto modo di esprimerlo al proponente, assessore Morandini, con il quale peraltro si è costituito un proficuo confronto e una grande preoccupazione su tutti questi temi. Ritengo questa legge forzatamente ideologica e quindi condizionata in maniera molto massiccia da questa ideologia che l'attraversa e non comunque corrispondente agli obiettivi che il proponente si da.

E' una legge di difficilissima interpretazione, di pochissima chiarezza, di incertezza di diritto in cui l'accesso sarà garantito e privilegiato attraverso una intermediazione, che potrebbe essere un'associazione, comunque non è un accesso libero, chiunque legga questa legge non capisce come può eventualmente accedere ai suoi benefici.

Vediamo se questa legge prefigura benefici e vediamo per chi li prefigura e su questo soprattutto vorrei l'attenzione anche dell'assessore Romano, che ha condiviso questa scelta di iniziativa di Giunta. Gliel'ho sentita caldeggiare, ho notato anche in molte occasioni pubbliche che considera questo provvedimento come elemento risolutivo al riconoscimento del lavoro domestico.

Non si tratterà di questo, perchè in realtà quello che manca a questa legge è — ed è stato detto soprattutto da donne — un preliminare lavoro di un'approfondita indagine di quale è oggi realmente l'universo cui noi ci vogliamo rivolgere. Ci si rivolge qui a un'astratta definizione di famiglia, che non corrisponde più minimamente all'evoluzione sociale, economica, culturale e anche etica. Ambiguamente si ritiene di dover privilegiare una certa figura femminile, che secondo noi è una figura altrettanto astratta, poco definita e poco riconoscibile in una società che ha avuto un'evoluzione di cui l'aspetto femminile sembra a questo legislatore essere sconosciuto.

L'assessore Morandini probabilmente avrà inteso la provocazione dei miei

tanti emendamenti, da una parte 130 emendamenti totalmente soppressivi, perchè ritengo che questa legge comunque, se non dovesse essere modificata nel suo impianto, deve essere totalmente rifiutata, perchè creerebbe le condizioni di una contrapposizione all'interno della realtà femminile, che in questa fase storica assolutamente non hanno più bisogno di essere riproposte, nè come ipotesi nè come modello, nè come confronto, nè come scontro, ma soprattutto riporterebbe la donna in un'ipotesi di ghetto familiare superprotetto, ma sicuramente come una trappola alla sua possibilità di evoluzione e di espressione.

Da una parte gli emendamenti totalmente abrogativi e dall'altra parte invece gli emendamenti forzatamente provocatori, però costruttivi, tutti tesi a vedere se ragioniamo e se abbiamo un punto di convergenza.

Riteniamo di dover sostenere adeguatamente la libera scelta della maternità? Perfetto, allora il soggetto non può essere che femminile, la persona non può essere collegata al reddito familiare, perchè questa è un'antica battaglia, essere responsabilmente madre ed educatrice e preposta alla cura della famiglia, subordinata al reddito del marito non è un'azione di libertà, nè di liberalità, per cui individuato un reddito, a quel reddito ci atteniamo come reddito personale e sosteniamo e agevoliamo questa scelta, che corrisponde sì alle difficoltà che oggi la responsabilità di essere madre comporta come verifica quotidiana nella nostra regione.

La signora Franzelin deve rendersi conto che essere madre, casalinga e moglie non è un problema delle casalinghe, è un problema di tutte le donne. Le donne sono, se lo hanno scelto, madri, diversamente sono sempre e comunque, se coniugate, casalinghe e mogli, se sono conviventi sono comunque mogli di fatto e non di diritto, però la cura della casa e tutto il resto compete a tutte le donne, non solo alla donna casalinga, la donna casalinga semmai ha scelto di rivendicare per il tempo di cura tutto il suo tempo, la donna che ha scelto una realizzazione anche professionale fa dei salti mortali per far coincidere nelle 24 ore al giorno tutti questi elementi, che le appartengono tutti e sempre, perchè nessuna donna è scomponibile tra il momento di cura dell'attenzione della famiglia, la sua realizzazione professionale, quella di educatrice, ecc. Ognuna deve avere la capacità di vivere al proprio interno la sintesi di tutti questi ruoli.

Se noi riteniamo di agevolare questo percorso, assessore Morandini, noi diciamo che la Regione si assume la responsabilità delle sue competenze, di una previdenza integrativa a sostegno della scelta di maternità. Individuato un reddito personale, questo sostegno viene dal momento della nascita e non dai 4 mesi e perlomeno per non andare alla bancarotta fraudolenta fino ai 18 mesi di vita del bambino, perchè? Perchè prima dei 18 mesi di vita del bambino noi non possiamo interagire con nessuna struttura pubblica, lei sa perfettamente che l'accesso al nido ha 18 mesi di attesa.

Allora corrispondiamo alle esigenze, all'evoluzione che il percorso anche individuale delle donne ha maturato, teniamo conto di quell'analisi più avanzata che la nostra Provincia ha fatto, attraverso quella commissione in cui insieme abbiamo collaborato all'indagine sulle nuove povertà, in cui emerge chiaramente che il nucleo monoparentale e in modo particolare monoparentale al femminile, oggi è quello che si tuffa precipitosamente nella condizione di nuova povertà, perchè naturalmente questa è una scelta di cui noi non possiamo dare nè una valutazione politica, nè etica, nè morale, però è una scelta sempre più diffusa, forse non è una scelta, forse è una necessità, però le famiglie monoparentali da noi sono sempre più diffuse, queste sono praticamente all'emarginazione, sono oggi un soggetto estremamente debole, su queste possiamo intervenire con questo tipo di previdenze, che naturalmente si rivolge alla madre, ma si rivolge anche al padre qualora eserciti col nuovo diritto di famiglia la pari opportunità e scelga lui di svolgere l'azione educante. Non sono moltissimi i casi di "ragazzi padre" comunque cominciamo ad avere anche nell'ente pubblico una serie di persone che

optano per questa possibilità.

Conseguentemente a questo impianto ho abrogato tutti quelli che sono gli altri limiti d'accesso, perchè questo sì, rispetto ai dati che in Commissione la cons. Franzelin ci aveva portato sarebbe un'azione illuminata, perchè non dobbiamo prevedere oggi che una giovane, quasi adolescente, di 18-20 anni scelga per il proprio futuro, permanentemente, una condizione di lavoro in casa, non solo non dobbiamo prevederlo per noi, ma dobbiamo facilitare la possibilità che questa non sia una scelta, sia un qualche cosa che lei stessa non accoglierà come condizione della sua esistenza e questo non per dare una valenza negativa a tutte quelle donne che per anni hanno dovuto occuparsi di tutto e quindi non hanno potuto esprimere la propria personalità e la propria ricerca di realizzazione fuori dalle mura domestiche, semplicemente perchè questa oggi è una coscienza diffusa, un'aspirazione per tutti e soprattutto perchè ce lo dicono tutte le indagini, non esiste un rapporto tra qualità e quantità, le buone madri non sono quelle che quantitativamente hanno tanto tempo a disporre; madri amorevoli, madri dal punto di vista della capacità educativa sono le persone che coscientemente partecipano alla società civile e quindi ne vivono le contraddizioni, le affrontano direttamente, le dipanano e quindi hanno altri strumenti per aiutare i ragazzi ad attraversare la vita, che sicuramente non è facile.

Allora se questo è in tutte le indagini, non ultima quella del comune di Mezzocorona, che laddove stava per predisporre l'investimento sull'asilo nido fece un'indagine e scoprì che le donne volevano sì avere un aiuto, però se l'aiuto poteva essere monetizzabile in modo da poter trovare qualcuno che accudisse non a orari rigidi, ma flessibili il proprio figlio negli orari dovuti all'assenza lavorativa, l'avrebbero preferito.

Allora questi sono i dati che abbiamo in mano noi e questi sono i dati cui dobbiamo corrispondere e su questo credo che si potrebbe trovare un'intesa, naturalmente sarebbe necessario rimandare la legge in Commissione e ripensare un percorso di questo tipo.

Peraltro vorrei anche dire che invece non è stata sufficientemente valutata la situazione in cui si trovano oggi le donne che hanno 43-45 anni, quelle donne che sempre da indagini avviate dalla II^a Commissione sull'indagine conoscitiva sulla situazione del lavoro in provincia di Trento, ha dimostrato che, se non sono occupate a quell'età, pur nella volontà di reinserirsi nel mercato del lavoro, sono totalmente escluse, perchè ormai non più interessanti e non è possibile riqualificarle, perchè se i titoli di studio non garantiscono un inserimento, la possibilità di riqualificazione è molto difficile.

Allora rispetto a questi soggetti, che invece generazionalmente hanno svolto quel lavoro meritevole di lavoro casalingo a tempo pieno, questa legge non dà una risposta soddisfacente nemmeno a questi soggetti che sono i più deboli.

Un altro punto è quello di ritenere ideologicamente che vada monetizzata la maternità. Mi consenta assessore, questo non può essere proprio condiviso; se posso condividere l'aspetto ispiratore del suo disegno di legge non posso dividerne la traduzione e se su questo possiamo costruire un'ipotesi di convergenza, ma sulla monetizzazione della maternità non è possibile, poiché agirebbe in maniera indiretta da condizionamento sulle fasce più deboli, come la collega Zendron ha rilevato molto bene nella sua relazione di minoranza. Non dobbiamo ritenere che una famiglia di 4 figli, se inizialmente agevolata da un iniziale sostegno economico abbia un'azione meritoria, i figli devono essere accolti con responsabilità, ma soprattutto con la responsabilità rispetto al percorso di vita che li attende.

Quindi è impensabile oggi intervenire su una famiglia di particolare disagio ed agevolare un'iniziale possibilità, magari di paura per le difficoltà di sopravvivenza economica, con una monetizzazione forte per un ulteriore nato, che viene probabilmente abbandonato in un istituto, superati i limiti temporali in cui interveniamo con la provvidenza. Questo è veramente molto pericoloso e soprattutto dal punto di vista anche dell'idealità, dell'etica, che credo ispiri

il suo ragionamento politico nel momento in cui lei ci sottopone questo disegno di legge, non va assolutamente condiviso.

Per concludere questo mio primo intervento, ritengo che questa legge non sia una buona legge, non raggiunge l'obiettivo che si è dato, può creare una spaccatura nel mondo femminile molto preoccupante, ma soprattutto delude, perchè non corrisponde alle aspettative di tutte, soprattutto coloro che la stanno seguendo con grande attenzione e peraltro dal punto di vista culturale ci riporterebbe indietro, rispetto all'evoluzione che il mondo femminile ha fatto, la sua capacità di rivendicare un'attenzione culturale diversa, rispetto al proprio vissuto.

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abg. Berger.

Der Nächste, der sich zu Wort gemeldet hat, ist der Abg. Tarolli.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Berger.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Tarolli.

A Lei la parola.

TAROLLI: Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge Morandini ha il pregio di porre all'attenzione, al di là delle valutazioni di merito, il ruolo e le problematiche della famiglia. E' una proposta di legge che ha fatto discutere con vivacità, registrando pareri favorevoli, a volte preoccupazioni, anche posizioni di dissenso.

Da alcuni anni abbiamo assistito anche in Italia ad un massiccio ingresso di donne sul mercato del lavoro; certamente si tratta di un fatto positivo, di un processo da sostenere in quanto frutto di libera scelta e di consapevolezza dell'apporto importante che la donna può dare all'intera società.

Ciò non toglie però che la realtà sia fatta ancora e in gran parte di donne che lavorano in casa, senza che questo lavoro, socialmente produttivo, venga minimamente considerato, anzi questa situazione viene a generare una palese disparità. Di fronte all'evento della maternità ci sono donne in condizione professionale, siano esse dipendenti, autonome o coltivatrici dirette, che godono giustamente di tutta una serie di provvidenze e agevolazioni, mentre al contrario le donne che non lavorano sono prive di ogni tutela.

E' quindi ormai maturo il tempo che si provveda a sanare questa discriminazione. Non possiamo peraltro dimenticare che quanto stiamo discutendo oggi in questa sede regionale è perfettamente in linea con il dettato della nostra Costituzione, che stabilisce espressamente, con gli artt. 29 e 30, ma ancor più con l'art. 31, l'obbligo di tutelare e agevolare la famiglia, specialmente numerosa, nei suoi compiti fondamentali che la stessa Costituzione le attribuisce.

L'intervento proposto dalla Giunta è quindi ampiamente giustificato. La popolazione italiana invecchia, mentre il crescente deficit della finanza pubblica pone drammatici problemi di ripartizione delle spese sociali fra le generazioni e molti compiti di benessere sociale ricadono sulle spalle delle famiglie.

Nel secondo rapporto sulla famiglia in Italia, elaborato dall'ente internazionale studi famiglia, si legge che in Italia con un numero medio di 1,3 figli per donna si colloca perfino al di sotto di nazioni come la Francia e la Svezia, notoriamente caratterizzate da bassi livelli di natalità. Già ora quindi, visto che il calo delle nascite non sembra destinato ad un'inversione di tendenza, non si riesce a raggiungere quel limite rituale di 2,5 figli per donna, in grado di garantire il ricambio della popolazione da una generazione alla seguente.

Nel 1992, secondo le proiezioni ci saranno in Italia 23 bambini in età dai 0 ai 14

anni per ogni 100 abitanti in età compresa tra i 15 e 64 anni. Nel 1901 il rapporto era 58 su 100 e sarà praticamente acquisita la parità fra minori e anziani in media nazionale.

Una società che invecchia — rileva sempre il rapporto — non può sottrarsi al tipico aggravio di costi nell'area assistenziale e della provvidenza. Sempre secondo il CIS occorre ridisegnare quindi numerosi aspetti dell'organizzazione sociale, rivolgendo un'attenzione particolare alla famiglia, che si fa carico di molti servizi assistenziali, ma non è aiutata né economicamente, né con i servizi adeguati. Il rapporto suggerisce tra l'altro interventi sul piano fiscale, per evitare che i prelievi obbligatori siano punitivi per le famiglie con figli, anche considerando che in Italia vige una detrazione d'imposta di solo 48.000 lire per ogni figlio a carico, contro le 110.000 lire in Spagna.

Il curatore della ricerca, il dott. Pier Paolo Donati, nel presentare il rapporto ha messo l'accento sulle incapacità dei partiti a trattare i problemi della famiglia, in quanto la vera difficoltà — sempre secondo Donati — è che il sistema politico non riesce a collocare la famiglia come un argomento centrale delle politiche sociali e del dibattito politico.

E' veramente quindi poco, quanto si fa in Italia in favore della famiglia, mentre invece è presente in maniera notevole nella Francia socialista e laicista, che ha ben 7 voci del salario dedicate alla famiglia.

Credo che le scelte come queste siano da riproporsi anche all'Europa, che di questo passo, con il tasso di natalità che sta diventando il 7 per mille corre il rischio di diventare la terra dei morti. Da questo punto di vista bisognerebbe che ci interessassimo, oltre che alla sopravvivenza di altri popoli, anche del nostro. Bisogna che le istituzioni prestino attenzione a questi problemi, appassionandosi anche per la sopravvivenza degli italiani.

Porsi il problema della continuità, della sopravvivenza di un popolo non è scorretto e non può essere culturalmente etichettabile, non dobbiamo avere timore di affrontarlo, considerato che il problema c'è ed è un problema che è sotto gli occhi di tutti, anche se per la verità l'obiettivo del disegno di legge oggi in discussione non è quello di incentivare la natalità. Occorre pertanto fare qualcosa di più.

Ha fatto bene l'ONU con la risoluzione n. 22 del 1989 a sottolineare come le politiche del Sozial-Helfer devono avere una più grande attenzione della famiglia nel programmare il 1994 anno internazionale della famiglia.

Molteplici possono essere i motivi che hanno portato a questo, tra tutti a mio avviso si possono individuare almeno due elementi importanti, da un lato la presa di coscienza della funzione sociale determinante della famiglia e dall'altro la rivalutazione delle risorse di solidarietà sociale, che si è scoperta la famiglia può attivare. In altre parole ci si è resi conto che quando la famiglia può svolgere in serenità uno dei propri compiti primari, quali la cura e l'educazione dei propri figli, prevenendo in tal caso possibili forme di disagio sociale, la famiglia medesima contribuisce in maniera determinante al benessere e allo sviluppo armonico di tutta intera la società.

Contemporaneamente si riscopre il ruolo centrale ed insostituibile della famiglia nel dare risposte concrete ed umanizzanti a diverse forme di emarginazione e così per esempio si chiede alla famiglia di farsi carico dell'accoglienza degli anziani e dei minori disadattati, in alternativa alla casa di riposo o all'istituto e le si chiede di accollarsi notevoli oneri di tipo assistenziale.

In una logica invece diversa, rinvenibile anche nella nostra società, in cui non viene messa in primo piano la famiglia e non vengono posti in essere gli utili strumenti per una sua salvaguardia, è del tutto normale che si sviluppi un processo di affinamento individualistico della società e venga concentrato in questa direzione ogni intervento di supporto, compreso quello di politica salariale e pensionistico. Inoltre la caduta della famiglia, il venir meno dello

spirito di appartenenza a questi valori, comporta anche notevoli problemi interni di assistenza agli anziani, che non hanno nucleo familiare o che vengono abbandonati alla propria. Così come occorre tener conto che questa società individualistica è ovviamente ostile ai nuovi emigrati e al loro accoglimento.

Su questo problema è importante che anche i partiti e le istituzioni si attivino maggiormente e si pronuncino non lasciando alla sola Chiesa il compito esclusivo di rappresentare queste necessità.

Il problema oggi in discussione è quindi soprattutto di carattere culturale, lucidamente è stato ripreso anche dalla recente Enciclica "Centesimus Annus", che coglie nell'aiuto alla famiglia non l'aiuto ad un'agenzia di servizi, ma un'occasione di solidarietà sociale.

Si legge nel punto 51: "Per superare la mentalità individualistica, oggi diffusa, si richiede un completo impegno di solidarietà e di carità, il quale inizia all'interno della famiglia con il mutuo sostegno degli sposi e poi con la cura le generazioni si prendono ognuna dell'altra." Accade però che quando la famiglia decide di corrispondere pienamente alla propria vocazione si può trovare priva dell'appoggio necessario da parte dello Stato e non disponga delle risorse sufficienti.

E' urgente quindi promuovere non solo politiche per la famiglia, ma anche politiche sociali che abbiano come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutandola mediante l'assegnazione di adeguate risorse e di efficienti strumenti di sostegno sia nell'educazione dei figli, sia nella cura degli anziani, evitando il loro allontanamento dal nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le generazioni.

Certamente in questo contesto questa legge non è un punto di arrivo, ma è solo un punto di partenza. A volte invece sulla proposta oggi in esame sembra di trovarsi davanti ad una polemica che mi sembra possa farci tornare a tempi superati, quelli in cui veniva presentata dalla società del mercato la rigida antitesi, famiglia e maternità è uguale frustrazione, mentre lavoro e impegno extradomestico equivaleva alla realizzazione. Fortunatamente i tempi sono cambiati, le donne di oggi non vogliono una realizzazione unilaterale, vogliono esprimersi completamente, salvare tutti gli aspetti della vita, da quello affettivo a quello professionale a quello solidaristico, nessuno escluso.

Il nodo allora è far sì che la donna e l'uomo siano effettivamente liberi di scegliere e proprio in quei momenti della vita in cui si sommano spesso le responsabilità professionali e quelle verso la famiglia di avere figli, allevarli, educarli oppure di scegliere liberamente di andare a lavorare.

Nel merito il disegno di legge ricorda alcune questioni assai importanti. L'ipotesi di assegnare un reddito come corrispettivo del lavoro casalingo implica il riconoscimento a tutti gli effetti di questo lavoro. Questa scelta non va però intesa come una marginalizzazione della figura della donna dentro le mura domestiche, riservando all'uomo l'esclusività del lavoro extradomestico, ma come una libera opzione, nè va intesa come prevaricazione del ruolo domestico della donna, il vero problema è quello di rendere più flessibile e più compatibili i ritmi di vita e di lavoro, sia delle donne madri che degli uomini padri.

Importante ed auspicabile sarebbe il rivalutare in modo consistente l'assegno del nucleo familiare. Sotto questo profilo la proposta oggi in discussione migliora complessivamente la normativa nazionale, anche se è limitativo il criterio individuato per la famiglia composta da tre o più figli. Condivisibile invece è la scelta di prevedere un contributo pubblico di maternità, in quanto equipollente in termini economici al congedo obbligatorio delle lavoratrici dipendenti.

Due sono le questioni che hanno sollevato orientamenti contrastanti nel dibattito di questi mesi con gli interessi delle famiglie che vogliono essere famiglie vitali, l'integrazione degli assegni familiari e l'assegno di educazione. Sulla prima sorprende la contrarietà di chi sostiene il motto: meglio niente che poco, proporre di non far niente o irrealisticamente, con le risorse regionali, di dare tanto a tutti, toglierebbe anche quel segnale di inversione di tendenza nella politica per la famiglia, che la proposta in discussione introduce. Sono poche 50.000 lire al mese per ogni figlio oltre il secondo, ma non darle non aiuta di più la famiglia, anzi la penalizza. E se le risorse sono poche sono proprio le famiglie con più figli le più penalizzate. In un anno sono 600 mila lire per figlio e alcune spese come i libri, se frequenta le scuole superiori o qualche vestito o la parcella del dentista potrebbero venir coperte.

Sulla questione invece dell'assegno di educazione l'atteggiamento negativo rientra nell'impostazione culturale, che tende a collettivizzare le funzioni del privato, specie in campo negativo. Attualmente sono parecchie centinaia di migliaia di lire al mese che l'ente pubblico paga indirettamente alle famiglie che inviano i loro figli all'asilo nido, mentre non dà niente alle famiglie che rinunciano al reddito possibile di uno dei genitori per curare i bambini nella prima infanzia, assicurando loro un ambiente, che nella normalità dei casi è migliore di quello di un istituto come l'asilo nido.

Sembra giusto che, se l'ente pubblico per ogni bimbo inviato all'asilo nido sostiene costi considerevoli, l'ente pubblico dia anche qualcosa per quei bambini per curare i quali uno dei genitori rinuncia al lavoro o ai redditi conseguenti.

Oggi qualcuno qui si è detto rammaricato per la mancata presentazione fin da oggi delle misure per la pensione alle casalinghe. Condivido la preoccupazione che si rimandi tale copertura previdenziale, ma non mi spiego la ragione per la quale ci si dica di essere favorevoli a spendere denaro pubblico per le casalinghe in generale e ci si dica invece essere contrari all'assegno di educazione, che premia le casalinghe proprio nel momento in cui la loro scelta di rinuncia, anche se temporanea, al lavoro extradomestico è di particolare utilità sociale.

In conclusione la nostra valutazione non può quindi che essere positiva, in quanto il provvedimento in esame introduce un'inversione di tendenza e un segnale di diversificazione rispetto ad un sistema irrigidimentato.

Il lavoro casalingo viene riconosciuto come attività e anche questo è positivo, in quanto si conviene che è pure esso un lavoro che deve essere riconosciuto. E' quindi il provvedimento in esame un intervento che va nella direzione di rendere più compatibili i ritmi di vita e di lavoro delle donne madri.

Ci rendiamo peraltro conto dei limiti che in questo provvedimento sono contenuti, non è una legge per la pensione delle casalinghe, si muove esclusivamente all'interno delle previdenze integrative in materia di assistenza e previdenza di cui gode la nostra Regione, è uno spazio minimo quindi quello di cui dispone la legge, non le si può chiedere più di tanto, integrare con i propri fondi ciò che lo Stato dà ai cittadini sotto forma di assistenza e di previdenza.

E' quindi un intervento che si muove nella limitazione delle risorse finanziarie disponibili, non può essere pertanto una risposta esaustiva, non ha l'ambizione di quella che legittimamente deve avere ogni politica sociale, rispondere prioritariamente alle domande del minimo una volta conosciuta la realtà, per promuovere condizioni di equità fra i cittadini. Ha chiaro invece davanti a sé la realtà, che è fatta di sperequazioni fra famiglie e soggetti impegnati a svolgere un ruolo sociale primario, quale quello di prendersi cura dei propri familiari e cerca, attraverso interventi consentiti, di intervenire per rimuovere queste sperequazioni.

Con l'emendamento approvato in Commissione, che fissa il limite, le fasce di reddito entro cui la legge potrà intervenire, si è assicurata una maggiore equità negli interventi,

evitando di far cadere nel rischio, paventato da un po' tutti i consiglieri presenti in quella Commissione, di favorire le fasce sociali che non ne avessero bisogno. Dopo una prima fase di sperimentazione potrà essere riesaminata e migliorata, oggi è importante dare un segnale che vada verso il superamento di una discriminazione, che storicamente è radicata, quella di considerare la casalinga un'attività sottostimata, perchè non riconosciuta economicamente, anche se largamente diffusa e il provvedimento, siccome va verso questa direzione, deve essere convintamente sostenuto.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Tarolli.

Der Nächste, der sich zu Wort gemeldet hat, ist der Abg. Duca.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Tarolli.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Duca.
A Lei la parola.

DUCA: Sicuramente questo disegno di legge costituisce un ambito di intervento importante, che spesso volte è stato trascurato, sia dalla legislazione che da quella regionale e provinciale. Il tentare un recupero di un intervento di politica sociale, sia esso di tipo previdenziale o assistenziale, mirato al sostegno della famiglia, a noi sembra senza dubbio un'ipotesi importante e che va sostenuta in questa finalità.

A nostro avviso c'è l'esigenza che il dibattito contribuisca a chiarire meglio alcuni riferimenti e contribuisca a produrre una legge che, nel soddisfare questo intendimento, che noi riteniamo importante e condividiamo, eviti alcuni pericoli o comunque che si determinino condizioni non desiderate.

Anzitutto il riferimento alla cosiddetta famiglia. Riteniamo che l'aver richiamato l'art. 36 della Costituzione, laddove si fa riferimento alla famiglia di diritto, sia piuttosto limitativo rispetto a una giurisprudenza ormai consolidata anche da parte della Corte di cassazione, soprattutto ad una situazione di fatto che vede nel nostro paese centinaia di famiglie di fatto che abbisognano di interventi di tipo sociale ed assistenziale e ad una realtà regionale in cui sono sicuramente presenti migliaia di situazioni del genere.

Intendendosi famiglie di fatto, quelle che scaturiscono da una convivenza non legalizzata col matrimonio, ossia le cosiddette famiglie monoparentali, che esprimono anche spesso volte forme di disagio e bisognosi di tutela quanto la famiglia cosiddetta di diritto.

Quindi riteniamo che vada approfondito questo riferimento alla famiglia, comprendendo in questo provvedimento anche tali realtà che molto spesso sono più abbisognevole di tutela e di intervento.

Riteniamo anche che sia una legge importante, perchè ci consentirà di misurare nel campo il peso che lo Statuto attribuisce alle competenze in materia previdenziale alla Regione e la rilevanza che ha la competenza in materia di previdenza che è attribuita alle rispettive Province. Credo non sia del tutto infondato il ragionamento che è stato fatto da tanti, compreso il cons. Benedikter, circa il dubbio che la competenza previdenziale di tipo integrativo, propria della Regione, consenta un intervento di questo tipo e che sia non del tutto infondato anche la perplessità che da molti è emersa circa la natura prevalentemente assistenziale di molti di questi interventi.

Siccome evidentemente non possiamo, rispetto a questo dubbi e queste perplessità, esimerci da una verifica sul campo, credo sia importante questo tentativo di verificare fino in fondo i limiti di questa competenza. Mi auguro che questo possa avvenire in

senso positivo, anche se ad una lettura meramente tecnica, quindi non sulle basi delle valutazioni politiche dello Statuto, evidentemente dei margini di dubbio permangono.

Comunque è importante perchè, se questo disegno di legge venisse approvato, un pezzo rilevante delle competenze residuali della Regione passerebbero alle Province e in buona sostanza si definirebbe un ambito di competenze precise delle competenze stesse, in grado di trovare una più completa attuazione. Credo comunque che una riflessione più approfondita vada fatta sugli effetti finanziari di questo provvedimento.

Noi purtroppo veniamo da esperienze non del tutto positive di interventi di tipo sociale, che spesso hanno provocato poi nella loro applicazione dei costi finanziari molto superiori a quelli preventivati. Qui siamo in presenza di alcune previsioni sicuramente certe, è importante che queste previsioni reggano alla realtà della gestione, anche perchè sarebbe sicuramente un segnale negativo, in un dibattito che è aperto nel nostro paese e che investe il rapporto Stato-Regioni e in particolare il rapporto Stato-Autonomie speciali, se questo passaggio, da un punto di vista di effetti finanziari, provocasse effetti dirompenti, nel senso che rischierebbe di pesare negativamente nel complesso sui rapporti Stato-Regione Trentino Alto Adige-Province autonome, rapporti che con l'aria che tira su scala europea rischiano di essere per gli anni futuri assai difficili.

Nel merito, credo che debba essere compiuto un tentativo di miglioramento del testo proposto, pur nello spirito di salvaguardarne l'ispirazione prevalente e di raggiungere il risultato che si prefigge. Credo sia molto importante la decisione assunta dalle forze di maggioranza di collegare in maniera più stretta questo pacchetto famiglia al secondo intervento, che è quel pezzo forte contenuto nell'accordo programmatico, relativo all'istituzione di un intervento di natura previdenziale a favore del lavoro casalingo.

Questa è una decisione importante, perchè altrimenti rischiamo di avere senza dubbio uno scarto tra due campi di intervento, che invece devono essere strettamente collegati, perchè rispetto a questo tema del lavoro casalingo notiamo una sensibilità più sociale e più diffusa, una consapevolezza maggiore che, trattandosi di intervento squisitamente previdenziale, quindi riconducibile entro logiche finanziarie precise, si possa tentare di perseguire con maggiore certezza questo risultato complessivo. Da questo punto di vista credo che il dibattito che si è sviluppato nell'ambito delle due Province confermi come questa sia una scelta opportuna, perchè i segnali, rispetto a questo secondo pacchetto, sono più univoci, mentre per quanto riguarda questo primo provvedimento non sono mancate, anzi risultano prevalenti valutazioni di forze sociali, sindacali e politiche che chiedono un ripensamento, un riequilibrio del disegno di legge.

Nello specifico sono stati presentati dal gruppo socialista alcuni emendamenti, che se accolti riequilibrerebbero l'intervento, sottolineando l'aspetto della famiglia come entità economica. Quindi da questo punto di vista un forte potenziamento dell'intervento integrativo in materia di assegni familiari, tenuto conto che questa è una richiesta quasi unanime che viene dal mondo del lavoro, dal sindacato, dalle forze sociali di una tutela più adeguata della famiglia a monoreddito, comunque delle famiglie monoparentali, che non raggiungono un certo livello reddituale.

Proponiamo di ridurre il reddito di riferimento rispetto cui deve essere fatta l'integrazione, però contemporaneamente di alzare l'importo di integrazione, prevista da questo disegno di legge, in modo da rendere percepibile un forte intervento di sostegno di tipo economico alla famiglia, nel caso specifico alla famiglia monoreddito, che è sicuramente più penalizzata ed ha maggiori problemi rispetto ai servizi e alle tutele di vario tipo.

Riteniamo anche di dover proporre alle forze politiche una riconsiderazione del capo IV, relativo alla indennità per degenza. Questo perchè riteniamo che alla luce del

dibattito, il rapporto tra pubblico e privato, all'esigenza di evitare interventi troppo settoriale, sia questo dell'indennità per degenza un intervento più tipicamente riconducibile al campo delle assicurazioni private, che non a un intervento di natura previdenziale pubblica.

Riteniamo che le risorse così recuperate potrebbero essere più utilmente poste a carico dell'assegno integrativo familiare, che sicuramente corrisponde in maniera più appropriata ad una finalità di tipo sociale.

Queste sono alcune cose che vengono proposte con spirito costruttivo, siamo convinti comunque che sia un passaggio importante, rispetto al quale il dibattito non deve esaurirsi nello stretto ambito della maggioranza, ma che deve tentare di costruire un'ipotesi legislativa, che possa raccogliere il consenso più ampio e quindi vederci in un rapporto col Governo nazionale confortato da un consenso largamente maggioritario e non frutto di una contrapposizione tra maggioranza e minoranza, che sicuramente in questa occasione non sarebbe utile all'obiettivo che ci proponiamo.

Rispetto agli emendamenti proposti siamo disponibili a confrontarli, a modificarli, anche a concordare forme diverse, però riteniamo che il disegno di legge così presentato ha bisogno di qualche modifica più sostanziale. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke!

Die nächste Wortmeldung steht der Abg. Frau Chiodi zu.
Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Grazie!

Il prossimo relatore iscritto a parlare è la cons. Chiodi.
A Lei la parola.

CHIODI: Non vorrei proprio avere il ruolo nè del gruppo che rappresento, nè di una delle donne che è presente in questo Consiglio regionale di opporci in maniera molto dura a questo disegno di legge, perchè non fa parte del mio modo di pensare, nè di tutta una certa elaborazione che il partito che rappresento ha portato avanti in tutto questo tempo.

Quando all'inizio del 1990 hanno incominciato a girare i progetti collettivi di questo pacchetto famiglia ero molto interessata e non mi sarei aspettato di dover venir qui a parlare e decidere su due pacchetti completamente diversi e soprattutto incominciando da questo che non mi trova d'accordo. L'ho detto anche in Commissione, noi abbiamo avuto moltissima perplessità sulla possibilità che le proposte che ci sono in questo pacchetto fossero delle proposte previdenziali. Anch'io come altri colleghi ho partecipato a degli incontri, che hanno promosso le organizzazioni sindacali, ho cercato di capire e di vedere quale era la competenza regionale, e devo dire che la maggior parte di questi interventi a mio parere sono assistenziali e di conseguenza sono interventi prettamente di competenza provinciale.

Con molta convinzione ero andata in Commissione per tentare, insieme ad altri, di vedere di modificare l'impianto di questo primo progetto, che non mi vede d'accordo quasi su nulla e non per una posizione ideologica. Trovo che sia estremamente difficoltoso per qualsiasi collega che ha partecipato alla Commissione o che legge queste proposte, riuscire a non capire come mai non siamo arrivati subito alla discussione di un pacchetto globale.

Non è accettabile che fino a due mesi fa la Giunta regionale affermasse che era necessario iniziare a discutere su questi primi 50 miliardi per poi allargare nei 15 giorni successivi la discussione su ulteriori 50 miliardi che sarebbero stati iscritti pure nel prossimo bilancio.

Sarebbe stato un discorso diverso discutere tutto in un unico pacchetto la

disponibilità di 100 miliardi, perchè in Commissione ci siamo trovati che qualsiasi proposta, qualsiasi tentativo di modificazione di alcuni articoli che non ci andavano bene, è stato rigettato con la motivazione di mancanza di fondi; dobbiamo attenerci a queste iniziative, di conseguenza abbiamo fatto un lavoro di Commissione estremamente difficile e poco produttivo, tanto che ci troviamo ancora qui con 300 emendamenti su un disegno di legge estremamente importante e probabilmente andremo avanti mesi a discutere argomenti che avremmo potuto risolvere in Commissione.

E' la prima volta che interveniamo sul discorso della previdenza, avremmo avuto l'occasione di fare una discussione globale, saremo ancora in tempo a svolgerla, sarebbe importante che la Giunta decidesse di riportarlo in Commissione e discuterlo insieme al pacchetto che approverà la settimana prossima e tanto sarebbe un segnale estremamente importante per la cittadinanza, che noterebbe una certa disponibilità a rivedere l'impianto del provvedimento.

Perchè questa affermazione? In Commissione l'iter di questa proposta è stato particolarmente pericoloso, le audizioni sono state in parte coordinate, non posso parlare per l'audizione di Bolzano, che è stata insoddisfacente al massimo, perchè ci siamo trovati una decina di persone e parlano su un disegno di legge che probabilmente avevano appena ricevuto, pertanto si è notata una diffusa impreparazione. La Commissione delle pari opportunità di Bolzano non era presente ed ho appreso dalla stampa che non era stata nemmeno invitata. A Trento la situazione si è presentata un po' meglio, siamo riusciti a coordinare una serie di interventi, ma non per rompere lo schema o quello che la Giunta ci proponeva, proprio perchè sono sempre più convinta che nel 2000 il cittadino ha bisogno di un confronto ed ha il diritto di esporre le proprie esigenze e non è più possibile attuare la politica del prendere o lasciare. E' un discorso non più accettabile.

Questo tipo di intervento previdenziale ha coinvolto molte donne, che per anni e anni sono state ad aspettare le promesse che la maggioranza ha fatto loro, pensione alle casalinghe o aiuto di pagamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione INPS. Ho ascoltato l'intervento della cons. Franzelin, ma tanto avrei potuto affermare anch'io che sono della minoranza e conto poco o nulla, ma una rappresentante di un gruppo di maggioranza che si limita a certe dichiarazioni non poteva che produrre questo risultato, che evidenzia come i signori della Giunta abbiano per 13 anni promesso un intervento atto ad introdurre la pensione delle casalinghe, che forse nemmeno questa volta si attua per mancanza della volontà politica di compiere una scelta in una determinata direzione, pertanto le donne rimangono ancora in attesa, essendo questo pacchetto insoddisfacente.

Non so se a questo punto vi sia ancora spazio per una mediazione, in Commissione non è stato possibile, avevo chiesto uno studio per verificare se era possibile effettuare questo tipo di intervento sia sul piano attuativo, cioè legato al discorso del nostro Statuto, sia sul piano economico e dopo diverse sollecitazioni il Presidente della Commissione gentilmente ci ha mandato i conteggi particolareggiati del presunto costo di questo o quell'intervento, mentre io avevo chiesto che la Commissione si facesse carico di studiare altre possibilità, avremo perso altri due mesi, che nulla sono rispetto a 10 anni di promesse, tanto più che perderemo comunque 2 mesi per discutere un impianto di legge che non va bene, quindi era proprio il caso di uscire dalla Commissione con un documento legislativo un pochino più organico.

Sono convinta che un'occasione come questa, in cui si potrebbe approfondire il discorso previdenza, dovremmo cercare di dare il meglio ed è per questo che ho presentato una cinquantina di emendamenti tendenti a rimettere in discussione l'impianto della legge, emendamenti che sono stati frutto di discussioni e di incontri che abbiamo avuto con gruppi di

lavoro che si occupano di questo settore.

Partiamo da un punto che è stato molto trattato, il discorso dei due enti previdenziali, dico no a due istituti previdenziali provinciali, perchè dovremo trovare altri metodi di intervento e abbiamo la possibilità, usiamo l'INPS, usiamo gli istituti di credito, usiamo la stessa Regione, però non posso concordare su una spesa da defalcare dai previsti 50 miliardi per la creazione di organismi, dato che questa prima dotazione finanziaria va impiegata esclusivamente per interventi diretti a favore dei cittadini. Di conseguenza no assolutamente a questo tipo di impostazione.

Un altro no deciso va detto per l'albo delle casalinghe, che è assurdo. Alcuni interventi, tipo l'assegno di maternità, non mi trova contraria, possiamo discuterne, l'assegno di maternità è passato a livello nazionale per le coltivatrici dirette, per le libere professioniste, nella passata finanziaria avevano stanziato anche il denaro per questo intervento a favore delle disoccupate, studentesse e casalinghe, non è andato in porto, però quanto prima arriverà anche questo tipo di intervento. Detto assegno quindi non mi trova contraria, però non è possibile che noi pretendiamo di impostare la vita di una donna. Riguardo l'erogazione dell'assegno di maternità, se rimane in piedi questo impianto, si potrà trovare una soluzione facilmente discutendo il metodo. Ho visto dagli emendamenti che tendono ad affidare la gestione alla Regione, mentre personalmente sono favorevole alla delega alle due Province e poi vediamo a cosa si arriva.

L'assegno di maternità viene proposto in 3 milioni e 800 mila, più 300 mila per l'assegno di educazione, mentre potrebbe raggiungere l'importo che percepiscono le libere professioniste, anche a reddito zero, di circa 5 milioni e 200 mila lire. Uno dei miei emendamenti riguarda proprio questo punto e propongo inoltre la soppressione dell'assegno di cura di 300 mila lire, essendo questo il punto più difficile da digerire che per 300.000 lire mensili la donna debba rinunciare agli asili privati o pubblici. Questa è una cosa che ci fa tornare indietro di 20 anni e non sono disposta a discuterla.

L'assegno di cura e l'assegno di maternità sono da integrare per dare una risposta simile a provvedimenti nazionali, quale intervento temporaneo, che andrà rivisto non appena lo Stato legifera in materia.

Lo stesso discorso vale per l'assegno familiare. L'ho scritto anche nella mia relazione di minoranza prendendo ad esempio la provincia di Trento, ove le famiglie con più di tre figli si aggirano sul 10%, pertanto ben pochi saranno i beneficiari di tale assegno.

Se riconosciamo il valore sociale di un figlio, non possiamo semplicemente offrire 50 mila lire a partire dal terzo figlio, si dovrà riconsiderare tale importo, per cui con un emendamento propongo che l'assegno familiare sia di 150 mila lire per ogni figlio e che il rispettivo titolare sia la persona che ne gestisce la cura all'interno della famiglia. Non parlo dei soliti assegni familiari che si erogano sulla busta paga del capo famiglia, ma di un assegno a favore di chi cura effettivamente il bambino.

L'assegno di 50 mila dopo il terzo figlio sembra un incentivo alla natalità, sebbene la maggioranza neghi continuamente tale intento, mentre in realtà si mira a tanto.

Non mi soffermo sull'obbligo dei 4 anni di residenza, il principio può essere mantenuto, anche se mal si concilia con un intervento legislativo approvato dal Consiglio provinciale di Trento, mentre qui si va in una direzione totalmente diversa.

Un altro punto su cui non siamo d'accordo è l'assegno di degenza ospedaliera. Diversa sarebbe la previsione a favore esclusivamente delle casalinghe, ma nell'articolo sono stati inseriti i commercianti, i liberi professionisti ecc., questi signori possono provvedere in proprio con un'assicurazione privata e noi impegnare questo denaro per altri interventi più oculati.

Sugli infortuni domestici propongo un altro tipo di intervento, essendo convinta che gli infortuni domestici sono da legarsi alla prevenzione, che senza ombra di dubbio è competenza provinciale, pertanto la discussione relativa va portata in Consiglio provinciale, per prevedere interventi di prevenzione vera e propria, dato che molte volte questi incidenti domestici sorgono da un certo tipo di violenza, presente nelle case. Propongo comunque modifiche a questo articolo, come pure all'art. 5, che recita: "Formeranno oggetto di successiva normativa regionale ..." proporrò di emendare questo articolo a forme di contributi per versamenti previdenziali a favore delle donne che hanno superato i 40 anni.

Ho presentato 60 emendamenti, per riprendere il discorso svolto in Commissione, essendo, per esempio, importante l'intervento a favore dei lavoratori stagionali e per quelle categorie di persone disoccupate, che in questo primo pacchetto trascuriamo puntualmente. Questi interventi a carattere previdenziale dovrebbero favorire persone che vivono nel bisogno, mentre con queste norme corriamo il rischio di aiutare quelle poche persone del minimo vitale perchè le assistenti sociali delle due province si attiveranno, ma non riusciremo ad aiutare le donne veramente bisognose, perchè costrette ad andare a lavorare e quindi le vere e proprie beneficiarie saranno benestanti che potrebbero provvedere con mezzi propri.

Di conseguenza è l'impianto generale che non va bene, ecco il perchè della nostra proposta di ritornare in Commissione, per trovare in quella sede un'equa risposta alle effettive esigenze delle persone che intendiamo sostenere.

In particolare incredibile appare l'albo delle casalinghe, ma come si fa a pretendere che a 18 anni una ragazza debba decidere se iscriversi all'albo delle casalinghe o meno. Personalmente a 18 anni di tutto avevo in mente, tranne che scegliere lo stato della casalinga! I giovani di adesso rifiutano queste problematiche, per cui il nostro intervento doveva essere rivolto alle donne che hanno superato un certo limite di età, sono quelle che attendono il nostro intervento, verso quella direzione doveva mirare il nostro intervento previdenziale.

Nel legiferare la nostra Regione Trentino-Alto Adige si basa sempre sui dati ISTAT, ma nella fattispecie il primo intervento previdenziale ricopre una tale importanza da richiedere un altro metodo di ricerca, infatti avremmo dovuto procedere con una mappatura della nostra realtà regionale, per reperire così elementi inconfutabili su cui basare il provvedimento legislativo in discussione.

In un momento di particolare tensione, ho osato fare presente all'assessore competente che questo pacchetto null'altro era che il suo pacchetto elettorale, dato che anch'io in campagna elettorale avevo partecipato ad incontri con le casalinghe e ricordo le promesse che aleggiavano in quell'ambiente. Non vorrei dovermi ripetere, ma è mio desiderio che l'assessore e la Giunta dimostrassero la buona volontà e proponessero il ritorno in Commissione del provvedimento, per ricercare insieme una risposta vera alle esigenze delle donne.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)
(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Betta.

BETTA: Grazie, signor Presidente. Sarò abbastanza breve, perchè mi riservo di intervenire sull'articolato ed in dichiarazione di voto.

Dico subito che questo disegno di legge ha del buono, ma ha tante cose che non possiamo condividere. Concordiamo sul fatto che la famiglia sia la base della società, ma secondo noi non deve essere intesa solo come oggetto di politica assistenziale, lei lo nega, a noi

pare invece che sia così.

C'è da osservare anche che con l'erogazione di uno stipendio alle casalinghe si penalizzano le donne che lavorano e che svolgono anche il lavoro di casalinga, perchè molte donne lavoratrici, una volta ritornate a casa, svolgono tutti i compiti di donna di casa.

Secondo noi queste norme possono incentivare il lavoro nero, se anche tanto non è nell'intenzione della Giunta. Moltissime donne, avendo redditi molto bassi e scarsi contributi previdenziali ci guadagnerebbero in occasione di una maternità a fare le casalinghe, fruendo di questi contributi ed esercitando contemporaneamente una sorte di lavoro non ufficiale.

Volendo ampliare il quadro, questo provvedimento legislativo avrebbe dovuto tener conto anche delle colf, che sono l'unica categoria di lavoratrici che non godono neppure dell'indennità di malattia.

Non è giusto pretendere la rinuncia alle strutture pubbliche per poter godere di queste previdenze, che del resto non tengono conto dell'assistenza in casa delle persone anziane e malate.

Detto questo come osservazioni preliminari al disegno di legge, ho sentito i vari oratori che mi hanno preceduto, ho letto le relazioni di minoranza del MSI-DN, dei Verdi e del PDS e molte cose ivi esposte possono essere condivise, ma non lo condivide la maggioranza, altrimenti se ne avrebbe tenuto conto in sede di Commissione e quindi in aula sarebbe giunto un testo modificato.

Ho letto anche gli interventi sulla stampa che non condivido in toto, ma in qualche caso mi trovano in sintonia, quando si afferma per esempio che tranne la previsione di una forma sicuramente positiva di assicurazione per gli infortuni domestici, l'intera legge basa i suoi interventi sulla maternità e sulla cura dei figli nel primo anno di vita da parte di donne non lavoratrici e quindi specifica chi ha diritto ecc.

Un'altra condizione indispensabile è che la donna non usufruisca in maniera tassativa di alcun servizio pubblico e privato ed ecco quindi che arriviamo ai servizi pubblici che sono assolutamente carenti; i corsi di preparazione al parto, che sono importantissimi, sono sovraffollati e quindi insufficienti; non è ancora data alla coppia la possibilità di vivere il momento del parto in maniera naturale in tutti gli ospedali, l'assistenza domiciliare e ostetrica è scarsa per la neo-madre; non è previsto alcun corso di sostegno psicologico per il periodo post-parto, che è estremamente difficile per molte donne; i genitori dei bambini che abbisognano di latte materno, perchè la madre non può darlo, devono procurarsi personalmente le balie, perchè la banca del latte non è organizzata in maniera razionale, comunque insufficiente alle esigenze e tutti i servizi citati funzionano solo grazie all'estrema disponibilità del personale che ci lavora, dato che non si investe in essi perchè non rendono.

Quindi non siamo contrari anche a quest'erogazione, ma vorremmo che in primo luogo si prestasse attenzione ai servizi, cioè ci fossero questi servizi pubblici che renderebbero più agevole il lavoro della casalinga, la maternità, la post-maternità, la crescita e l'istruzione dei figli, cose delle quali siamo assolutamente carenti.

Abbiamo sentito l'intervento del cons. Benedikter, il quale sospetta che questa legge possa essere addirittura anticostituzionale e secondo il suo parere le competenze sono provinciali e non regionali.

Allora, assessore Morandini, se fossi maligno, e a volte lo sono, se non la conoscessi come persona corretta ed in buona fede potrei pensare che comunque vada questa legge lei ci guadagna sempre, perchè se la legge viene approvata raccoglie un pacco di voti da parte delle casalinghe, di tutte le categorie interessate a questa legge, che al suo confronto il Presidente della Giunta provinciale Malossini scomparirebbe, perchè lei potrebbe sostenere

correttamente di aver soddisfatto con questa legge le casalinghe, i bambini appena nati, le donne che incorrono in incidenti domestici. Se invece la legge non venisse approvata lei raccoglierebbe comunque questo grande pacco di voti, poiché lei giustamente affermerebbe di aver fatto il suo possibile, ma il PDS, i Verdi, i missini ed i repubblicani hanno fatto in modo che non venisse approvata.

Mi auguro, ma penso che lei sicuramente queste idee non le abbia nemmeno sfiorate, anche se effettivamente con una legge di questo genere nessuno può negare la possibilità di raccogliere un suffragio quasi universale da parte delle numerose casalinghe.

Ci sono quindi molte perplessità da parte nostra su questa proposta di legge, una delle quali è sicuramente la creazione di due carrozzoni spaventosamente burocratici ed enormi quali risulterebbero essere i due enti provinciali che dovrebbero gestire quanto contenuto in questo provvedimento. Lei sa benissimo che quando parliamo di creare nuovi enti o di commissioni o comitati si giunge allo sfascio completo. Mi auguro che se la legge passa e vengono creati questi due enti, questi possano funzionare nel migliore dei modi, ma l'esperienza ci insegna che andremo a finire in un nuovo apparato burocratico, non funzionale, spaventosamente dispersivo ed è quello che ci preoccupa sicuramente. Non so se lei, certamente lo avrà fatto, abbia calcolato quanto personale sarà necessario a questi enti e quale sarà l'impegno pubblico; personalmente ritengo che in tal senso si corra un grosso rischio.

Mi auguro che, se la legge passa, queste cose non si avverino, perchè faccio parte di quegli oppositori che sperano, non essendo d'accordo, che le cose vadano male, per poter vantare le proprie ragioni; se le cose andassero bene, tanto meglio.

La presentazione di numerosi emendamenti, che in parte ricalcano quello che le minoranze hanno fatto presente in Commissione, in parte mi pare che si instauri il sistema, che ha funzionato molto bene per il disegno di legge sulla caccia, cioè degli emendamenti che rivestono carattere ostruzionistico anziché migliorativo, dato che molti emendamenti tendono a sopprimere i commi 1, 2, 3 dell'articolo 4, ecc., pertanto invito l'assessore Morandini di addivenire a più miti consigli.

Quindi mi riservo di seguire l'andamento della discussione articolata e l'eventuale approvazione degli emendamenti, non di tutti, perchè quelli che considero ostruzionistici non sono da me condivisi, ma molti altri devono essere valutati con attenzione, i quali, pur non stravolgendo la filosofia dominante del disegno di legge, tendono a migliorare il provvedimento, dato che la filosofia dominante deve essere l'erogazione dei contributi in occasione del parto, o di malattie, tralasciando quella che dovrebbe essere la filosofia più importante, cioè il diritto del cittadino, quindi delle donne e anche delle casalinghe, di poter accedere a servizi efficienti, che in questo caso potrebbero diminuire di molto l'entità di interventi previsti, che ritengo rivestano carattere assistenziale, la qual cosa non trova giustificazione alcuna.

Si potrebbe inoltre affermare che piuttosto di niente con l'erogazione di contributi si aiutano le donne che trovano quotidianamente difficoltà. Per conto mio il punto sul quale la Giunta regionale o le Giunte provinciali dovrebbero confrontarsi riguarda proprio l'efficienza dei servizi, ai quali dovrebbe provvedere uno Stato civile, tanto da vanificare qualsiasi discorso di erogazione di contributi, di assistenza ecc.

Quindi mi riservo di constatare quale sarà la sorte di questi emendamenti, quali saranno gli interventi dei colleghi, quale sarà la sua risposta al termine della discussione generale per poi giungere alle mie conclusioni; in questo momento non sono favorevole al provvedimento, ma il proseguo del dibattito potrebbe mutare il mio voto tendenzialmente negativo in una benevola astensione, perchè non tutto il disegno di legge è da respingere, esso contiene anche delle cose valide, se anche in misura minore rispetto alle norme che possiamo

condividere.

Quindi rimango in attesa per decidere definitivamente il nostro atteggiamento in merito a questo disegno di legge. Grazie.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? La parola al cons. Brugger sull'ordine dei lavori.

BRUGGER: Herr Präsident! Wir haben heute früh einen riesigen Pack von Abänderungsanträgen zu diesem Gesetz bekommen. Ich ersuche Sie um die Möglichkeit, daß sich die Südtiroler Volkspartei zu einer Fraktions-sitzung zusammenfindet, um zumindest, soweit es geht, über diese Abänderungsanträge zu beraten. Somit – wenn es möglich wäre – würde ich Sie ersuchen, die Sitzung vor den nächsten Interventionen abzuschließen und morgen am Vormittag mit der Generaldebatte weiterzugehen.

(Signor Presidente! Ci è stato consegnato stamattina un enorme pacco di emendamenti sul presente disegno di legge. La prego di voler dare la possibilità al gruppo della Südtiroler Volkspartei di riunirsi in seduta di gruppo per consultarsi a tal proposito. Per questa ragione Le chiedo se è possibile terminare la seduta prima che vi siano altri interventi e riprendere la discussione generale nella giornata di domani).

PRESIDENTE: Cons. Zendron, se lei insiste ad intervenire ora, le concedo la parola, altrimenti, notando l'assenza di molti consiglieri in aula, accoglierei la proposta di sospendere i lavori. In tal caso il suo intervento potrà essere svolto domani mattina.

La Presidenza prende atto che la cons. Zendron acconsente, e sospende i lavori. Il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 10.00.


La seduta è tolta.

(ore 16.58)



ALLEGATI





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 13 settembre 1991

N. 84

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

Da tempo era in bella evidenza presso gli uffici responsabili la necessità operativa di aprire nei vari centri comprensoriali i relativi uffici del catasto, trasferendovi appunto i Catasti edilizi urbani di competenza.

E' stata quindi salutata con ampio consenso l'apertura, abbastanza recente, del nuovo Catasto edilizio urbano nei centri comprensoriali di Mezzolombardo, di Rovereto, di Borgo Valsugana, soprattutto perchè ciò significa, di fatto, annullare o quanto meno limitare i disagi per gli utenti ed i tecnici del settore nel caso di misure, accertamenti, pratiche e richieste di accatastamento ecc.

Infatti, prima del trasferimento in argomento, occorre necessariamente recarsi in quel di Trento, con tutti gli inghippi connessi a tale obbligo (orari, parcheggi, traffico, tempi d'attesa ecc.).

Un obbligo evidentemente dispendioso e che sapeva molto poco di "deregulation" burocratico-amministrativa!

Ora, ci si chiede in tutta obbiettività come mai un trasferimento - apertura del Catasto edilizio urbano non sia stato preso in considerazione ed effettuato per il capoluogo comprensoriale di Tione.

Le esigenze, le giustificazioni, le motivazioni ci sembrano le stesse che sono state alla base dei trasferimenti in premessa riferiti. Come mai?

Può darsi che un progetto in tal senso esista: a noi non è dato di conoscerlo, nè sembra che le amministrazioni comunali delle Giudicarie ne siano al corrente.

Ecco che allora, nella convinzione che anche il centro comprensoriale di Ticine debba dotarsi, al pari di altri capoluoghi di Comprensorio provinciali, di un catasto edilizio urbano avendone una titolarità obbiettiva, il sottoscritto Consigliere regionale del P.A.T.T, cav. Sergio Casagrande chiede di interrogare l'ill.mo signor Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia, per conoscere:

- 1) per quali giustificati e validi motivi si è ritenuto di non aprire, finora, nel centro comprensoriale di Ticine e di trasferirvi il nuovo Catasto edilizio urbano;
- 2) se un eventuale trasferimento nel predetto centro sia allo studio o in programma; in caso positivo, entro quali tempi reali di realizzazione.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Sergio CASAGRANDE -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 17 settembre 1991, prot. n. 3887



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991 Trient, 13. September 1991

Nr. 84/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
von TRENTINO-SÜDTIROL

B O Z E N

A N F R A G E

Seit längerem wird bei den zuständigen Ämtern die unaufschiebbare Eröffnung von Katasterämtern in den verschiedenen Hauptorten der Bezirksgemeinschaften "in Evidenz" gehalten und eben die Verlegung der Gebäudekataster vorgenommen.

Somit wurde die kürzlich erfolgte Eröffnung des neuen Gebäudekatasters in den Hauptorten der Bezirksgemeinschaften Mezzolombardo, Rovereto und Borgo Valsugana mit großer Freude begrüßt. Dies bedeutet nämlich vor allem, daß die Unannehmlichkeiten für die Bürger, die diesen Dienst in Anspruch nehmen müssen, und auch für die Fachkräfte, die Messungen und Ermittlungen vornehmen sowie die Akten und Katastereinverleibungen usw. bearbeiten müssen, ausgeschaltet oder zumindest beschränkt werden.

Vor den genannten Verlegungen mußte man sich nämlich notgedrungen nach Trient begeben und alle mit dieser Pflicht verbundenen lästigen Mühen auf sich nehmen (Fahrpläne, Parkplatzsuche, Verkehr, Wartezeiten usw.).

Ein offensichtlich aufwendige Pflicht, die mit einer Entbürokratisierung der Verwaltungsdienste sehr wenig zu tun hatte!

Nun stellt sich jedoch objektiv gesehen die Frage, warum eine Verlegung und Eröffnung des Gebäudekatasters im Hauptort der Bezirksgemeinschaft Tione nicht in Betracht gezogen und vorgenommen wurde.

Der Bedarf und die Gründe, die dies rechtfertigen, sind die gleichen wie bei den vorgenannten Verlegungen. Warum also nicht?


Es kann wohl sein, daß ein entsprechender Plan besteht, uns ist er jedoch nicht bekannt und auch die Gemeindeverwaltungen der Judikarien wissen nichts davon.

In der Überzeugung, daß auch der Hauptort der Bezirksgemeinschaft TIONE objektiv das Recht auf ein Gebäudekatasteramt hat, genauso wie die anderen Hauptorte der Bezirksgemeinschaften der Provinz, erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete der Trentiner-Tiroler Autonomistenpartei P.A.T.T. cav. Sergio Casagranda den Herrn Präsidenten des Regionalausschusses und den zuständigen Assessor zu befragen, um zu erfahren:

1. aus welchen berechtigten und stichhaltigen Gründen bisher nicht auch ein Katasteramt im Hauptort der Bezirksgemeinschaft Tione eröffnet und das neue Gebäudekataster dorthin verlegt worden ist;
2. ob eine eventuelle Verlegung in den vorgenannten Hauptort geplant ist und deren Durchführung vorbereitet wird; im bejahenden Fall, innerhalb welcher Zeit dies tatsächlich erfolgen würde.

GEZ.:Der Regionalratsabgeordnete der
Trentiner-Tiroler Autonomistenpartei
cav. Sergio Casagranda

Beim Präsidium des Regionalrats
am 17.9.1991 eingelangt,
Prot. Nr. 3887




Bolzano, il 4 novembre 1991

Egr. Signor Consigliere
Sergio Casagrande
T R E N T O

Egr. Signor Presidente
del Consiglio Regionale
dott. Oskar Peterlini
T R E N T O

Egr. Signor Presidente della
Giunta Regionale
dott. Tarcisio Andreolli
T R E N T O



Oggetto: Risposta all'interrogazione 84/X

La questione del decentramento del servizio del NCEU presso la sede dell'Ufficio Catasto di Tione è all'attenzione del Presidente della Giunta regionale e di questo Assessorato già da qualche tempo ed esaminata peraltro anche nell'ambito del programma di Giunta illustrato al Consiglio regionale nel corso della discussione al bilancio per l'esercizio 1991; in tal senso è intendimento politico trovare soluzione alle difficoltà tecniche che si frappongono alla possibilità del decentramento.

Il problema primario è connesso alla adeguatezza dell'attuale sede dell'Ufficio Catasto, che di fatto non consente una funzionale organizzazione e sistemazione di entrambi i servizi catastali, fondiario ed urbano.

Al riguardo l'Ufficio Tecnico regionale è già stato incaricato di valutare due ipotesi di fattibilità e di perseguire quella che ottimizza i tempi di attuazione con il principio della funzionalità dei servizi; specificamente le due ipotesi considerano:

- la ristrutturazione della attuale sede e di alcuni locali, nello stesso stabile, dati in concessione a personale regionale non residente a Tione, che pertanto devono essere resi disponibili con procedura di sfratto;
- l'acquisizione di una nuova sede che consentirebbe peraltro di unificare in una unica sede anche l'Ufficio del Libro fondiario; il bilancio di previsione 1992 tiene conto di questa iniziativa.



2

Data la situazione, nell'intento comunque di risolvere la questione, è causa di forza maggiore dover procrastinare di qualche tempo il decentramento del servizio del catasto urbano.

In tempi molto più ristretti per contro, in considerazione che si è in fase avanzata di meccanizzazione del servizio del catasto urbano, sarà possibile collegare l'Ufficio Catasto di Tione con un terminale di modo che le certificazioni e le visure delle situazioni agli atti potranno essere rilasciate direttamente dall'Ufficio stesso.

L'ASSESSORE PER IL LIBRO FONDIARIO
E IL CATASTO

- Dr. Ing. Franz Bauer -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
DER ASSESSOR FÜR GRUNDBUCH UND KATASTER

Bozen, den 4. November 1991

Prot. Nr. 4094 Reg. Rat
vom 11. November 1991

Herrn
Sergio Casagrande
Regionalratsabgeordneter
T R I E N T

Herrn
Dr. Oskar Peterlini
Präsident des Regionalrates
T R I E N T

Herrn
Dr. Tarcisio Andreolli
Präsident des Regionalausschusses
T R I E N T

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 84/X

Schon seit einiger Zeit wird dem Problem der Dezentralisierung des Katasterdienstes (Städtisches Gebäudekataster) im Katasteramt von Tione vom Präsidenten des Regionalausschusses und von diesem Assessorat besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist auch im Rahmen des Regierungsprogrammes, das vor dem Regionalrat im Laufe der Haushaltsdebatte für das Finanzjahr 1991 erläutert wurde, zur Sprache gebracht worden. In diesem Sinne besteht der politische Wille, eine Lösung für die technischen Schwierigkeiten, welche einer möglichen Dezentralisierung im Weg stehen, zu finden.

Die Hauptfrage liegt in der derzeitigen ungeeigneten Unterbringung der Katasterämter, welche de facto keine funktionsgerechte Organisation und keine entsprechende Unterbringung beider Katasterdienste, des Grundbuches und des Gebäudekatasters, ermöglicht.

Diesbezüglich wurde das Technische Amt der Region bereits damit beauftragt, zwei Machbarkeitsstudien zu überprüfen und jener den Vorrang zu geben, welche dem Grundsatz eines funktionsfähigen Dienst bei geringeren Durchführungszeiten auf beste Weise Rechnung trägt. Gegenstand genannter Studien sind insbesondere:

- der Umbau der derzeitigen Ämter und einiger Räumlichkeiten in diesem Gebäude, die an die nicht in Tione ansässigen Regionalbediensteten vermietet worden waren. Sie sollten durch ein Räumungsverfahren zur Verfügung gestellt werden;


- der Ankauf eines neuen Gebäudes, das unter anderem auch die Unterbringung des Grundbuchamtes im gleichen Bau ermöglichen würde. Im Haushaltsvoranschlag 1992 wird dieser Initiative bereits Rechnung getragen.

Angesichts dieser Sachlage und in der Absicht, diese Frage einer Lösung zuzuführen, muß also die Dezentralisierung der Ämter des Gebäudekatasters notgedrungen für einige Zeit aufgeschoben werden.

In Anbetracht der Tatsache, daß das Mechanisierungsverfahren des städtischen Gebäudekatasters einen ziemlich fortgeschrittenen Stand erreicht hat, wird es möglich sein, in kürzester Zeit das Katasteramt von Tione mit einem Terminal zu verbinden, sodaß die Bescheinigungen unmittelbar von diesem Amt ausgestellt werden können und in die Akten Einsicht genommen werden kann.

DER ASSESSOR FÜR GRUNDBUCH
UND KATASTER

gez.: - Dr. Ing. Franz Bauer -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 27 settembre 1991

N. 86

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

Il sottoscritto Consigliere del M.S.I.-D.N.

i n t e r r o g a

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se corrisponda al vero che l'ispettore provinciale del Libro fondiario di Bolzano nonché tutti i conservatori (alcuni dei quali direttori di uffici tavolari) siano privi della prescritta idoneità all'ufficio;
- 2) se corrisponda al vero che preposti agli uffici del Catasto siano dei direttori privi della prescritta idoneità;
- 3) quali siano, in caso di positività di risposta ai quesiti di cui sopra, le ragioni per le quali agli uffici del Libro fondiario e del Catasto siano preposti titolari sprovvisti di idoneità;
- 4) se, in esito al concorso per direttori di ufficio svoltosi recentemente e già oggetto di interrogazine da parte del sottoscritto, si sia provveduto alle conseguenti sostituzioni dei direttori non idonei e, comunque, quali siano gli uffici cui siano eventualmente tuttora preposti direttori privi di idoneità e le ragioni della loro mancata sostituzione.

A norma di Regolamento l'interrogante chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Claudio TAVERNA -

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 settembre 1991, prot. n. 3939



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 27. September 1991

Nr. 86/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete des "Movimento Sociale Italiano"
erlaubt sich

den Herrn Präsidenten des Regionalrats

z u b e f r a g e n ,

um zu erfahren:

- a) ob es der Wahrheit entspricht, daß der Landesgrundbuchsinspektor von Südtirol sowie alle Grundbuchsführer, von denen einige Grundbuchämter leiten, ohne den vorgeschriebenen Befähigungsnachweis sind?
- b) ob es wahr ist, daß den Katasterämtern Direktoren vorstehen, die den vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht besitzen?
- c) falls diese Fragen bejahend beantwortet werden müssen, aus welchen Gründen Grundbuch- und Katasterämtern Amtsleiter vorstehen, die den Befähigungsnachweis nicht erbringen können?
- d) ob folglich nach dem Wettbewerb für Amtsdirektoren, der vor kurzem abgehalten worden ist und bereits Gegenstand einer Anfrage des Unterfertigten war, Amtsleiter, die den Befähigungsnachweis nicht besitzen, ersetzt worden sind, und welchen Ämter eventuell noch immer Amtsleiter vorstehen, die ohne den Befähigungsnachweis sind und aus welchen Gründen sie nicht ersetzt wurden.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

Der Regionalratsabgeordnete
Claudio Taverna

Beim Präsidium des Regionalrats
am 30. September 1991 eingegangen
Prot. Nr. 3939

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES


Trento, 04.11.1991

prot.n. 3928/G/113

Preg.mo signor
dott. Claudio Taverna
Consigliere regionale
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100/TRENTO

e per conoscenza

Preg.mo signor
Dr. Oskar Peterlini
Presidente Consiglio regionale
39100/BOLZANO



Oggetto: risposta all'interrogazione n. 86 dd 27.09.1991.-

Con riferimento all'interrogazione presentata dalla S.V. in data 27 settembre c.a., si ritiene opportuno premettere innanzitutto che a sensi dell'art. 9 della L.R. 9.11.1983, n. 15, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 11.06.1987, n. 5, l'incarico di direzione di un ufficio regionale può essere affidato ad un dipendente appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima temporaneamente e fino al buon esito delle procedure di nomina previste dal successivo art. 25, ossia fino alle nomine conseguenti allo specifico concorso di idoneità a direttore d'ufficio, disciplinato dalla norma.

Il primo ed unico concorso di idoneità è stato espletato nel corso del passato mese di luglio ed in queste ultime settimane sono state completate le procedure di affidamento

degli incarichi definitivi degli uffici a sensi del succitato art. 25, per la durata di cinque anni.

Ciò posto e con riferimento alle singole richieste contenute nell'interrogazione si fa presente quanto segue:

- 1) in relazione agli adempimenti sopraccitati, sono coperti definitivamente tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale, tutti gli uffici periferici del Catasto e del Libro Fondiario siti nella provincia di Trento.
- 2) Dei dieci uffici del Catasto siti in provincia di Bolzano, due rimangono coperti tuttora provvisoriamente, ossia con personale privo dell'idoneità specifica e ciò in quanto la graduatoria del relativo concorso non presentava più alcun candidato in possesso di tale requisito.


Per quanto attiene agli uffici del Libro Fondiario della provincia di Bolzano rimangono coperti tuttora in via provvisoria e quindi da personale privo dell'idoneità specifica, l'ufficio di EGNA e l'Ispettorato provinciale. La graduatoria relativa a tale settore presentava per vero alcuni candidati idonei operanti negli uffici della provincia di Trento, i quali, peraltro, in relazione all'esigenza del bilinguismo prevista in via obbligatoria per la copertura degli uffici siti in provincia di Bolzano, hanno manifestato la loro indisponibilità ad assumere incarichi in tale provincia.

Va sottolineato che tali incarichi non potevano comunque, in forza del disposto dell'art. 19 della L.R. 07.09.1958, n. 23 ~~non potevano~~ superare, in ogni caso, il biennio ed avrebbero quindi mantenuto un carattere di provvisorietà.

3) Si segnala ad ogni buon conto che la Giunta regionale ha già deliberato l'indizione di nuovi concorsi di idoneità a direttore d'ufficio riservati alle aree catastale e del libro fondiario in modo da superare, entro il più breve tempo possibile, anche le situazioni di provvisorietà testè citate.

Distinti saluti.

- dott. Tarcisio Andreolli -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

Prot. Nr. 3929/G/I/3

Trient, den 04.11.1991

Prot. Nr. 4089 Reg. Rat
vom 7. November 1991

Herrn
Dr. Claudio Taverna
Regionalratsabgeordneter
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRIENT

u.z.K.

Herrn
Dr. Oskar Peterlini
Präsident des Regionalrates
39100 BOZEN

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 86 vom 27.09.1991

Mit Bezug auf Ihre Anfrage vom 27. September d.J. möchte ich vor allem vorausschicken, daß gemäß Art. 9 des RG vom 9.11.1983, Nr. 15, im Wortlaut ersetzt durch den Art. 4 des RG vom 11.06.1987 Nr. 5, ein Bediensteter, der mindestens im VII. Funktionsrang eingestuft ist, mit der Leitung eines Regionalamtes provisorisch beauftragt werden kann, bis das Ernennungsverfahren nach dem darauffolgenden Art. 25 abgeschlossen ist, d.h. bis die Ernennung auf der Grundlage eines entsprechenden von den obgenannten Bestimmungen geregelten Eignungswettbewerb für Amtsdirektoren erfolgt.

Der erste und einzige Eignungswettbewerb wurde im vergangenen Monat Juli durchgeführt, und in diesen letzten Wochen ist das Verfahren zur endgültigen Ernennung der Amtsdirektoren gemäß obgenanntem Art. 25 für die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen worden.

All dies vorausgeschickt und mit Bezug auf die mit der Anfrage erbetenen Auskünfte teile ich Ihnen folgendes mit:

- 1) Aufgrund der obgenannten Maßnahmen sind alle Amtsdirektorenstellen der Zentralverwaltung sowie in allen Außenämtern von Grundbuch und Kataster der Provinz Trient endgültig besetzt worden.
- 2) Von den zehn Katasterämtern in der Provinz Bozen sind zwei Stellen immer noch provisorisch besetzt. Sie werden also von Bediensteten geleitet, die den besonderen Befähigungsnachweis nicht besitzen. Dies deshalb, weil die Rangordnung des entsprechenden Wettbewerbes keinen Bewerber, der diese Voraussetzung

erfüllt hätte, aufwies.


Was die Grundbuchämter der Provinz Bozen anbelangt, sind die Amtsdirektorenstellen in NEUMARKT und im Landesinspektorat immer noch provisorisch, d. h. von Bediensteten ohne Befähigungsnachweis, besetzt. Die Rangordnung für diesen Sachbereich wies tatsächlich einige geeignete Bewerber auf, die in den Ämtern in Trient ihren Dienst versehen. Da aber zur Besetzung dieser Stellen in der Provinz Bozen die Zweisprachigkeit Pflicht ist, haben sich diese Bewerber nicht bereit erklärt, in besagter Provinz die Stelle zu übernehmen.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß gemäß den Bestimmungen des Art. 19 des RG vom 07.09.1958, Nr. 23, diese Amtsausübung keinesfalls die Dauer von zwei Jahren überschreiten darf. Deswegen hätte sie wie auch immer provisorischen Charakter gehabt.

- 3) Außerdem möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß der Regionalausschuß bereits beschlossen hat, neue Eignungswettbewerbe für Amtsdirektoren von Kataster und Grundbuch auszuschreiben, damit auch für die oben aufgezeigten provisorischen Stellenbesetzungen sobald wie möglich eine Lösung gefunden wird.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: - Dr.Tarcisio Andreolli -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 3 ottobre 1991

N. 87

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

Nel Comune di Ivano Fracena, Valsugana, si verifica un caso di insensibilità o intolleranza che preoccupa, a fronte di una prassi certo non molto diffusa, ma altrettanto certamente consolidata dalle norme. Trattasi del rifiuto, inspiegabilmente opposto dal Sindaco di quel paese a delegare un consigliere comunale a celebrare un rito civile di matrimonio.

Poichè fattispecie analoghe si sono verificate in parecchi Municipi, evidentemente in conformità con la legge, viene da chiedersi se nel caso in questione non sia ravvisabile una discriminazione che colpisce in primo luogo le persone che intendono liberamente unirsi in matrimonio, ma che tradisce anche sfiducia nel consigliere indicato dai nubendi quale Ufficiale con delega del Sindaco.

Ciò premesso

si chiede di interrogare l'assessore competente


per sapere:


- 1) se la prassi ricordata trova fondamento nella norma oltre che nella prassi;
- 2) in caso affermativo se non ritenga di intervenire presso il Sindaco di Ivano Fracena perchè voglia disporsi a garantire la libertà delle persone e ad instaurare un clima di effettiva tolleranza civile, ed in ogni caso perchè fornisca spiegazioni sul caso.

A termine di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Aldo MARZARI
- Wanda CHIODI

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale il 3 ottobre 1991, prot. n. 3947





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991 Trient, 3. Oktober 1991

Nr. 87/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

A N F R A G E

In der Gemeinde von Ivano Fracena, Valsugana, hat sich ein besorgniserregender Fall von mangelndem Verständnis und Intoleranz ereignet, der ein gewiß nicht sehr verbreitetes Verfahren, das in den gesetzlichen Bestimmungen sicherlich seinen Rückhalt findet, betrifft. Es geht um die unerklärliche Verweigerung des Bürgermeisters dieses Dorfes, ein Gemeinderatsmitglied zu bevollmächtigen, eine zivilrechtliche Eheschließung vorzunehmen.

Derartige Eheschließungsverfahren sind in verschiedenen Gemeinden offensichtlich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen worden, weshalb die Frage gestellt werden muß, ob in diesem Fall nicht eine Diskriminierung vorliegt. In erster Linie werden jene Personen benachteiligt, die eine Ehe frei schließen wollen, es tritt aber auch ein Mißtrauen gegenüber dem Gemeinderatsmitglied zutage, das von den Brautleuten als bevollmächtigter Standesbeamte des Bürgermeisters ausgewählt wurde.

All dies vorausgeschickt,

erlauben sich die Unterfertigten den zuständigen Assessor
zu befragen,
um zu erfahren:


- ob das oben genannte Verfahren nicht nur auf rechtsüblicher Praxis beruht, sondern auch in den Bestimmungen verankert ist;
- ob er es im bejahenden Fall nicht für notwendig erachtet, beim Bürgermeister von Ivano Fracena vorstellig zu werden, damit dieser die Freiheit der Bürger gewährleiste und ein Klima tatsächlicher ziviler Toleranz schaffe, und damit er auf jeden Fall eine Erklärung abgebe.

- 2 -

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche
Beantwortung gebeten.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Aldo Marzari
- Wanda Chiodi

Beim Präsidium des Regionalrats
am 3. Oktober 1991 eingegangen
Prot. Nr. 3947




Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ORTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE



Prot. n. 26282 EL/XIII-1/GN- dmv

Trento, 15 ottobre 1991

Oggetto: interrogazione n.87
prot.n.3947 d.d. 3
ottobre 1991.-

Preg.mo Signor
Aldo Marzari
Consigliere regionale Gruppo P.D.S.
Cernidor, 67
VILLAZZANO (TN)

Gentil Sign.ra
Wanda Chiodi Winkler
Consigliere regionale Gruppo P.D.S.
Palazzo della Provincia
TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signor
dott. Oskar Peterlini
Presidente del Consiglio regionale
Via Crispi
BOLZANO

Preg.mo Signor
dott. Tarcisio Andreolli
Presidente Giunta regionale
SEDE

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante
un caso verificatosi nel Comune di Ivano Fracena e concernente

la figura del Sindaco nella sua veste di Ufficiale dello Stato civile, si comunica quanto segue.


- 1) La particolare materia oggetto dell'interrogazione trova la sua disciplina normativa nel R.D. 9 luglio 1939, n.1238 concernente l'Ordinamento dello Stato civile. Più in particolare, il Titolo I del succitato R.D. n.1238 detta disposizioni specifiche per gli Uffici e gli Ufficiali dello stato civile, mentre il Titolo VI ed in particolare il Capo VI trattano dei registri e degli atti di matrimonio.
- 2) L'attuale ordinamento affida al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di governo, il compito di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di tenere i corrispondenti registri. L'art.1 del succitato R.D. n.1238 prevede che ogni Comune ha un ufficio di Stato civile e che il Sindaco, o chi in sua vece regge il Comune, è Ufficiale dello Stato civile. L'articolo prosegue poi statuendo che il Sindaco "può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile" indicando i soggetti di tale possibile delega. Il successivo art.3 prescrive poi che ogni delega deve essere approvata per essere efficace dal Procuratore della Repubblica. Da ultimo l'art.13 prevede che gli Ufficiali dello Stato civile sono posti sotto l'immediata e diretta vigilanza del Procuratore della Repubblica, col quale devono corrispondere per tutto ciò che riguarda lo stato civile, conformandosi alle istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia.
- 3) La delega è un atto personale del Sindaco, atto volontario, posto in essere intuitu personae, sulla base della fiducia che il delegante nutre nel delegato. La delega può essere generale, o, come appare nel caso segnalato dagli interroganti, speciale. Ciò nondimeno anche in questo caso la delega per essere efficace deve avere l'approvazione della Procura della Repubblica


e quindi consentire al delegato di esercitare le sue funzioni di Ufficiale dello Stato civile. Da qui, si ritiene, la necessità anche di tempi tecnici per ottenere tale approvazione richiesta dal comma 1. dell'art.3 del R.D. 1238.

- 4) Per la particolarità e la specificità della materia e per la puntuale disciplina che la contraddistingue, ogni eventuale intervento nei confronti del Sindaco di Ivano-Fracena appare estraneo alle competenze legislative ed amministrative che lo Statuto e la legge riservano alla Giunta regionale.

Con i migliori saluti.

- dott.proc.Francesco Romano -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL Trient, 15. Oktober 1991
DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPER-
SCHAFTEN UND WAHLDIENSTE Prot.Nr.24292 EL/XIII-GN-dmv

Prot. Nr. 4016 Reg. Rät
vom 18. Oktober 1991

BETRIFFT: Anfrage Nr. 87
Prot. Nr. 3947 vom
3. Oktober 1991

Herrn
Aldo MARZARI
Regionalratsabgeordneter der DPL
Cernidor, 67
VILLAZZANO (TN)

Frau
Wanda CHIODI-WINKLER
Regionalratsabgeordnete der DPL
Landhaus
TRIENT

u. z. K.:

Herrn
Dr. Oskar PETERLINI
Präsident des Regionalrates

Herrn
Dr. Tarcisio ANDREOLLI
Präsident des Regionalausschusses

In Beantwortung Ihrer Anfrage Nr. 87 über einen Fall, der sich in der Gemeinde von Ivano-Fracena zugetragen hat und den Bürgermeister in seinem Amt als Landesbeamten betrifft, teile ich Ihnen folgendes mit:


- 1) Der in der Anfrage angesprochene besondere Sachbereich wird mit den gesetzlichen Bestimmungen des kgl.

Dekretes vom 9. Juli 1939, Nr. 1238 über die Ordnung des Zivilstandes geregelt. Im besonderen sieht Titel I des genannten kgl. Dekretes Nr. 1238 spezifische Bestimmungen über die Standesämter und Standesbeamten vor; Titel VI, insbesondere der Abschnitt VI, betrifft die Standesregister und Eheschließungsverfahren.

- 2) Auf Grund der derzeitigen Regelung hat der Bürgermeister als Vertreter des Staates die Funktion eines Standesbeamten zu erfüllen und die entsprechenden Standesregister zu führen. Art. 1 des genannten kgl. Dekretes Nr. 1238 sieht vor, daß jede Gemeinde über ein Standesamt verfügen muß und daß der Bürgermeister oder derjenige, der in seiner Vertretung der Gemeinde vorsteht, Standesbeamter ist. Ferner legt dieser Artikel auch fest, daß der Bürgermeister "die Funktionen des Standesbeamten übertragen kann" und nennt die Personen, die gegebenenfalls bevollmächtigt werden können. Artikel 3 schreibt weiter vor, daß jede Vollmacht vom Staatsanwalt genehmigt werden muß, um rechtskräftig zu sein. Schließlich wird mit Art. 13 vorgesehen, daß die Standesbeamten der unmittelbaren und direkten Aufsicht des Staatsanwaltes unterliegen und ihm gegenüber für alles, was standesamtliche Akte betrifft, verantwortlich sind. Dabei haben sie die vom Justizministerium erlassenen Vorschriften zu befolgen.
- 3) Die Vollmacht ist ein persönlicher, freiwilliger Akt des Bürgermeisters, das er "intuitu personae" auf Grund des Vertrauens, das er zum Bevollmächtigten hat, vornehmen kann. Sie kann allgemeiner oder auch spezifischer Art sein, wie in dem von den Fragestellern aufgezeigten Fall. Jedenfalls ist - auch im letzteren Fall - die Vollmacht nur rechtskräftig, wenn sie aufgrund der Genehmigung der Staatsanwaltschaft erfolgt. Nur dann kann der Bevollmächtigte die Funktion eines Standesbeamten ausüben. Daraus ergibt sich, daß auch die nötige Zeit erforderlich ist, um die in Art. 3 Absatz 1 des kgl. Dekretes Nr. 1238 vorgesehene Genehmigung einzuholen.
- 4) Wegen der Besonderheit und der spezifischen Regelung dieses Sachbereichs und wegen der eindeutigen Ordnung, die ihm zugrundeliegt, würde jegliche Maßnahme gegenüber dem Bürgermeister von Ivano-Fracena außerhalb der gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten, die das Statut und das Gesetz dem Regionalausschuß zuschreiben, liegen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: Dr. proc. Francesco ROMANO



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 8 ottobre 1991

N. 88

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

I sottoscritti Consiglieri regionali del M.S.I.-
D.N. interrogano l'Assessore competente per sapere se è vero
che recentemente è stata assunta la figlia del parlamentare
della S.V.P. Hans Benedikter. Si chiede di conoscere se
l'assunzione è stata perfezionata a seguito di regolare
concorso.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Claudio TAVERNA
- Giorgio HOLZMANN

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
regionale il 15 ottobre 1991, prot. n. 3993



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 8. Oktober 1991

Nr. 88/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS


B O Z E N

A N F R A G E

Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten des MSI-DN erlauben sich, den zuständigen Herrn Assessor zu befragen, um zu erfahren, ob es wahr ist, daß kürzlich die Tochter des Parlamentsabgeordneten der SVP, Hans Benedikter, aufgenommen worden ist. Unterfertigte möchten auch in Erfahrung bringen, ob die Einstellung mittels vorschriftsmäßigen Wettbewerbs erfolgte.

gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Claudio TAVERNA
- Giorgio HOLZMANN

Beim Präsidium des Regionalrats
am 15. Oktober 1991 eingegangen
Prot. Nr. 3993



Der Präsident

Il Presidente

Prot. Nr. 4053

Zeichen - Segno

Bolzano, 23 ottobre 1991

Ill.mo Signor
Dott. Claudio TAVERNA
Consigliere regionale
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRENTO

Ill.mo Signor
Giorgio HOLZMANN
Consigliere regionale
Via Sassari, 83/1
39100 BOLZANO

Oggetto: Risposta alla interrogazione n. 88/X

Rispondo alla Loro interrogazione n. 88, pervenuta alla Presidenza del Consiglio in data 15 ottobre 1991, con la quale chiedono l'Assessore competente per sapere se recentemente è stata assunta la figlia del parlamentare S.V.P. Hans Benedikter.

La signorina Sabine Benedikter è stata assunta presso il Consiglio regionale e non presso la Giunta regionale. L'assunzione è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 8 del Testo coordinato del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale. Questo articolo autorizza l'Ufficio di Presidenza ad assumere, con propria deliberazione, personale supplente in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per vari motivi. Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito ed essere in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica. La Benedikter aveva presentato domanda di assunzione provvisoria e rispondeva a tutti i requisiti richiesti. Trattandosi quindi di personale supplente e temporaneo non è previsto concorso che per l'urgenza con la quale bisogna provvedere alle sostituzioni non sarebbe neanche eseguibile.

Distinti saluti.


- Dr. Oskar Peterlini -



Der Präsident

Il Presidente

Prot. Nr. 4053

Bozen, 28. Oktober 1991

Herrn
Dr. Claudio TAVERNA
Regionalratsabgeordneter
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRIENT

Herrn
Giorgio HOLZMANN
Regionalratsabgeordneter
Sassaristr. 83/1
39100 BOZEN

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 88/X

In Beantwortung Ihrer Anfrage Nr. 88, die am 15. Oktober 1991 beim Präsidium des Regionalrates eingelangt ist und mit welcher Sie den zuständigen Assessor befragen, ob vor kurzem die Tochter des SVP-Kammerabgeordneten Hans Benedikter aufgenommen worden ist, teile ich Ihnen folgendes mit:

Fräulein Sabine Benedikter ist beim Regionalrat und nicht beim Regionalausschuß eingestellt worden. Die Aufnahme erfolgte durch Beschluß des Präsidiums in Anwendung des Art. 8 des Einheitstextes der Personaldienstordnung des Regionalrats. Dieser Artikel ermächtigt das Präsidium, mit eigenem Beschluß Ersatzpersonal aufzunehmen, wenn Bedienstete zu ersetzen sind, die aus irgend einem Grund vom Dienst abwesend sind. Das Ersatzpersonal muß derselben Sprachgruppe angehören wie die vertretenen Bediensteten und alle anderen Voraussetzungen für den Zugang zu diesem Rang erfüllen. Fräulein Benedikter hatte ein Gesuch um provisorische Aufnahme eingereicht und erfüllte alle notwendigen Voraussetzungen. Da es sich um Ersatzpersonal mit befristeter Einstellung handelt, ist die Ausschreibung eines Wettbewerbs nicht vorgeschrieben, und wegen der Dringlichkeit, mit der der Ersatz vorgenommen werden muß, wäre er ohnehin nicht durchführbar.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Oskar Peterlini -